



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 52  
DEL 27 DICEMBRE 2007

52

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

pag. **11**

---

### **Legge** regionale 18 dicembre 2007, n. 29

Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.

pag. **59**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0398/ Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Fondazione Isonzo - Monfalcone (GO). Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. **71**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0400/ Pres.

Articolo 22, LR 16 aprile 1999, n. 7 - Iscrizione a bilancio dei fondi erogati dallo Stato in base alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 5 novembre 2007.

pag. **77**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0403/ Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Amici di San Giovanni" - Trieste. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. **78**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0404/ Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Società Nautica Tavoloni" - Monfalcone. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. **83**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 11 dicembre 2007, n. 0406/ Pres.

LR 19/2003, art. 19. Ipab "Fondazione Cesare e Agnese Carnera" - Sequals (PN) - Depubblicizzazione e trasformazione in fondazione di diritto privato.

pag. **89**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 14 dicembre 2007, n. 0410/ Pres.

LR 15/1981, art. 15. Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio della cabinovia bifune denominata "Canin" in località Sella Nevea, Comune di Chiusaforte.

pag. **93**

---

**Decreto** del Presidente della Regione 14 dicembre 2007, n. 0411/  
Pres.

DM 18.2.1982. Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica. Modifica composizione.

pag. 94

---

**Decreto** del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0414/  
Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con DPR66 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Approvazione modifiche.

pag. 95

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
16 novembre 2007, n. 2302/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse C - misura C.3 - azione 93 - scadenza bando 31 ottobre 2007.

pag. 98

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
19 novembre 2007, n. 2311/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di novembre 2007.

pag. 101

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
23 novembre 2007, n. 2388/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di novembre 2007.

pag. 104

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
7 dicembre 2007, n. 2609/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Modifica termini di cantierabilità dei progetti relativi all'asse D - misura D.1.

pag. 109

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
12 dicembre 2007, n. 2642/LAVFOR

LR 76/82 articolo 9 lettera "b" - Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto).

pag. 110

---

**Decreto** del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca  
14 dicembre 2007, n. 2646/LAVFOR

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 12 dicembre 2007, n. 2642/LAVFOR Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Modifica cantierabilità progetti relativi all'asse A - misura A.2 - azione 9.

pag. 112

---

**Decreto** del Direttore centrale salute e protezione sociale 10 dicembre  
2007, n. 1274/PREV

DLgs. 6 febbraio 2007 n. 52 - Controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane: impiego di due sorgenti sigillate presso l'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine.

pag. 113

**Deliberazione** della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2903

Istituzione lista unica di esperti in materia comunitaria.

pag. **115****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3022

Classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi.

pag. **138****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3046

Apprendistato professionalizzante: finanziamento dell'assistenza tecnica alle imprese nella redazione del piano formativo individuale. Adeguamento dei massimali contributivi.

pag. **142****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3047

LR 10/1997, art. 30. Cessione a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef) di beni mobili di proprietà regionale.

pag. **143****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3057

Istituzione lista unica di esperti in materia comunitaria: rettifiche alla DGR 2903/2007.

pag. **156****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3058

LR 26/2001 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Riprogrammazione e assegnazione di risorse del Piano aggiuntivo regionale derivanti dal fondo di cui all'art. 19 della LR 21/2007.

pag. **157****Deliberazione** della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3079

Sovvenzione globale Piccoli Sussidi. Proroga dei termini.

pag. **158****Deliberazione** della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3160

Costituzione lista finalizzata alla selezione dei candidati per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info-Point del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

pag. **159****Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Richiesta di concessione mineraria per risorse geotermiche (L 9.12.1986 n. 896).

pag. **174****Direzione** centrale patrimonio e servizi generali - Servizio demanio

Avviso di istanza di concessione demaniale per la realizzazione e l'utilizzo di n. 10 posti per imbarcazioni e relativa banchina di accesso sul demanio idrico regionale - fiume Ausa - in Comune di Cervignano del Friuli (UD). FM 9 pc 1236 e pc 1241 del CC di Cervignano del Friuli. Richiedente Cantiere Nautico Molinas Snc - Varmo (UD).

pag. **174****Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **175****Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Meduno. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **175**

---

**Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **175**

---

**Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **176**

---

**Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Staranzano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **176**

---

**Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 159 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **176**

---

**Direzione** centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 162 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **177**

---

**Consiglio** regionale Friuli Venezia Giulia

Pubblicazioni disposte dall'articolo 161, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 299 del 23 novembre 2007. Interrogazioni ed interpellanze evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 luglio 2007 all'1 ottobre 2007.

pag. **177**



## **Sommario Parte Seconda** Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

---

### **Avvocatura** Generale dello Stato - Roma

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della LR 24/07 - Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

pag. **190**



## Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

---

### **AcegasAps Spa - Trieste**

Pubblicazione tariffe fognatura e depurazione per il Comune di Muggia, decorrenza 1 agosto 2007.

pag. **196**

---

### **Amga - Azienda multiservizi Spa - Udine**

Tariffe di acquedotto da applicarsi nel bacino tariffario di Udine dal 1° gennaio 2008.

pag. **196**

---

### **Associazione Intercomunale Medio Friuli - Basiliano (UD)**

Avviso di classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

pag. **198**

---

### **Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina - Ufficio associato per il Servizio Affari Generali - Ufficio commercio - Ovaro (UD)**

Estratto delle determinazioni dal 009 a 015 del 10.12.2007 del Responsabile del Servizio relative alla classificazione delle seguenti strutture ricettive che si pubblicano sul BUR ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 16.01.2002 n. 2.

pag. **198**

---

### **Comune di Ampezzo (UD)**

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **199**

---

### **Comune di Azzano Decimo (PN)**

Classificazione della struttura alberghiera denominata "Al Portico".

pag. **200**

---

### **Comune di Brugnera (PN)**

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica n. 39 (Opere per acque) al Piano regolatore generale comunale.

pag. **200**

---

### **Comune di Brugnera (PN)**

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica n. 40 (Varie) al Piano regolatore generale comunale.

pag. **200**

---

### **Comune di Brugnera (PN)**

Riclassificazione strutture ricettive alberghiere denominate "Hotel Centro Congressi Cà Brugnera" e "Albergo Da Toni".

pag. **201**

---

### **Comune di Fanna (PN)**

Estratto della determinazione n. 759 del 12 dicembre 2007. Lavori urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale in località Sottila a salvaguardia della pubblica in-



columità e del transito - in Comune di Fanna (PN). Deposito indennità occupazione temporanea presso cassa depositi e prestiti.

pag. **201**

---

### **Comune di Fiume Veneto (PN)**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **203**

---

### **Comune di Fiume Veneto (PN)**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **203**

---

### **Comune di Fiume Veneto (PN)**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **203**

---

### **Comune di Fiume Veneto (PN)**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **204**

---

### **Comune di Fiume Veneto (PN)**

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **204**

---

### **Comune di Fiumicello (UD)**

Riclassificazione struttura ricettiva alberghiera denominata "Al Ponte". Quinquennio 2008-2012. Determina n. 659 del 06.12.2007.

pag. **204**

---

### **Comune di Fontanafredda (PN)**

Avviso di adozione delle varianti n. 25 e n. 25/bis al Piano regolatore generale comunale.

pag. **205**

---

### **Comune di Fontanafredda (PN)**

Pubblicazione provvedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere del Comune di Fontanafredda, LR 16 gennaio 2002 n. 2 e s.m.i. Determinazione del Coordinatore dell'Area Servizi Ambiente, Commercio e Acquedotto n. 34 del 14 dicembre 2007. (Estratto).

pag. **205**

---

### **Comune di Forni di Sopra (UD)**

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **206**

---

### **Comune di Forni di Sotto (UD)**

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **206**

---

### **Comune di Gorizia**

Avviso d'emanazione del decreto d'esproprio. Lavori di recupero e di riqualificazione delle vie Rastello, Cocevia e viale d'Annunzio.

pag. **207**

---

### **Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)**

Classifica della struttura ricettiva denominata "San Giorgio". Determinazione del Capo Ufficio Attività Produttive n. 1138 del 15 novembre 2007 (Estratto).

pag. **207**

---

### **Comune di Majano (UD)**

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Da Poldo".

pag. **208**

---

### **Comune di Majano (UD)**

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Dal Asin".

pag. **208**

---

**Comune di Majano (UD)**

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Minisini".

pag. **208**

---

**Comune di Muggia (TS)**

Avviso di presentazione istanza di rinnovo concessione demaniale marittima.

pag. **209**

---

**Comune di Pasian di Prato (UD)**

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera "Hotel Capri" ai sensi della LR 16.1.2002, n. 2 - Determinazione n. 956 dell'11.12.2007.

pag. **209**

---

**Comune di Porcia (PN)**

Classificazione della struttura ricettiva denominata "Hotel Bel-sit"- Porcia.

pag. **210**

---

**Comune di Pordenone**

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea - B - ad attuazione indiretta denominato "B/RU n. 29" di via della Boschetta e del relativo schema di convenzione.

pag. **210**

---

**Comune di Sacile (PN)**

Riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere per il quinquennio 2008/2012.

pag. **210**

---

**Comune di Sauris (UD)**

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **211**

---

**Comune di Sauris (UD)**

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. **211**

---

**Comune di Trasaghis (UD)**

Avviso in ordine all'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo integrativo, dichiarazione di pubblica utilità, avvio del procedimento espropriativo opere di manutenzione idraulica rio Volpe in Trasaghis capoluogo e rio Peraria in frazione Braulins.

pag. **212**

---

**Comune di Tricesimo (UD)**

Avviso di deposito relativo all'adozione del PRPC di iniziativa privata denominato Ambito n. 6 "Ex Essicatio".

pag. **212**

---

**Comune di Tricesimo (UD)**

Riclassificazione strutture ricettive alberghiere per il quinquennio 2008/2012.

pag. **213**

---

**Comune di Valvasone (PN)**

Classificazione della struttura ricettiva Albergo "Alla Scala" per il quinquennio 2008/2012.

pag. **213**

---

**Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia - Co-recom - Trieste**

Graduatoria per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali ex art. 45, co. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, redatta ai sensi del Regolamento emanato con DM 5 novembre 2004, n. 292 e relativo bando (DM 23 aprile 2007).

pag. **213**

---

## **Consorzio** per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Ente di diritto pubblico - Trieste

Espropriazione per pubblica utilità. Procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001. Estratto del decreto Dirigente s. legale, appalti e personale n. 44/2007 relativo ad opere previste dal Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'Area Science Park - Comprensorio di Basovizza. Avviso della data di immissione in possesso.

pag. **214**

---

## **Consorzio** di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Verbale di deliberazione del Presidente in data 14.11.2007. (Estratto) - Progetto n. 407 dd. 22/08/2006 - DR AMB n. 1375 dd. 14/12/1998 - Sistemazione idraulica del fiume Corno in Comune di Codroipo. Delibera di pagamento delle indennità di esproprio accettate.

pag. **215**

---

## **Consorzio** di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Verbale di deliberazione del Presidente in data 14.11.2007 (Estratto). - Progetto n. 407 dd. 22/08/2006 - DR AMB n. 1375 dd. 14/12/1998 - Sistemazione idraulica del fiume Corno in Comune di Codroipo. Delibera di deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di esproprio non accettata dalla ditta Paroni Massimo.

pag. **216**

---

## **Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Brovedani Spa (IPD/792/1).

pag. **216**

---

## **Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Ponte Rosso Asfalti Srl (IPD/2817).

pag. **217**

---

## **Direzione** centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Petrucco Giuseppe (IPD/1170).

pag. **217**

---

## **Provincia** di Udine

Determina 2007/7720 del 10/12/2007. Allargamento e sistemazione incrocio fra la SP "della Val Cosizza" e la SP "della Val Erbezzo". Impegno di spesa e liquidazione indennità a favore delle ditte proprietarie.

pag. **217**

---

## **Provincia** di Udine

Determina: 2007/7850 del 13.12.2007. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 "di Orsaria") tratto Moimacco - Buttrio. 18° impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

pag. **218**

---

## **Azienda** Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste

Bando di concorso pubblico relativo ad un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.

pag. **219**

---

## **Azienda** Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.

pag. **226**

---

**Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.

pag. **226**

---

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste**

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D).

pag. **238**

---

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia**

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

pag. **238**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07\_52\_1\_LRE\_28

### **Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28**

#### Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

##### INDICE

##### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

##### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 elettorato attivo

Art. 4 elettorato passivo

Art. 5 autenticazioni previste dalla presente legge

##### CAPO II - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Art. 6 decreto di convocazione dei comizi elettorali

Art. 7 rinvio e sospensione delle elezioni

Art. 8 cartolina-avviso

##### CAPO III - UFFICI ELETTORALI

Art. 9 ufficio elettorale di sezione

Art. 10 cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione

Art. 11 ufficio centrale regionale

Art. 12 rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione

Art. 13 rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale

##### CAPO IV - PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 14 deposito degli atti di presentazione delle candidature

Art. 15 dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Art. 16 caratteristiche dei contrassegni

Art. 17 dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007

Art. 18 dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007

Art. 19 rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale

Art. 20 esame delle candidature

Art. 21 decisioni finali sull'ammissione delle candidature

##### TITOLO II - VOTAZIONE

##### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 22 apertura degli uffici comunali

Art. 23 agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

Art. 24 consegna del materiale elettorale

Art. 25 sala della votazione

Art. 26 accesso nella sala della votazione

Art. 27 costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione

## CAPO II - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 28 durata della votazione

Art. 29 elettori che votano nella sezione elettorale

Art. 30 voto degli elettori non deambulanti

Art. 31 voto dei militari e dei naviganti

Art. 32 voto assistito

Art. 33 inizio della votazione

Art. 34 ammissione degli elettori al voto

Art. 35 ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

Art. 36 sospensione e rinvio della votazione

Art. 37 chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio

## CAPO III - RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

Art. 38 votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

Art. 39 sezione ospedaliera

Art. 40 seggio speciale

Art. 41 ufficio distaccato

Art. 42 voto domiciliare

Art. 43 votazione dei detenuti

## TITOLO III - SCRUTINIO

Art. 44 operazioni di scrutinio

Art. 45 validità e nullità delle schede e dei voti

Art. 46 validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

Art. 47 voti contestati

Art. 48 risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore

Art. 49 formazione e trasmissione delle buste

Art. 50 verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

## TITOLO IV - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 51 tempi e modalità delle operazioni

Art. 52 determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali

Art. 53 determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali

Art. 54 proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007

Art. 55 attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

Art. 56 attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

Art. 57 attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

Art. 58 proclamazione dei consiglieri regionali

## TITOLO V - CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI

Art. 59 contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Art. 60 contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

## TITOLO VI - REGIME DELLE SPESE

Art. 61 spese per il procedimento elettorale

Art. 62 spese sostenute direttamente dalla Regione

Art. 63 compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

Art. 64 assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni

## TITOLO VII - INFORMATIZZAZIONE

## CAPO I - PROCEDURE INFORMATIZZATE

Art. 65 finalità

Art. 66 modalità

Art. 67 applicazione

## CAPO II - VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

Art. 68 finalità

Art. 69 introduzione del voto e dello scrutinio elettronico

Art. 70 sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico

## TITOLO VIII - PROPAGANDA ELETTORALE

## CAPO I - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 71 manifesti di propaganda elettorale

Art. 72 individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale

- Art. 73 assegnazione degli spazi di propaganda elettorale  
Art. 74 propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini  
Art. 75 silenzio elettorale  
Art. 76 sanzioni  
CAPO II - DISCIPLINA DELLE SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE  
Art. 77 spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa  
Art. 78 tipologia delle spese elettorali  
Art. 79 collegio regionale di garanzia elettorale  
Art. 80 mandatario elettorale  
Art. 81 pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste  
Art. 82 controllo delle spese elettorali  
Art. 83 sanzioni  
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 84 modifica all'articolo 3 della legge regionale 54/1973  
Art. 85 modifica all'articolo 1 della legge regionale 41/1983  
Art. 86 raccolta e divulgazione dei risultati elettorali  
Art. 87 formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione  
Art. 88 disposizioni in materia di personale  
Art. 89 rinvio normativo  
Art. 90 modifiche degli allegati  
Art. 91 abrogazioni  
Art. 92 norma finanziaria  
Art. 93 entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO  
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1** finalità

1. La presente legge disciplina il procedimento per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e l'organizzazione amministrativa degli uffici elettorali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).

## **Art. 2** definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
  - LISTA CIRCOSCRIZIONALE, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
  - GRUPPO DI LISTE, le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
  - COALIZIONE DI GRUPPI DI LISTE, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione.

## **Art. 3** elettorato attivo

- Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
- La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dalla normativa statale.

## **Art. 4** elettorato passivo

- Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno di votazione.

## **Art. 5** autenticazioni previste dalla presente legge

- Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
- L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida

quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.

4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente al termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

#### CAPO II - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

### Art. 6 decreto di convocazione dei comizi elettorali

1. La data delle elezioni regionali è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica antecedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, convoca i comizi e distribuisce i seggi fra le circoscrizioni elettorali.

3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

4. I sindaci dei comuni della Regione danno notizia del decreto di convocazione dei comizi elettorali con manifesto da affiggere all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

### Art. 7 rinvio e sospensione delle elezioni

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.

3. Nel caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente della Regione, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.

### Art. 8 cartolina-avviso

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2. L'esibizione della cartolina-avviso dà diritto al titolare di usufruire delle agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale; i relativi oneri finanziari fanno carico all'Amministrazione regionale.

#### CAPO III - UFFICI ELETTORALI

### Art. 9 ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, quattro scrutatori e un segretario.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione e gli scrutatori sono nominati ai sensi della normativa statale.

3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento



temporanei.

**6.** Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

**7.** L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

**8.** Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

**9.** Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide su tutti i problemi verificatisi durante le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati.

**10.** I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.

## **Art. 10** cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione

**1.** Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
- c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
- d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
- e) i candidati alle elezioni.

## **Art. 11** ufficio centrale regionale

**1.** È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.

**2.** L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:

- a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
- b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
- c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.

**3.** Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:

- a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
- b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
- c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).

**4.** Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.

**5.** Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

**6.** I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.

**7.** Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

**8.** L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale

può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.

### **Art. 12** rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.

3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.

4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

### **Art. 13** rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.

2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.

3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.

4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

#### CAPO IV - PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

### **Art. 14** deposito degli atti di presentazione delle candidature

1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:

a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;

b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.

2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.

3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.

### **Art. 15** dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;

b) la denominazione delle liste circoscrizionali;

c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;

d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della

Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;

e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;

f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.

**2.** Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati:

a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;

b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;

c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

**3.** Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.

**4.** Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

## **Art. 16** caratteristiche dei contrassegni

**1.** Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:

a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

**2.** È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.

**3.** Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.

## **Art. 17** dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007

**1.** Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione

con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore;

e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**2.** La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

**3.** Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

**4.** I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

**5.** I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.

**6.** Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

**7.** La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.

**8.** La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

**9.** L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

**10.** All'atto di deposito sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

**11.** Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

**12.** Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) con apposita autocertificazione, le eventuali sentenze di condanna o le sentenze di applicazione di pena ex articolo 444 del codice di procedura penale, sempreché definitive, riportate per delitti non colposi, anche fuori dei casi di cui alla lettera a);

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo

di mandati consecutivi;

d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

### **Art. 18** dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore;

e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.

### **Art. 19** rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.

2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).

### **Art. 20** esame delle candidature

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.

2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:

a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;

d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 mediante immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.

5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da

allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;

b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;

d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;

e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;

f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;

g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.

**6.** L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:

a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;

b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;

c) che non hanno compiuto il venticinquesimo anno di età o che non lo compiono il primo giorno della votazione e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

**7.** L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.

**8.** L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.

**9.** L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

**10.** Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

**11.** L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

**12.** Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

## **Art. 21** decisioni finali sull'ammissione delle candidature

**1.** Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

**2.** L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.

**3.** Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:

a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;

b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali,

l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).

4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il decimo giorno antecedente la votazione;

b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;

c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

## TITOLO II - VOTAZIONE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

#### **Art. 22** apertura degli uffici comunali

1. Gli uffici elettorali dei comuni restano aperti, nei cinque giorni antecedenti le elezioni, dalle ore nove alle ore diciannove e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

#### **Art. 23** agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

#### **Art. 24** consegna del materiale elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circoscrizionale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali che hanno espresso la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

### **Art. 25 sala della votazione**

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.

2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.

3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.

4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

### **Art. 26 accesso nella sala della votazione**

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

### **Art. 27 costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione**

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;

b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;

c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

d) procede all'autenticazione delle schede di votazione apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;

e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

#### CAPO II - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

### **Art. 28 durata della votazione**

1. La votazione si svolge dalle ore otto alle ore ventidue della domenica e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo.

### **Art. 29 elettori che votano nella sezione elettorale**

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.



2. Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;
- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

## Art. 30 voto degli elettori non deambulanti

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

## Art. 31 voto dei militari e dei naviganti

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;
- b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. Gli elettori che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione in cui hanno votato.

## Art. 32 voto assistito

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

### **Art. 33** inizio della votazione

1. Il primo giorno di votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, alle ore otto, dichiara aperta la votazione.

### **Art. 34** ammissione degli elettori al voto

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data e annota il numero della tessera nell'apposito registro.

### **Art. 35** ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore.

4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta "scheda deteriorata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegata al verbale.

6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.

7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta "scheda annullata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

### **Art. 36** sospensione e rinvio della votazione

1. Alle ore ventidue della domenica il presidente sospende la votazione.

2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:

- a) chiude l'urna contenente le schede votate e la scatola contenente le schede autenticate;
- b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere;
- c) cura che sull'urna e sulla busta vengano apposti il bollo e il numero della sezione elettorale, la propria firma, quella di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e degli elettori presenti che ne fanno richiesta;
- d) rinvia la votazione alle ore sette del lunedì.

3. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione, adottando tutte le

misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

4. Le operazioni previste dal comma 2 devono essere eseguite nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

5. La mancata chiusura dell'urna e della busta nei modi indicati dal comma 2, lettera c), provoca la nullità delle operazioni elettorali.

### **Art. 37** chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore sette, dichiara aperta la votazione.

2. Alle ore quindici il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43, e verifica la corrispondenza di tale numero con il numero delle tessere elettorali annotate negli appositi registri;

c) firma, insieme a due scrutatori, le liste elettorali di sezione in ciascun foglio e le chiude, con i registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti, in una busta che viene sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di due scrutatori; la busta, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale;

d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, in una busta che viene sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di due scrutatori; la busta, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale.

3. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

4. Compiute tali operazioni, il presidente dà inizio senza interruzione alle operazioni di scrutinio.

#### CAPO III - RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

### **Art. 38** votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui agli articoli 39, 40 o 41.

### **Art. 39** sezione ospedaliera

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno duecento posti letto è istituita, ogni cinquecento

letti o frazione di cinquecento, una sezione elettorale presso la quale viene istituito un Ufficio elettorale di sezione. La composizione, il funzionamento dell'Ufficio e il procedimento di votazione sono disciplinati dalle disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

2. I degenti che esercitano il diritto di voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali di sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

### **Art. 40 seggio speciale**

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, il giorno e durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, designato dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.

5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.

### **Art. 41 ufficio distaccato**

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, il giorno e durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.

3. Trova applicazione l'articolo 40, commi 4, 5 e 6.

### **Art. 42 voto domiciliare**

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale e un certificato medico, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda per i servizi sanitari, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.

4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica

i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.

7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.

8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

## **Art. 43** votazione dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

### TITOLO III - SCRUTINIO

## **Art. 44** operazioni di scrutinio

1. Compite le operazioni di cui all'articolo 37, il presidente accerta che tutti i componenti l'Ufficio elettorale di sezione siano presenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio. Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

10. Il rappresentante di lista circoscrizionale che senza giustificato motivo si allontana dalla sala della votazione nel corso dello scrutinio è riammesso dal presidente soltanto dopo che lo scrutinio è stato ultimato.

## **Art. 45** validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso.

3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.

4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

5. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

6. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

7. Le schede bianche e le schede nulle sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

## **Art. 46** validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno per un candidato compreso soltanto nella lista circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/2007.

3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;

b) espressi numericamente anziché nominativamente;

c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;

d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;

e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.

5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.

6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

## **Art. 47** voti contestati

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

## **Art. 48** risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elet-

tori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;

c) dichiara il risultato dello scrutinio, distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale, e lo attesta nel verbale;

d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.

**2.** Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non può ultimare le operazioni previste dagli articoli 44, 45, 46 e 47 il presidente trasmette all'Ufficio centrale regionale:

a) le schede scrutinate e le due copie delle tabelle di scrutinio;

b) le schede rimaste da scrutinare al momento della sospensione dei lavori;

c) i verbali e tutti gli altri documenti relativi alle operazioni dell'Ufficio.

**3.** Qualora non si adempia a quanto prescritto dal presente articolo, il presidente dell'Ufficio centrale regionale può richiedere il sequestro dei verbali, delle urne, delle schede, degli atti e dei documenti ovunque si trovino, accertando le cause e i responsabili delle inadempienze.

## **Art. 49** formazione e trasmissione delle buste

**1.** Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio;

b) forma la busta contenente:

1) una copia del verbale e l'altra copia delle tabelle di scrutinio;

2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3) le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;

4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.

**2.** Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

**3.** Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

## **Art. 50** verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

**1.** Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.

**2.** Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.

**3.** Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

### TITOLO IV - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

## **Art. 51** tempi e modalità delle operazioni

**1.** Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale previste dal presente titolo iniziano entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti trasmessi dagli Uffici elettorali di sezione.

**2.** All'Ufficio centrale regionale è vietato:

a) decidere in ordine ai reclami e ai problemi verificatisi negli Uffici elettorali di sezione;

b) modificare i risultati riportati nei verbali degli Uffici elettorali di sezione, a meno che non risultino evidenti errori materiali nella trascrizione dei risultati; in questo caso l'Ufficio acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, ricava i dati dalle tabelle di scrutinio.

**3.** Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Per ragioni di ordine pubblico il presidente può disporre che si proceda a porte chiuse; in questo caso hanno comunque diritto di entrare e rimanere nella sala i rappresentanti dei gruppi di liste.

**4.** Le operazioni previste dal presente titolo possono essere svolte e verbalizzate con l'utilizzo di strumenti informatici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66.

**5.** Tutte le operazioni previste dal presente titolo e le decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti, dal segretario e dai rappresentanti dei gruppi di liste.

**6.** Al termine delle operazioni previste dal presente titolo l'Ufficio centrale regionale segnala alla Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti degli Uffici di sezione che, sulla base dei verbali, risultano essersi resi responsabili di gravi inadempienze.

## **Art. 52** determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali circoscrizionali

**1.** L'Ufficio centrale regionale effettua in primo luogo lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle

sezioni, osservando, in quanto applicabili, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

**2.** Successivamente l'Ufficio centrale regionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti, decidendo sull'assegnazione o meno dei voti.

**3.** L'Ufficio centrale regionale, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici elettorali di sezione e tenendo conto dei risultati delle eventuali operazioni previste dai commi 1 e 2:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione, e la percentuale elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, moltiplicando per cento la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della circoscrizione;

c) determina, per ciascuna lista circoscrizionale, la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere regionale sulla base della cifra individuale di ciascun candidato; la cifra individuale è costituita dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione; a parità di cifra individuale, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

### **Art. 53** determinazione delle cifre e delle percentuali elettorali regionali

**1.** Compiute le operazioni previste dall'articolo 52, l'Ufficio centrale regionale:

a) determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le circoscrizioni elettorali, e la percentuale elettorale regionale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i candidati;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste presenti nelle diverse circoscrizioni con lo stesso contrassegno, e la percentuale elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste;

c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, costituita dalla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi che compongono la coalizione, e la percentuale elettorale regionale di ciascuna coalizione di gruppi di liste, moltiplicando per cento la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e dividendo il prodotto per il totale delle cifre elettorali di tutti i gruppi di liste.

### **Art. 54** proclamazione del Presidente della Regione e del candidato alla medesima carica eletto consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007

**1.** L'Ufficio centrale regionale, sulla base delle cifre elettorali di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, preso atto nel verbale delle eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità denunciate, proclama eletto alla carica:

a) di Presidente della Regione, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

b) di consigliere regionale, il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

### **Art. 55** attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

**1.** Dopo le proclamazioni previste dall'articolo 54, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, compiendo le seguenti operazioni:

a) individua i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale o circoscrizionale che rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, e li ammette alla ripartizione dei seggi;

b) individua, tra i gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a), il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato eletto Presidente della Regione;

c) attribuisce i seggi a ciascuno dei gruppi di liste ammessi ai sensi della lettera a); a tal fine, divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;



- d) verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 17/2007; a tal fine, se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale superiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegate al medesimo candidato abbiano conseguito un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi; se il candidato eletto Presidente ha ottenuto una percentuale elettorale regionale pari o inferiore al 45 per cento dei voti validi, verifica che il gruppo di liste o la coalizione di gruppi di liste collegati al medesimo candidato abbiano conseguito almeno un numero di seggi che, considerando anche il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, corrisponda almeno al 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, arrotondato all'unità più vicina e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;
- e) verifica che il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2007 e, in caso contrario, assegna tale quota di seggi;
- f) in caso di coalizione di gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione, determina il numero di seggi spettante a ciascun gruppo; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi attribuiti alla coalizione, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto Presidente della Regione; attribuisce, quindi, i seggi ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio;
- g) determina il numero di seggi spettante a ciascuno dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione; a tal fine, divide le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino al numero dei seggi complessivo da attribuire, meno il seggio già attribuito al candidato proclamato eletto alla carica di consigliere ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007; tra i quozienti così ottenuti individua i più alti, in numero uguale ai seggi spettanti ai medesimi gruppi di liste, e attribuisce, quindi, a ciascun gruppo tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti; a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, attribuisce il seggio al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale, decide mediante sorteggio.

## **Art. 56** attribuzione di un seggio ai gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

1. Nel caso in cui un gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena abbia dichiarato il collegamento previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007 e, avendo ottenuto una cifra elettorale che rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, sia stato ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), ma non abbia ottenuto almeno un seggio, le operazioni di ripartizione dei seggi sono ripetute sommando la cifra elettorale di tale gruppo di liste e quella del gruppo di liste con lo stesso collegato, considerandoli come un gruppo unico.
2. Nel caso in cui il gruppo di liste previsto dal comma 1 abbia ottenuto una cifra elettorale che non rispetta le condizioni previste dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17/2007, ma è comunque non inferiore all'1 per cento dei voti validi, le operazioni di ripartizione dei seggi sono effettuate comprendendo sin dall'inizio anche tale gruppo fra quelli ammessi e sommando la cifra elettorale dello stesso gruppo di liste con quella del gruppo collegato, considerandoli come un gruppo unico.
3. Uno dei seggi ottenuti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dall'insieme di gruppi di liste spetta al gruppo di liste presentato da un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena e viene attribuito, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17/2007, alla lista circoscrizionale espressiva della minoranza linguistica slovena che ha ottenuto, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore percentuale elettorale circoscrizionale.

## **Art. 57** attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. L'Ufficio centrale regionale ripartisce, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007, tra le rispettive liste circoscrizionali i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.

## **Art. 58** proclamazione dei consiglieri regionali

1. L'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista circoscrizionale secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia ai candidati risultati eletti ai sensi dell'articolo 54 e del presente articolo l'attestato dell'avvenuta proclamazione.

3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante manifesto da affiggere a cura dei sindaci dei comuni della Regione.

4. Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare all'Ufficio centrale regionale, al più tardi entro ventiquattro ore dalla proclamazione, per quale circoscrizione opta. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

5. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale regionale, unitamente alle buste di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e b), inviate dagli Uffici elettorali di sezione, è conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare è trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale.

#### TITOLO V - CONTEMPORANEITÀ DI ELEZIONI

### **Art. 59** contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

3. In caso di contemporaneità di elezioni:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;

b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d);

c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

d) le buste contenenti le schede avanzate alla chiusura della votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengono trasmesse, per il tramite del comune, alla struttura regionale competente in materia elettorale;

e) compiute le operazioni di cui alla lettera c), l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni regionali; lo scrutinio relativo, nell'ordine, alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali è rinviato alle ore quattordici del martedì successivo alla votazione.

### **Art. 60** contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.

3. Nel caso di cui al comma 1, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

#### TITOLO VI - REGIME DELLE SPESE

### **Art. 61** spese per il procedimento elettorale

1. Tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società.

2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, tutte le spese non sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 63 e 64.

### **Art. 62** spese sostenute direttamente dalla Regione

1. L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi

occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:

- a) la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b) la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
- c) la stampa delle schede di votazione;
- d) la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
- e) la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
- f) la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
- g) il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
- h) le spese postali derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, le spese postali relative alla spedizione delle tessere elettorali e ogni altra spesa postale concernente le elezioni regionali.

## **Art. 63** compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione.
2. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

## **Art. 64** assegnazione forfetaria per spese anticipate dai comuni

1. L'Amministrazione regionale, a titolo di rimborso per le spese di lavoro straordinario degli uffici comunali e per le altre spese anticipate dai comuni, eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:
  - a) 2 euro per ciascun elettore e 3.400 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;
  - b) 2 euro per ciascun elettore e 1.700 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;
  - c) 2 euro per ciascun elettore e 800 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 è aumentata del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a copertura delle spese anticipate dai comuni anche per il primo turno delle elezioni provinciali. L'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.
3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il primo aggiornamento ha luogo nel 2013. Le cifre risultanti dalla rivalutazione sono arrotondate all'euro superiore.
4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni comunali e circoscrizionali, l'assegnazione forfetaria di cui al comma 1 viene proporzionalmente ridotta.

TITOLO VII - INFORMATIZZAZIONE

CAPO I - PROCEDURE INFORMATIZZATE

## **Art. 65** finalità

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 17/2007, la Regione avvia un processo di automazione delle operazioni elettorali al fine di:
  - a) semplificare le operazioni elettorali in tutte le fasi del procedimento;
  - b) eliminare gli errori materiali;
  - c) mettere tempestivamente a disposizione degli utenti le informazioni gestite.

2. Le disposizioni del presente titolo possono trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie disciplinate da legge regionale.

### **Art. 66** modalità

1. L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:
  - a) la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;
  - b) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;
  - c) la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;
  - d) la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;
  - e) la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;
  - f) lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;
  - g) l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.

### **Art. 67** applicazione

1. La Regione fornisce o adegua gli strumenti informatici necessari per l'automazione delle operazioni elettorali.
2. Al fine di garantire la regolare operatività dei sistemi, è consentito l'accesso agli uffici elettorali di personale tecnico appositamente incaricato.
3. La Regione organizza specifici programmi di formazione destinati alle persone a vario titolo chiamate a utilizzare procedure automatizzate nell'ambito delle operazioni elettorali.
4. La Regione, per favorire l'automazione delle operazioni elettorali, può concedere ai comuni e alle province finanziamenti per l'acquisto di apparecchiature informatiche conformi agli standard regionali.

#### CAPO II - VOTO E SCRUTINIO ELETTRONICO

### **Art. 68** finalità

1. L'introduzione di sistemi di voto elettronici è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto e nelle operazioni di scrutinio.

### **Art. 69** introduzione del voto e dello scrutinio elettronico

1. Ai fini dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nei referendum regionali, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva uno specifico progetto, comprendente l'insieme dei dispositivi, delle soluzioni software e hardware e delle relative procedure di installazione e configurazione che rendono possibile l'automazione del voto, dello scrutinio e l'elaborazione dei dati ai fini della proclamazione dei risultati.
2. Ai fini della predisposizione del progetto di cui al comma 1, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, previa stipula di accordi o intese.
3. Sulla base del progetto di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione del progetto medesimo, approva un disegno di legge che disciplina le nuove procedure elettroniche.

### **Art. 70** sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico

1. In attesa dell'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico prevista dall'articolo 69, la Regione può prevedere l'introduzione del voto e dello scrutinio elettronico in via sperimentale, in singole sezioni elettorali o in singoli comuni, fermo restando lo svolgimento delle operazioni stesse con le modalità tradizionali.

#### TITOLO VIII - PROPAGANDA ELETTORALE

##### CAPO I - DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

### **Art. 71** manifesti di propaganda elettorale

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.

3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.

## **Art. 72** individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, è il seguente:
  - a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
  - b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;
  - c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
  - d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
  - e) oltre 100.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.
4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.
5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

## **Art. 73** assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.
2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.
3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.
4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.
5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

## **Art. 74** propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Fermo restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

## **Art. 75** silenzio elettorale

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:

- a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
- c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

## Art. 76 sanzioni

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
  - a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
  - b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
  - c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
  - d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
  - e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del commit-tente responsabile.

### CAPO II - DISCIPLINA DELLE SPESE DI PROPAGANDA ELETTORALE

## Art. 77 spese per la propaganda elettorale - Tetti di spesa

1. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non possono superare l'importo massimo di 30.000 euro più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione, sulla base dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Per coloro che si candidano in più liste circoscrizionali le spese per la propaganda elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni aumentato del 10 per cento.
3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferita ai singoli candidati, a eccezione del candidato alla carica di Presidente della Regione, ancorché sostenute dai partiti o dai gruppi politici di appartenenza, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui all'articolo 81, comma 1.
4. Le spese per la propaganda elettorale sostenute da ciascun partito o gruppo politico che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma risultante dall'importo di 1,20 euro moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni in cui il gruppo ha presentato liste.
5. Le spese per la propaganda elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione non possono superare l'importo massimo di 300.000 euro.

## Art. 78 tipologia delle spese elettorali

1. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
  - a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
  - b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
  - c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  - d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

- e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
- f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

## **Art. 79** Collegio regionale di garanzia elettorale

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Collegio regionale di garanzia elettorale.
2. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti con due distinte votazioni e con voto limitato, rispettivamente, a due e a uno. Il Consiglio provvede alla elezione entro il centottantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della legislatura; qualora non provveda entro tale termine, provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale. I membri del Collegio devono essere scelti fra le seguenti categorie: magistrati a riposo; iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti; professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. L'incarico è rinnovabile una sola volta. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente della Regione, che fissa altresì la data della prima riunione dell'Ufficio medesimo. Il Collegio, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano. I componenti supplenti partecipano ai lavori del Collegio in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene secondo l'ordine determinato dal maggior numero di voti ottenuti nell'elezione e, in caso di parità di voti, dall'età. Ai componenti il Collegio spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale. Il Collegio dura in carica fino alla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 82.
3. Non possono essere eletti componenti effettivi o supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto del personale assegnato al Consiglio regionale.
5. In sede di prima applicazione il Collegio regionale di garanzia elettorale è eletto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 80** mandatario elettorale

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, coloro che intendono candidarsi alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario è comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale. La disposizione si applica anche per la raccolta di finanziamenti propri del candidato.
2. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario elettorale può assumere l'incarico per più di un candidato.
3. Il mandatario elettorale registra le operazioni di cui al comma 1 relative alla campagna elettorale del candidato designante e provvede alla liquidazione delle spese elettorali, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario o postale.
4. Nell'intestazione del conto deve essere specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo di 20.000 euro.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il candidato spenda meno di 10.000 euro, avvalendosi unicamente di denaro proprio.

## **Art. 81** pubblicità delle spese elettorali dei candidati e dei gruppi di liste

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, il Presidente e i consiglieri regionali eletti presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale un rendiconto, sottoscritto dal candidato e dal mandatario elettorale, ove previsto, relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute per la propaganda elettorale. Analogo rendiconto deve essere presentato al Collegio regionale di garanzia elettorale dai candidati non eletti alla carica di Presidente regionale e di consigliere regionale entro tre mesi dalla data dell'ultima proclamazione.
2. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persona fisica, se di importo o valore superiore a 1.000 euro, e tutti i contri-

buti e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario o postale utilizzati e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

**3.** I partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni presentano al Collegio regionale di garanzia elettorale, entro il termine previsto al comma 1, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamenti.

## **Art. 82 controllo delle spese elettorali**

**1.** Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve i rendiconti di cui all'articolo 81 e ne verifica la regolarità.

**2.** I rendiconti depositati dai candidati e dalle liste sono liberamente consultabili da qualsiasi cittadino elettore presso l'ufficio del Collegio regionale di garanzia elettorale. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi cittadino elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità dei rendiconti presentati.

**3.** I rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio regionale di garanzia elettorale non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione. Qualora emergano delle irregolarità, entro il medesimo termine il Collegio le contesta all'interessato che ha facoltà, entro i successivi quindici giorni, di presentare memorie e documenti. Decorso quest'ultimo termine il Collegio si pronuncia definitivamente sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti e avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83.

**4.** Il Collegio regionale di garanzia elettorale cura, con le modalità ritenute più idonee, la pubblicità dei consuntivi presentati e dell'esito dei controlli esperiti.

## **Art. 83 sanzioni**

**1.** In caso di mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato entro il termine previsto dall'articolo 81, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a presentare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 50.000 euro. Il mancato deposito del rendiconto da parte di un candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta anche la decadenza dalla carica.

**2.** In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente al limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

**3.** Il superamento da parte di un candidato proclamato eletto dei limiti massimi di spesa previsti dall'articolo 77, commi 1, 2 e 5, per un ammontare pari o superiore al doppio, comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 2 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

**4.** Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del regolamento consiliare.

**5.** In caso di irregolarità nei rendiconti delle spese elettorali dei candidati, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 82, comma 3, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 25.000 euro.

**6.** In caso di mancato deposito dei rendiconti delle spese elettorali da parte dei partiti o gruppi politici che hanno presentato propri gruppi di liste alle elezioni, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

**7.** In caso di mancata indicazione, nei rendiconti delle spese elettorali depositati dai gruppi di liste, delle fonti di finanziamento, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

**8.** In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 77, comma 4, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

**9.** Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nella legge regionale 1/1984. Il Collegio regionale di garanzia elettorale è l'organo competente, oltre che all'accertamento, alla determinazione e all'ingiunzione della sanzione.

**10.** Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono introitate dall'Amministrazione regionale.

### TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 84 modifica all'articolo 3 della legge regionale 54/1973**

**1.** All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari),



come da ultimo sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2003, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.

3. L'Ufficio di Presidenza suddivide l'importo complessivo di cui al comma 2:

a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari che comprendono componenti del genere sottorappresentato, in ragione del numero di componenti di tale genere;  
b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale degli appartenenti a ogni gruppo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla prima legislatura del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 85** modifica all'articolo 1 della legge regionale 41/1983

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, le parole «punti 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, numeri 1) e 2)».

### **Art. 86** raccolta e divulgazione dei risultati elettorali

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

### **Art. 87** formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici di sezione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche. In tal caso i corsi sono estesi anche agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

### **Art. 88** disposizioni in materia di personale

1. Al fine di garantire il necessario supporto allo svolgimento delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e del Collegio regionale di garanzia elettorale, la Regione è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di quattordici unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato.

### **Art. 89** rinvio normativo

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.

### **Art. 90** modifiche degli allegati

1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

### **Art. 91** abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale);

b) legge regionale 17 aprile 1973, n. 27 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");

c) legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20, e 17 aprile 1973, n. 27 "Legge elettorale regionale");

d) legge regionale 3 maggio 1983, n. 34 (Nuove modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale" e successive variazioni e aggiunte);

- e) articoli 1 bis, 1 ter e 2 bis della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia), come inseriti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 33/1992;
- f) legge regionale 13 giugno 1983, n. 53 (Integrazione alla legge elettorale regionale);
- g) legge regionale 11 aprile 1988, n. 18 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");
- h) legge regionale 27 agosto 1992, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni);
- i) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, modificativo della legge regionale 20/1968;
- j) legge regionale 11 maggio 1993, n. 20 (Norme sulla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale);
- k) legge regionale 27 gennaio 1998, n. 2 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 "Legge elettorale regionale");
- l) comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, modificativo della legge regionale 20/1968.

## Art. 92 norma finanziaria

1. Per le finalità previste dagli articoli 8, 11, 21, 62, 67, comma 3, e 87, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, per memoria, il capitolo 1719 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione «Spese per le elezioni regionali - acquisto di beni e prestazioni di servizi».
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 63 e 64, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1720 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Per le finalità previste dall'articolo 67, comma 4, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.370.2.582 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 - alla funzione obiettivo n. 52- programma 2 - Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese d'investimento - con la denominazione «Spese connesse allo svolgimento di elezioni», è inserito, per memoria, il capitolo 1718 (1.1.232.3.01.01) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Finanziamenti ai comuni e alle province per l'acquisto di apparecchiature informatiche per favorire l'automazione delle operazioni elettorali».
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 88, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 79, comma 2, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 83, comma 10, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.102 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, al titolo 3 - Categoria 3.5. - Rubrica n. 370 - con la denominazione «Sanzioni», con riferimento al capitolo 446 (3.5.0) che si istituisce, per memoria, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - con la denominazione «Proventi derivanti da sanzioni irrogate dal Collegio regionale di garanzia».
8. Lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è determinato con legge finanziaria.

## Art. 93 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 dicembre 2007

**ALLEGATO A**  
(riferito all'articolo 15)

**Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste**



Il sottoscritto ....., nato a ....., il .....,  
in qualità di .....

**dichiara di presentare**

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il ....., un  
gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

Trieste  Gorizia  Udine  Tolmezzo  Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: .....  
e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: .....

.....  
.....

**Dichiara inoltre**

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig.  
....., nato a ..... il ....., il quale, come  
risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguinti contrassegno/contrassegni:

.....  
.....;

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. .... (effettivo), nato a ..... il .....,  
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....),  
e il sig. .... (supplente), nato a ..... il .....,  
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni  
di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

**Atti allegati**

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- a) due copie del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- b) solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti dei partiti  
o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;

- c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
- d) due copie del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....  
 .....  
 .....

- e) il programma elettorale, firmato e autenticato.

....., il ..... 20.....

.....  
 Firma

#### AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto .....,  
 con qualifica di ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal  
 sig. ...., da me identificato .....

....., il ..... 20.....



.....  
 Firma del soggetto che autentica

#### RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ...., in qualità di .....,  
 ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata  
 dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine  
 .... Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il ..... 20.....

.....  
 Firma dell'incaricato

**ALLEGATO B**

(riferito all'articolo 17)

**Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni  
(ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)  
Foglio N. ....**



I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione elettorale di .....,

**dichiarano di presentare**

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il .....,  
nella circoscrizione elettorale di ....., il candidato alla carica di Presidente  
sig. ...., nato a ..... il ....., e la lista  
circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: .....

ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: .....

I sottoscritti elettori dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidature e allegano alla presente n. .... certificati, dei quali n. .... collettivi, attestanti l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale.

**FIRME DEI SOTTOSCRITTORI**

**Informativa ai sensi del d. lgs. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali)** - I sottoscritti elettori sono informati che il promotore della sottoscrizione è ....., in persona di ..... residente in .....

I dati personali compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d. lgs. 196/2003 presso l'Ufficio centrale regionale. La firma qui apposta vale come consenso al trattamento dei dati personali.





NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione .....				

#### AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. ....), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., il ..... 20.....



.....  
Firma del soggetto che autentica



**ALLEGATO C**  
(riferito all'articolo 17)

**Atto di deposito  
della dichiarazione di presentazione delle candidature**



Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,  
in qualità di .....

**deposita**

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nella circoscrizione elettorale di ....., la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente sig. ...., nato a ..... il ....., e della lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale denominata:  
.....

e contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:  
.....

La dichiarazione di presentazione delle candidature comprende N. .... fogli sottoscritti complessivamente da N. .... elettori.

**Designa**

quali delegati della lista:

il sig. ...., nato a ..... il .....,  
domiciliato in .....  
(telefono/e-mail .....),  
e il sig. ...., nato a ..... il .....,  
domiciliato in .....  
(telefono/e-mail .....).

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

**Atti allegati**

Al presente atto sono allegati:

- a) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero ..... dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il ..... 20.....

.....  
Firma

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ...., da me identificato .....

....., il ..... 20.....



.....  
Firma del soggetto che autentica

**RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI**

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ...., in qualità di ....., ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di presentazione delle candidature sopra indicata, composta di N. .... fogli contenenti le firme dei sottoscrittori con allegati i rispettivi certificati elettorali, unitamente al relativo atto di deposito corredato dei documenti sopra indicati. Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il ..... 20.....

.....  
Firma dell'incaricato

**ALLEGATO D**

(riferito all'articolo 18)

**Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni  
(ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)**

Il sottoscritto ....., nato a ....., il .....,  
in qualità di .....

**dichiara di presentare**

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il .....,  
nella circoscrizione elettorale di ....., il candidato alla carica di Presidente sig.  
....., nato a ..... il ....., e la lista  
circoscrizionale composta dai seguenti candidati alla carica di consigliere regionale:

N. d'ord.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita

La lista circoscrizionale ha la seguente denominazione: .....  
ed è contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto: .....

**Designa**

quali delegati della lista:

il sig. ...., nato a ..... il .....,  
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....),  
e il sig. ...., nato a ..... il .....,  
domiciliato in ..... (telefono/e-mail .....).

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i  
rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

**Atti allegati**

Al presente atto sono allegati:

- a) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero ..... dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il ..... 20.....

.....  
Firma

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ...., da me identificato .....

....., il ..... 20.....



.....  
Firma del soggetto che autentica

**RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI**

Il giorno ..... alle ore ....., il sig. ...., in qualità di ....., ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il ..... 20.....

.....  
Firma dell'incaricato

**ALLEGATO E**  
(riferito all'articolo 21, comma 5)

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV	
<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>1 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	<p>10 11</p> <p>12 13</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>10 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	
	<p>2 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		<p>11 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	
	<p>3 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		<p>12 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	
	<p>4 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		<p>13 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	
	<p>5 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		<p>B</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>14 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>
	<p>6 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		<p style="text-align: center;">C</p> <p style="text-align: center;">Nome e cognome del candidato presidente</p>	<p>15 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>
	<p>7 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	<p>16 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		
	<p>8 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	<p>17 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		
	<p>9 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>	<p>18 Voto di preferenza</p> <p>.....</p>		

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione con accanto, a destra, il nome e il cognome dei candidati stessi. Sulla destra del nome e cognome sono riprodotti, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste circoscrizionali collegate, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono la lista o le liste circoscrizionali collegate.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo dello stesso candidato alla carica di Presidente della Regione devono essere contenuti nel medesimo spazio. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Regione collegato a più di nove liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio; in questo caso, il numero dei contrassegni riprodotti nelle altre parti è pari al massimo al numero dei contrassegni della predetta coalizione.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.


In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I rettangoli più ampi contenenti il contrassegno o i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome degli stessi sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera a), efficace per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e la riga per l'espressione dell'eventuale voto di preferenza sono disposti, all'interno del più ampio rettangolo relativo al collegato candidato alla carica di Presidente della Regione, secondo l'ordine determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera b); secondo il medesimo ordine sono disposti anche i contrassegni dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Nel caso in cui vengano aggiunte eventuali parti successive, la scheda è piegata verticalmente in modo che le prime due parti ricadano sulla terza e sulla quarta e poi il tutto sulle due parti successive; dopodiché la scheda è piegata verticalmente a metà. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

.....  
(data della votazione)

CIRCOSCRIZIONE DI .....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Bollo  
della  
Sezione

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, è il seguente:

**Art. 37** disciplina del procedimento elettorale

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

**Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 23** modalità di presentazione delle liste circoscrizionali

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, nè inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

- Il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

**Art. 21** autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

**Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come da ultimo modificato dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 1/2006, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22/2006, è il seguente:

**Art. 6**

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione eletto-

rale comunale di cui all'articolo 4 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

#### **Nota all'articolo 15**

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 5.

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

##### **Art. 22** candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

#### **Note all'articolo 17**

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 38/2006, è il seguente:

##### **Art. 444** applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1 bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo e terzo comma, 600 quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al



pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

**Nota all'articolo 18**

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 5.

**Nota all'articolo 20**


- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 5.

**Nota all'articolo 25**

- Il simbolo di cui all'allegato A al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, è il seguente:

Allegato A

Accessibilità - Simbolo con figura e bordo bianco su fondo azzurro



**Nota all'articolo 29**

- Il testo dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come inserito dall'articolo 3 della legge 40/1979, è il seguente:

**Art. 32 bis**

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

**Nota all'articolo 46**

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 25** modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

**Nota all'articolo 54**

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 19** composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

**Note all'articolo 55**

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 26** attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.
5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.
6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 27** premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.
2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 54.

#### **Note all'articolo 56**

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 5.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 17/2007, vedi nota all'articolo 55.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 28** gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.

3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

#### **Nota all'articolo 57**

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 29** attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

#### **Nota all'articolo 63**

- Il testo dell'articolo 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è il seguente:

#### **Art. 9**

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

**Nota all'articolo 65**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

**Art. 31** utilizzo delle nuove tecnologie

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

**Nota all'articolo 84**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 13/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 3**

1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l'esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso.

2. *L'importo complessivo delle competenze da corrispondere ai gruppi consiliari è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero dei consiglieri regionali per il 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata dalla Camera dei deputati ai suoi componenti, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.*

3. *L'Ufficio di Presidenza suddivide l'importo complessivo di cui al comma 2:*

*a) per il 20 per cento tra i gruppi consiliari che comprendono componenti del genere sottorappresentato, in ragione del numero di componenti di tale genere;*

*b) per l'80 per cento tra tutti i gruppi consiliari in ragione del numero totale degli appartenenti a ogni gruppo.*

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

**Nota all'articolo 85**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 33/1992, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 1**

I Consiglieri regionali, entro sessanta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, *numeri 1) e 2)*, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Unitamente alle dichiarazioni di cui al precedente comma, i Consiglieri regionali sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Gli stessi Consiglieri sono tenuti, altresì, a presentare nei termini previsti le variazioni delle rispettive situazioni patrimoniali, ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

**Note all'articolo 91**

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 (Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l'anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 13** modifica dell'articolo 51 della legge regionale n. 20/1968 e dell'articolo 31 bis della legge regionale n. 22/1988

1. ABROGATO

2. All'articolo 31 bis della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, il comma 5 è abrogato.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 3** disposizioni in materia elettorale

1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali e referendarie obbligatorie a carico dell'Amministrazione regionale, anticipate dai Comuni e non rientranti in assegnazioni forfetarie, i Comuni devono presentare, entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'importo della spesa anticipata.

2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

3. ABROGATO

4. La Regione può provvedere all'automatizzazione, mediante l'impiego integrato di strumenti informatici e telematici, degli adempimenti collegati ai procedimenti elettorali e referendari di propria competenza.

## LAVORI PREPARATORI

**Progetto di legge n. 274**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 21 settembre 2007;

- assegnato alla V Commissione permanente in data 24 settembre 2007;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 16 e 25 ottobre 2007, e approvato, a maggioranza,

con modifiche, in quest'ultima seduta, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Brussa e, di minoranza, dei consiglieri Battellino, Ciriani e Pedicini;  
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 20 novembre 2007 e antimeridiana del 21 novembre 2007; legge approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in quest'ultima seduta;  
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/9808-07 dd. 11 dicembre 2007.

07\_52\_1\_LRE\_29

## **Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29**

### **Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana.**

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1** finalità

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità friulana.
2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l'uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.

### **Art. 2** principi

1. Con la presente legge la Regione concorre nell'ambito delle proprie competenze all'attuazione dei principi espressi:
  - a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
  - b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
  - c) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
  - d) dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
  - e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;
  - f) dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione Europea, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57.
2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).

### **Art. 3** territorio di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996.
2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori provinciali diversi può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.

### **Art. 4** rapporti con le altre comunità linguistiche

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell'istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni che valorizzano le diversità linguistiche e culturali.

### **Art. 5** uso della grafia ufficiale di lingua friulana

1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana quella definita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996.
2. La grafia della lingua friulana può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'ARLeF - Agjenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), d'intesa con le Università di Udine e di Trieste.
3. La Regione promuove e sostiene l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L'uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti nella grafia ufficiale.

#### CAPO II - USO PUBBLICO LINGUA FRIULANA

### **Art. 6** uso pubblico della lingua friulana

1. L'uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.
3. Quando un'istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3.
5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.
6. In nessun caso l'uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l'aggravio o il rallentamento degli stessi.
7. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

### **Art. 7** certificazione linguistica

1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.
2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.
3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell'ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'ARLeF promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.
5. L'elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, ed è aggiornato annualmente.
6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del com-

parto unico regionale, l'ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.

## **Art. 8** atti e informazioni di carattere generale

1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.
3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivi annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

## **Art. 9** organismi elettivi e collegiali

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all'articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.
2. Il comma 1 trova, altresì, applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.
3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.

## **Art. 10** cartellonistica in lingua friulana

1. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all'articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell'italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.
3. Nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall'articolo 11.
4. I soggetti di cui all'articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivi annuali, nell'ambito dei piani di politica linguistica di cui all'articolo 27.

## **Art. 11** toponomastica in lingua friulana

1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell'ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d'intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale, i soggetti di cui all'articolo 6 utilizzano entro l'area delimitata ai sensi dell'articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.
4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l'uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.
5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l'uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.

CAPO III - INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

## **Art. 12** lingua friulana ed educazione plurilingue

1. L'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana sono inseriti all'interno di un percorso educa-

tivo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.

**2.** Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 482/1999, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all'ordine e grado scolastico, tenendo conto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.

**3.** Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. L'opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all'inizio di ciascun anno scolastico.

## **Art. 13** coordinamento inter-istituzionale

**1.** La Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.

**2.** La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio.

**3.** La Regione collabora e stipula convenzioni per l'istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 482/1999.

**4.** È istituita la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni nell'attuazione della presente legge.

**5.** La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione.

## **Art. 14** ambito di applicazione nelle scuole

**1.** Nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3 individuano nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.

**2.** Con regolamento di attuazione emanato, sentito l'Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2006, n. 47 (Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche), definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all'articolo 12, comma 2. L'insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un'ora alla settimana per la durata dell'anno scolastico, nell'ambito della quota di flessibilità dell'autonomia scolastica.

**3.** Nella programmazione dell'insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull'apprendimento veicolare integrato delle lingue.

**4.** Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell'insegnamento della lingua friulana nell'ambito dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

## **Art. 15** sostegno finanziario alle scuole e verifica

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero delle ore d'insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana rilevate e comunicate dall'Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell'attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.

**2.** La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

**3.** L'ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli d'insegnamento della lingua friulana più avanzati, all'interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.

**4.** In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, l'ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo



modalità concordate, lo stato di applicazione dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.

5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell'insegnamento e dell'uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.

## **Art. 16** materiale didattico

1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l'insegnamento della e nella lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, elaborato secondo le linee indicate dall'ARLeF.

## **Art. 17** docenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, la Regione collabora con l'Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l'assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.

2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.

3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all'approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d'intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana.

5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l'Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l'accesso all'elenco di cui al comma 4 e per l'utilizzo del personale docente iscritto all'elenco medesimo.

## **Art. 18** interventi di promozione

1. La Regione realizza iniziative d'informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano d'introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.

2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative d'insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall'Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.

3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all'insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.

4. La Regione può sostenere l'insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all'articolo 3 comma 1.

5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all'estero.

6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.

## **Art. 19** insegnamento volontario della lingua friulana

1. Al fine di favorire l'apprendimento e l'uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l'attività di volontariato per l'insegnamento della lingua friulana.

2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l'ARLeF, il registro dei volontari per l'insegnamento della lingua friulana.

3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dall'ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l'uso della lingua friulana.

### CAPO IV - INTERVENTI NEL SETTORE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE

## **Art. 20** radio e televisione

1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.

2. Nel settore televisivo, la Regione sostiene la produzione e l'emissione di programmi in lingua friula-

na, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità d'inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti.

**3.** La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.

**4.** Nell'ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l'installazione di reti e di impianti per l'emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.

**5.** Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

## Art. 21 stampa e altre produzioni

**1.** La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un'informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.

**2.** La Regione, altresì, sostiene:

a) l'edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;

b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.

**3.** Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un'adeguata presenza della lingua friulana.

## Art. 22 internet e nuove tecnologie

**1.** La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l'uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.

**3.** La Regione favorisce, inoltre, l'uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all'articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.

**4.** Il sostegno regionale è subordinato all'uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall'ARLeF.

## Art. 23 regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione

**1.** Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo.

### CAPO V - INTERVENTI A FAVORE DELLE REALTÀ ASSOCIATIVE

## Art. 24 realtà associative

**1.** La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene l'attività dei soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ARLeF, con specifici finanziamenti, di entità proporzionata all'attività di ciascuno, determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.

**3.** La Regione riconosce alla Società Filologiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine - un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali.

### CAPO VI - PROGRAMMAZIONE

## Art. 25 piano generale di politica linguistica

**1.** Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire ai cittadini di lingua friulana l'esercizio dei diritti linguistici;

- b) promuovere l'uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
  - c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
  - d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell'istruzione;
  - e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.
2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivi alternativi.
  3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.
  4. Il PGPL è proposto dall'ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 26 piano delle priorità di intervento

1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell'anno.
2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie e quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di interventi.
3. Il Piano delle priorità di intervento è corredato dei relativi bandi e indica le procedure per la presentazione di progetti per i quali viene richiesto il finanziamento.
4. Al fine di garantire la trasparenza, al piano sono allegati anche i criteri di massima per la valutazione di progetti.

## Art. 27 piani di politica linguistica

1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivi da raggiungere annualmente nell'ambito di ogni area di intervento, con scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano stesso.
2. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi prevedono nei piani speciali di politica linguistica l'adeguamento progressivo dell'organizzazione e delle strutture tecniche per dare attuazione a quanto previsto nel Capo II.
3. L'approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.

### CAPO VII - ATTUAZIONE E VERIFICA

## Art. 28 ARLeF e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.
2. All'ARLeF compete in particolare:
  - a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
  - b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;
  - c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;
  - d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;
  - e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.
3. Per la definizione degli indirizzi di politica linguistica, l'ARLeF si avvale della Commissione per l'uso sociale della lingua friulana, nominata con decreto del Presidente della Regione.
4. La Commissione composta da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3, è istituita presso l'ARLeF con funzioni consultive e di proposta.

## Art. 29 clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d'attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall'ARLeF, rispon-

dono ai seguenti quesiti:

- a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;
- b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;
- c) quale è lo stato di applicazione dell'insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l'abilitazione all'insegnamento del friulano.

**3.** Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell'uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l'esercizio del diritto all'uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all'entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con le amministrazioni regionali, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;
- b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;
- c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell'insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l'apprendimento di altre discipline.

**4.** Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.

## **Art. 30** conferenza di verifica e di proposta

- 1.** Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l'attuazione della presente legge.
- 2.** Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all'attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell'ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell'Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all'articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
- 3.** L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell'ARLeF, stabilisce l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.

### CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

## **Art. 31** norme transitorie

- 1.** Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l'insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- 2.** Ai fini dell'articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996 e trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0178/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2 bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).

## **Art. 32** norme finali

- 1.** Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2.** Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell'incidenza dell'uso della lingua stessa nell'ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.

## Art. 33 abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 15/1996:
  - a) articolo 4;
  - b) articolo 11;
  - c) comma 2 dell'articolo 11 bis;
  - d) articolo 12;
  - e) comma 3 dell'articolo 13;
  - f) commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14;
  - g) articolo 27;
  - h) articolo 28.
2. Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
3. È abrogata la lettera c), del comma 66, dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).
4. Sono abrogati i commi 2 e 11 dell'articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativi della legge regionale 15/1996).
5. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo dell'articolo 6. della legge regionale 4/1999).

## Art. 34 norme finanziarie

1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:  
UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;  
UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all'attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della legge 482/1999 e del decreto legislativo 223/2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 dicembre 2007

ILLY

### NOTE

#### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della Costituzione è il seguente:

#### Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

- Il testo dell'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

#### Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

#### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato ai sensi della legge 7 aprile 2005, n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004), è il seguente:

#### Art. I - 3 obiettivi dell'Unione

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato

interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi.

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è il seguente:

**Art. 5** limitazione territoriale nella applicazione della legge

1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.

### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 15/1996, come sostituito dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998, e modificato dall'articolo 33 della presente legge, è il seguente:

**Art. 13** grafia ufficiale della lingua friulana

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;

b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».

3. ABROGATO

### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è il seguente:

**Art. 7**

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 7 dello Statuto speciale è il seguente:

**Art. 7**

La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

### **Note all'articolo 12**

- Il testo dell'articolo 4 della legge 482/1999 è il seguente:

**Art. 4**

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223, è il seguente:

**Art. 1**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: «legge» per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, è disciplinata dalle norme del presente articolo.
2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.
3. Spetta altresì alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.
4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, è riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalità della legge.

**Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'articolo 6 della legge 482/1999 è il seguente:

**Art. 6**

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

**Nota all'articolo 14**

- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 223/2002, vedi nota all'articolo 12.

**Nota all'articolo 17**

- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 223/2002, vedi nota all'articolo 12.

**Nota all'articolo 18**

- Per la legge 482/1999, vedi l'articolo 2.

**Nota all'articolo 31**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 80, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

**Art. 8** attività culturali

1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

2. La Regione:

- a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
- b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale a enti associativi e istituzionali che, disponendo di un'adeguata organizzazione, svolgono un'attività qualificata a livello regionale per la conservazione, diffusione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, e ne sostiene l'attività mediante specifiche sovvenzioni, il cui importo è determinato annualmente con disposizione della legge finanziaria regionale. Sono in tal senso riconosciuti i seguenti enti:
  1. Associazione Filologica Friulana G.I. Ascoli;
  2. Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
  3. Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine;
  4. Clape di culture Patrie dal Friul;
  5. Associazione culturale "la Grame";
  6. Radio Spazio 103;
  7. Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele.

2 bis. L'elenco dei soggetti di cui al comma 2, lettera b, può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale che, previa consultazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 21, si esprime sulla permanenza delle condizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni che vi compaiono, con eventuale esclusione di quelli per i quali tali condizioni siano venute meno, nonché sulle eventuali richieste di riconoscimento.

3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.

**Nota all'articolo 32**

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 15/1996, vedi nota all'articolo 3.

**Note all'articolo 33**

- Il testo dell'articolo 11 bis della legge regionale 15/1996, come inserito dall'articolo 124, comma 3, della legge regionale 13/1998, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 11 bis** Statuti degli Enti locali

1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

2. **ABROGATO**

- Per il testo dell'articolo 13 della legge 15/1996, vedi nota all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 15/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 17/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 14** uso della grafia ufficiale friulana

1. **ABROGATO**
2. **ABROGATO**
3. **ABROGATO**

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.

- La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 1999), reca: "Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale".

- Il testo del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001), come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 6** finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport

- omissis -

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;



b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) **ABROGATA**

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

- omissis -

- La rubrica dell'articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), reca: "Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane".

- La legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, reca: "Disposizioni in materia di istruzione e cultura".

#### LAVORI PREPARATORI

##### **Progetto di legge n. 174**

- d'iniziativa dei consiglieri Violino, Guerra, Franz e Follegot, presentato al Consiglio regionale il 25 novembre 2005;
- assegnato alla III Commissione permanente il 5 dicembre 2005 e riassegnato, ai sensi del nuovo Regolamento interno, alla VI Commissione permanente il 14 febbraio 2006;
- iniziato l'esame dalla VI Commissione permanente nella seduta del 19 settembre 2006 e proseguito nella seduta del 26 giugno 2007;

##### **Progetto di legge n. 249**

- d'iniziativa dei consiglieri Baiutti, Guerra, Violino e Zorzini, presentato al Consiglio regionale l'11 maggio 2007;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 7 giugno 2007;
- iniziato l'esame dalla VI Commissione permanente nella seduta del 26 giugno 2007;

##### **Progetto di legge n. 257**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 18 giugno 2007;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 18 giugno 2007;
- iniziato l'esame dalla VI Commissione permanente nella seduta del 26 giugno 2007;

##### **Progetto di legge n. 260**

- d'iniziativa del consigliere Blasoni, presentato al Consiglio regionale il 28 giugno 2007;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 3 luglio 2007;
- iniziato l'esame dalla VI Commissione permanente nella seduta del 10 luglio 2007;
- costituito, in data 26 giugno 2007, un Comitato ristretto composto dai consiglieri Blasoni, Ciani, Colussi, Franzil, Menis, Menosso, Molinaro, Violino e Zorzini, che, riunitosi nelle sedute del 3, 10, 13, 23 e 30 luglio 2007, ha elaborato un testo unificato;
- testo unificato esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 4, 5 e 6 settembre 2007 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, della consigliera Menosso e, di minoranza, dei consiglieri Camber, Ciani, Molinaro e Violino;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 ottobre 2007, antimeridiana e pomeridiana del 24 ottobre 2007, pomeridiane del 25 ottobre 2007 e del 21 novembre 2007, antimeridiane e pomeridiane del 22 novembre 2007 e del 23 novembre 2007, e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/9865 07 dd. 13 dicembre 2007.

07\_52\_1\_DPR\_398\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0398/Pres.**

DPR 361/2000, art. 7. Fondazione Isonzo - Monfalcone (GO).  
Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la domanda del 24 ottobre 2007, con cui il legale rappresentante della "Fondazione Isonzo" ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

**VISTI** l'atto costitutivo della Fondazione redatto il 10 ottobre 2007 e lo statuto ivi allegato;

**VISTO** il verbale di detta costituzione, a rogito dell'avv. Armenio Germano, notaio in Ronchi dei Legionari (Gorizia) del 10 ottobre 2007, rep. n. 63883, racc. n. 26763;

**VISTA** la consistenza patrimoniale della Fondazione che risulta di valore complessivo superiore ad Euro 800.000,00 e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;

**RISCONTRATA** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta fondazione;

**RITENUTO** che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della cultura;

**RICONOSCIUTA** pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta;

**VISTA** l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in particolare l'articolo 7;

**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

### DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Fondazione Isonzo", con sede a Monfalcone (GO), costituita il 10 ottobre 2007, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_398\_2\_ALL1

## Statuto della Fondazione "Isonzo" - Monfalcone (GO)

### Art. 1 costituzione - denominazione - sede

- 1.1. Con la denominazione di "ISONZO" è costituita in Provincia di Gorizia, una Fondazione.
- 1.2. La Fondazione ha sede principale in Monfalcone, viale Verdi n. 48 e sede secondaria in Ronchi dei Legionari, Androna Palmada n. 20.
- 1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro.
- 1.4. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

### Art. 2 finalità della Fondazione

- 2.1. La Fondazione ha come finalità la promozione dei valori della sinistra italiana ed europea.
- 2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:
  - a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed europea;
  - b) favorisce l'incontro fra tutti coloro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;
  - c) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può aderire;
  - d) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;
  - e) promuove la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.
- 2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

### Art. 3 attività strumentali, accessorie e connesse

- 3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:
  - a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati

necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;  
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;  
c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;  
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;  
e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

## Art. 4 patrimonio e proventi

**4.1.** Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore.
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

## Art. 5 fondo di gestione

**5.1.** Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

**5.2.** Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**5.3.** Non sarà disposta - sotto qualsiasi forma - la distribuzione degli utili.

## Art. 6 fondatore

**6.1.** Fondatore è: Democratici di Sinistra - Federazione di GORIZIA.

## Art. 7 organi

**7.1.** Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Indirizzo;
- b. il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Comitato Scientifico;
- g. i Comitati Tecnici;
- h. il Direttore Generale.

## Art. 8 il Consiglio di Indirizzo

**8.1.** Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

**8.2.** Ne fanno parte per espressa volontà del Fondatore, che all'uopo li nomina a vita:

Il sig. BISIACH MASSIMILIANO, nato a Gorizia (GO) il 12/03/1971 e residente in Gradisca d'Isonzo (GO), viale Trieste n. 100/A, Codice Fiscale BSCMSM71C12E098R;

La sig.ra DI TONDO ANNA, nata a Trani (BA) il 20/02/1937 e residente in Trieste (TS), via Giovanni Boccaccio n. 17, Codice Fiscale DTNNA37B60L328J;

Il sig. PARONITTI ROBERTO, nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il 20/05/1949 e residente in Staranzano (GO), via Roma n. 22/3, Codice Fiscale PRNRRT49E20H787H;

La sig.ra PERIN CRISTINA, nata a Cormons (GO) il 18/07/1969 e residente in Corno di Rosazzo (UD), via Bernardis n. 13, Codice Fiscale PRNCST69L58D014J;

Il sig. ROSIN GALDINO, nato a Ruda (UD) il 14/11/1949 e residente in San Canzian d'Isonzo (GO), via

Marco Polo n. 22 Codice Fiscale RSNGDN49S14H629B;

Il sig. ZORZENON PAOLO, nato a Gorizia (GO) il 04/06/1957 e residente in Monfalcone (GO), viale Verdi n. 50, Codice Fiscale ZRZPLA57H04E098F;

Il sig. ZORZIN FRANCO, nato a Ronchi dei Legionari (GO) il 05/03/1954 e residente in Ronchi dei Legionari (GO), via dei Granatieri n. 4/A, Codice Fiscale ZRFNC54C05H531S;

Il sig. ZUPPEL BRUNO MARIO, nato a Castel Dobra (I) il 01/02/1941 e residente in Farra d'Isonzo (GO), via Roma n. 31, Codice Fiscale ZPPBNM41B01C099N;

La sig.ra PORCARI BARBARA, nata a Monfalcone (GO) il 08/07/1971 e residente in Turriaco (GO), viale Gramsci n. 8, Codice Fiscale PRCBBR71L48F356Q, il quale viene nominato Presidente del Consiglio di Indirizzo per la durata di tre esercizi;

**8.3** In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle persone fisiche di cui al punto 8.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo con la maggioranza dei 7/8 (sette ottavi) dei Consiglieri in carica procederanno entro sessanta giorni alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo che, resterà a sua volta in carica a vita.

**8.4.** L'esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata con motivazione insindacabile dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L'esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera.

**8.5.** Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

- a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;
- b) nominare, il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
- f) approvare il Bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente € 250.000,00.- (duecentocinquantamila/00);

**8.6.** Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno due dei membri, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

**8.7.** Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

**8.8.** Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie per le quali è necessaria la maggioranza dei 7/8 (sette ottavi).

**8.9.** Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

## Art. 9 il Presidente del Consiglio di Indirizzo

**9.1.** Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nominato dal Fondatore, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

**9.2.** Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:

- a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio d'Amministrazione;
- b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi;

## Art. 10 il Consiglio di Amministrazione

**10.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da cinque a diciannove membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo

**10.2.** I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte del Consiglio di Indirizzo a maggioranza 7/8 (sette ottavi), e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

**10.3.** In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla sua sostituzione.

**10.4.** Il Consiglio di Amministrazione salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) approva la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio d'Indirizzo;
- b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
- c) predispose il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- d) approva il regolamento della Fondazione;
- e) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'esercizio dei relativi adempimenti;
- f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;
- g) predispose e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;
- h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
- i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;
- j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;
- k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;
- l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- m) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;
- n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

**10.5.** Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti;

## **Art. 11** convocazione e deliberazioni del Consiglio

**11.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

**11.2.** La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita con almeno sei giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

**11.3.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

**11.4.** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

**11.5.** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

## **Art. 12** il Presidente del Consiglio di Amministrazione

**12.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

**12.2.** Vi è incompatibilità fra la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**12.3.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

**12.4.** Il Presidente, inoltre:

- a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all'esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura, coordinandosi con il Presidente del Consiglio di Indirizzo, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- c) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;
- d) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

### **Art. 13** il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

**13.1.** Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

### **Art. 14** il Collegio dei Revisori dei Conti

**14.1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra professori universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche, tra gli iscritti all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, tra dottori commercialisti o avvocati con almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo albo professionale. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del Presidente, scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili da almeno cinque anni.

**14.2.** Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

**14.3.** Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

**14.4.** I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

**14.5.** La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

### **Art. 15** il Comitato Scientifico

**15.1.** Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

**15.2.** Il Comitato Scientifico resterà in carica per cinque anni;

**15.3.** Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

**15.4.** Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

### **Art. 16** i Comitati Tecnici

**16.1.** Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire uno o più comitati Tecnici determinandone il numero dei componenti e le funzioni.

**16.2.** I Comitati Tecnici resteranno in carica per tre anni;

**16.3.** I Comitati Tecnici avranno il compito di sviluppare progetti di valorizzazione e organizzazione delle risorse territoriali, potranno inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente su specifici temi.

**16.4.** Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono partecipare ai lavori dei Comitati Tecnici.

### **Art. 17** il Direttore generale

**17.1.** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

**17.2.** Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 18** Commissioni Consultive

**18.1.** Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avallarsi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

### **Art. 19** emolumenti

**19.1.** Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo di amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l'Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

### **Art. 20** esercizio - scritture contabili - bilancio

**20.1.** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

**20.2.** La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

**20.3.** Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

## **Art. 21** norma finale e devoluzione del patrimonio

**21.1.** La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di 7/8 (sette ottavi) dei suoi componenti.

**20.2.** Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

## **Art. 22** rinvio

**22.1.** Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DPR\_400\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0400/Pres.**

Articolo 22, LR 16 aprile 1999, n. 7 - Iscrizione a bilancio dei fondi erogati dallo Stato in base alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco del 5 novembre 2007.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n.326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

**VISTI** la determinazione del 5 novembre 2007 dell' Agenzia italiana del farmaco che dispone, a favore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il pagamento di euro 78.777,00 ai fini del ripiano dell'eccedenza di spesa farmaceutica del medicinale per uso umano "Erbitux", classificato in fascia di rimborsabilità e l'avviso d'incasso n. 43118 dd. 28/11/2007;

**RAVVISATA** l'opportunità di iscrivere nel bilancio regionale tale somma;

**VERIFICATO** che nello stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 esistono già le appropriate unità previsionali di base e che nel documento tecnico allegato ai predetti bilanci già esistono gli appropriati capitoli di entrata e di spesa ove far affluire le predette risorse;

**VISTO** l'art. 22, comma 1, legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

**VISTA** la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

### **DECRETA**

**1.** Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è iscritto lo stanziamento di euro 78.777,00 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.429, con riferimento al capitolo 394 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

**2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è iscritto lo stanziamento di euro 78.777,00 per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.310.1.220, con riferimento al capitolo 4369 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_403\_1\_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0403/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Amici di San Giovanni" - Trieste. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la domanda del 3 dicembre 2007 con cui il Presidente della "Associazione Amici di San Giovanni", con sede a Trieste, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

**VISTO** l'atto costitutivo dell'Associazione e lo statuto ivi allegato;

**VISTO** il verbale di detta costituzione, a rogito dell'avv. Furio Dei Rossi, notaio in Trieste, del 16 ottobre 2007, rep. n. 92667, racc. n. 23929, ivi registrato il 29 ottobre 2007, al n. 7291 serie 1T;

**VISTA** la consistenza patrimoniale dell'Associazione che risulta pari ad un valore complessivo di Euro 30.000,00 e ritenuta adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;

**RISCONTRATA** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

**RITENUTO** che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano l'Associazione come istituzione nel settore delle attività sportive e ricreative;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità di accogliere la richiesta;

**VISTA** l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in particolare l'articolo 7;

**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

### DECRETA

**1.** È approvato lo statuto della "Associazione Amici di San Giovanni", con sede a Trieste, costituita il 16 ottobre 2007, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**2.** L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_403\_2\_ALL1

## Statuto della "Associazione Amici di San Giovanni" - Trieste

### Art. 1 costituzione

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e segg. del codice civile una Associazione denominata "Associazione Amici di San Giovanni".

### Art. 2 sede

L'associazione ha sede in Trieste.

### Art. 3 scopi

L'Associazione non persegue fini di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

Scopi dell'Associazione sono:

- promozione dell'attività sportiva, ricreativa ed educativa, rivolta ai giovani, nella città di Trieste e in particolare nel rione di San Giovanni;
- diffusione della cultura dello sport come veicolo della crescita morale e psico-fisica dell'individuo;
- supporto alla realizzazione di iniziative rivolte al mantenimento della forma fisica nella terza età, quali corsi di ginnastica dolce per anziani.

L'Associazione può svolgere in via diretta o indiretta, ogni attività - anche commerciale ed accessoria



- strumentale al perseguimento delle finalità statutarie con le modalità definite dal Consiglio Direttivo. Per il perseguimento degli scopi di cui ai punti sopra indicati, l'Associazione si propone di costruire una palestra polifunzionale nel rione di San Giovanni a Trieste e di gestirla unitamente ad eventuali altri impianti sportivi.

#### **Art. 4** durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

#### **Art. 5** categorie di soci

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Atto costitutivo e che hanno versato una quota parte del patrimonio iniziale dell'associazione;
- b) soci ordinari: sono tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- c) soci sostenitori: sono quei soci che partecipano all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

#### **Art. 6** ammissione dei soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata che, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutarie e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie: l'età minima per essere ammesso a socio è di anni 18.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e di almeno tre (3) soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.

#### **Art. 7** quota associativa

I soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa stabilita per il primo anno è di euro 6.000,00, pari alla quota versata dai soci fondatori al momento della costituzione dell'associazione.

La qualifica di socio nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivocabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

#### **Art. 8** diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere rapporti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animino l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a

determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal consiglio direttivo.

## Art. 9 perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo del singolo socio si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali, all'associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e ratificate dall'Assemblea. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

## Art. 10 patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risultante dall'Atto costitutivo;
- b) dalle quote associative;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che, sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo Patrimonio, con gli utili derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi, con le erogazioni liberali, ed in via eccezionale con le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio.

## Art. 11 organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente dell'associazione
- d) il Vice Presidente dell'associazione
- e) il Segretario
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può essere delegato da altro socio con delega sottoscritta. Si può essere delegati da un solo socio.

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso personale a ciascuno dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che ne venga fatta richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;

- regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- elegge il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei conti;
- tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle e su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge e/o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare su:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'associazione
- c) ogni questione ad essa spettante in base alla legge e/o allo statuto.

In riferimento al punto a), l'assetto organizzativo non potrà essere modificato per i primi due mandati (6 anni).

L'Assemblea dei soci viene convocata in prima e seconda convocazione.

In prima convocazione è valida qualora sia presente la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina il segretario dell'Assemblea stessa.

### **Art. 13 Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati: per i primi due mandati dalla costituzione, attesa la necessità di garantire continuità al lavoro necessario per la costruzione della palestra, i cinque soci fondatori saranno consiglieri di diritto mentre gli altri eventuali due consiglieri verranno nominati dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o decesso i soci fondatori rimanenti nominano, fra i soci ordinari, tanti consiglieri quanti servono a ripristinare la completezza del Consiglio.

### **Art. 14 poteri di gestione del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi, predispone eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- b) redige il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- c) delibera sull'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- e) predispone le modifiche allo Statuto e le sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge. La modifica dell'art. 13, così come la modifica del presente articolo, dovrà essere deliberata all'unanimità. È esclusa ogni modifica riguardante il fine consacrato nell'art. 3 del presente Statuto, salvo che si tratti di ampliare, previa delibera unanime dei consiglieri, la gamma delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo.

Il Consiglio può provvisoriamente delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, salvo ratifica del Consiglio sui suoi atti.

### **Art. 15 convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta oppure inviato via posta elettronica (e-mail) almeno dieci giorni prima a della data della riunione. In caso d'urgenza è consentita la convocazione telefonica, via sms oppure e-mail.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio o del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, da un membro designato dal Consiglio stesso all'inizio della riunione.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

## Art. 16 Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più dei consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del segretario;
- e) stabilisce le iniziative da intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo;
- f) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

## Art. 17 Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

## Art. 18 Segretario-Tesoriere

Il segretario è scelto dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive del Presidente.

Egli è responsabile della consistenza della cassa e banca e deve riferire periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

## Art. 19 Revisori dei conti

Il controllo contabile potrà essere effettuato o da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, almeno uno dei quali deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, o da un Revisore unico scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'Associazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

## Art. 20 gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

È facoltà del Consiglio Direttivo, tuttavia, stabilire eventuali compensi in ragione dell'attività svolta dai singoli membri degli organi sociali.

## Art. 21 esercizi sociali - bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

È fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte da disposizioni di legge.

Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 22 scioglimento

L'Associazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 Codice Civile.

In caso di estinzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno

scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni dell'Associazione, al netto delle passività, devono essere devoluti, su precisa indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, nel seguente modo :

- restituzione ai soci fondatori della quota da ciascuno versata per la costituzione dall'Associazione;
- nei modi previsti da leggi e norme in vigore al momento.

### **Art. 23** rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DPR\_404\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2007, n. 0404/Pres.**

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Società Nautica Tavoloni" - Monfalcone. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la domanda del 15 marzo 2007, successivamente integrata con nota del 27 ottobre 2007, con cui il Presidente dell'associazione "Società Nautica Tavoloni", con sede a Monfalcone (Gorizia), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

**VISTO** lo statuto dell'associazione come da ultimo approvato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 30 gennaio 2005;

**VISTO** il verbale di detta assemblea depositato nei rogiti del dott. Pietro Zotti, notaio in Monfalcone (Gorizia) del 16 ottobre 2007, rep. n. 72165, racc. n. 10802, ivi registrato il 25 ottobre 2007, al n. 2681 serie 1T;

**VISTA** la consistenza patrimoniale dell'associazione che risulta pari ad un valore complessivo superiore ad Euro 100.000,00 e ritenutala pertanto adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;

**RISCONTRATA** la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta associazione;

**RITENUTO** che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione nel settore delle attività sportive;

**RICONOSCIUTA** l'opportunità di accogliere la richiesta;

**VISTA** l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed in particolare l'articolo 7;

**VISTI** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

### **DECRETA**

**1.** È approvato lo statuto dell'associazione "Società Nautica Tavoloni", con sede a Monfalcone (GO), deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 30 gennaio 2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

**2.** L'associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

**3.** Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_404\_2\_ALL1

## **Statuto della "Società nautica Tavoloni - Associazione sportiva dilettantistica" - Monfalcone.**

### **Art. 1** costituzione e scopo della società

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro denominata "SOCIETÀ NAUTICA

TAVOLONI - associazione sportiva dilettantistica" con sede in Monfalcone, via Consiglio d'Europa n. 94 - cap. 34074.

## Art. 2 stemma distintivo

È costituito da un guidone triangolare, fondo azzurro a strisce bianche, con raffigurato uno spinnaker rosso con la sigla S.N.T., e di seguito la scritta Monfalcone.

## Art. 3 scopi e finalità

L'Associazione sportiva:

- a) Ha lo scopo di promuovere e sostenere la pratica della vela, la nautica da diporto e le attività sportive e ricreative collegate, suscitare ed interpretare le aspirazioni dei propri soci, assicurare alle diverse istanze razionale e funzionale riconoscimento;
- b) Si impegna a rispettare ed osservare le norme del CONI nonché lo statuto ed il regolamento della FIV, Federazione Italiana Vela, a cui è affiliata, ed opera in conformità alle leggi nazionali e regionali sull'associazionismo sportivo, collaborando con le forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
- c) Concorre alla salvaguardia ed allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità;
- d) Organizza attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive ed in particolare della vela;
- e) L'Associazione potrà svolgere a vantaggio esclusivo dei soci tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, e titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, tornei e giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché la gestione di immobili, ormeggi, servizi e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- f) Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative nonché attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni, iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- g) L'Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci;
- h) L'Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## Art. 4 durata

La vita della società decorre dalla data di costituzione fino all'anno 2100 salvo proroghe o scioglimento anticipato.

## Art. 5 composizione della società

Possono far parte della Società tutte le persone in possesso dei requisiti morali richiesti dal buon nome della Società stessa.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie (Nel testo Soci):

- 1) Soci Fondatori.
- 2) Soci Onorari.
- 3) Soci Effettivi.

I Soci Fondatori sono quelli iscritti nel periodo della costituzione della Società (fino al n. 110 incluso).

I Soci Onorari sono quelli proposti dal C.D. ed accettati dall'Assemblea.

I Soci effettivi sono suddivisi in: Soci Ordinari, Soci Juniores, Soci Cadetti, Soci Seniores Atleti.

Allo scadere dei limiti di categoria, i Soci Cadetti passano automaticamente alla categoria superiore, mentre i Soci Juniores passano automaticamente alle categorie di Soci Seniores Atleti o Soci Ordinari. In quest'ultimo caso non devono corrispondere il contributo d'iscrizione ma solo la quota di partecipazione all'acquisto dei beni immobili della Società.

I Soci Juniores Cadetti e Seniores Atleti sono quelli che svolgono attività sportive esclusivamente per conto della S.N.T., non hanno diritto ad un posto barca in mare.

## Art. 6 norme per l'ammissione

Per l'ammissione a far parte della Società in qualità di Socio, il Candidato dovrà presentare domanda su apposito modulo allegando una foto formato tessera.

La domanda dovrà essere controfirmata da due Soci proponenti in qualità di garanti, non legati da vincoli di parentela con il candidato.

Il C.D. deciderà sull'ammissione del nuovo Socio, senza la necessità di motivare la eventuale decisione negativa. La qualifica di Socio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accettata la domanda dal C.D. e si intende a tempo indeterminato.

## **Art. 7** diritti dei soci

I Soci, fatto salvo quanto previsto nell'art.5, hanno diritto di:

- 1) usufruire della sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento;
- 2) tenere, semprechè sussista la disponibilità di spazio, la propria imbarcazione nello specchio d'acqua come pure sui terreni riservati alla Società, secondo le norme e le modalità fissate dal Regolamento;
- 3) usufruire delle imbarcazioni sociali in conformità alle norme dettate dal Regolamento;
- 4) intervenire alle Assemblee ed esercitare, se hanno compiuto 18 anni e se in regola con i pagamenti previsti il diritto di voto;
- 5) ricoprire cariche sociali, ad esclusione dei Soci Juniores e Cadetti;
- 6) iscrivere la propria imbarcazione alla Società, issare il guidone sociale e fregiarsi del distintivo sociale;
- 7) tenere, sotto gli auspici della Società, e previo consenso del C.D., letture, conferenze, proiezioni od altre manifestazioni di argomento marinaro.

## **Art. 8** doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di:

- 1) uniformarsi alle decisioni assembleari, alle norme statutarie ed a quelle del Regolamento nonché di rispettare le disposizioni degli organi direttivi;
- 2) collaborare al bene della Società;
- 3) accettare incarichi sociali, cui fossero chiamati dagli organi della Società, salvo comprovate cause di impedimento.
- 4) comportarsi secondo le comuni norme di educazione, correttezza e lealtà sia nei confronti dei Soci che della Società.

## **Art. 9** canoni, contributi e quote

Con l'iscrizione alla Società i Soci sono obbligati a pagare puntualmente quanto stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del C.D. Ad ogni Socio compete il pagamento di:

- 1) contributo di iscrizione, solamente per l'appartenenza alla Società in qualità di Socio;
- 2) canone annuale;
- 3) ulteriore canone per i Soci con posto barca;
- 4) contributo per gli impianti relativi alle opere marinarie, commisurate alla larghezza della barca, da versare all'assegnazione del posto barca;
- 5) quota di partecipazione all'acquisto di beni immobili della Società.

I Soci Juniores, Cadetti e Seniores Atleti, sono tenuti al pagamento del solo canone annuale.

## **Art. 10** dimissioni e radiazioni per morosità

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al C.D. ed avranno decorrenza dalla data di accettazione della stessa.

Il dimissionario perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio.

Al Socio dimissionario o espulso verrà reso, in funzione della valutazione per l'anno in corso, quanto lo stesso ha versato, come contributo per gli impianti relativi alle opere marinarie.

Al Socio dimissionario o espulso verrà integralmente resa la quota di partecipazione all'acquisto di beni immobili, di cui al punto 5) dell'art. 9.

Le somme potranno essere restituite in tempi tecnicamente brevi se la Società ha fondo cassa restituzione attivo, altrimenti si dovrà attendere il subentro di un nuovo Socio.

Non sono comprese nelle restituzioni, le somme relative ai punti 1) e 2) dell'art.9. Per le somme di cui al punto 3) del medesimo articolo, verranno restituite solo quelle relative ai quadrimestri non goduti.

Al termine dell'anno sociale i Soci che non avessero provveduto ai pagamenti previsti, saranno passibili di radiazione per morosità, previo avviso da parte del C.D. all'interessato, mediante raccomandata A.R.

Il Socio espulso per morosità non potrà essere più riammesso.

Le dimissioni o l'espulsione per morosità non esimono il Socio dal pagamento di quanto dovuto alla Società.

## **Art. 11** provvedimenti disciplinari, ricorsi

I Soci, secondo i casi determinati dal presente articolo, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) ammonizione;
- 2) sospensione temporanea;

3) espulsione;

L'ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari ed è deliberata dal C.D.

La sospensione temporanea viene inflitta per mancanze più gravi ed è deliberata dal C.D.

L'espulsione viene inflitta per indegnità o per atti gravemente lesivi nei confronti dei Soci oppure di grave danno per l'ordine e gli interessati della Società. È deliberata dal C.D. e ratificata dall'Assemblea.

L'espulsione non esime l'interessato dagli obblighi contratti verso la Società fino al giorno della ratifica del provvedimento.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione non possono essere adottati senza aver prima sentito l'interessato, il quale potrà in ogni caso presentare opposizione al Collegio dei Probiviri. Nella vertenza potrà farsi assistere da uno o due Soci. Termine per l'opposizione è di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni dal ricevimento dell'opposizione, fisserà una seduta conclusiva invitando gli interessati. La mancata comparizione dell'interessato senza giustificato motivo, costituirà per il Collegio dei Probiviri ulteriore elemento di valutazione al fine delle decisioni.

Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in pendenza della decisione del Collegio dei Probiviri.

I provvedimenti disciplinari verranno affissi per estratto, a cura del C.D., all'albo sociale per la durata di quindici giorni.

## Art. 12 organi della Società

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio Sindacale dei Revisori dei Conti;
- 4) il Collegio dei Probiviri;

## Art. 13 Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Società.

L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del C.D. in carica, entro il mese di gennaio.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del C.D. in carica o su richiesta di almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla decisione o richiesta di convocazione, con gli stessi termini e modalità d'invito delle Assemblee Ordinarie. Queste vengono convocate mediante invito, scritto recante l'ordine del giorno, da far pervenire ai Soci, tramite posta ordinaria, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo quanto previsto dall'art.24.

Possono prendere parte attiva alle Assemblee tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con i pagamenti previsti.

Non sono ammesse deleghe.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, rimanendo inalterato ed obbligatorio lo stesso ordine del giorno.

Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice di voti, salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 24.

Se elettiva di organi sociali, l'Assemblea è presieduta da un Presidente, coadiuvato da un Segretario e da 3 Scrutatori, eletti dall'Assemblea stessa e scelti fra i Soci non candidati. Se non elettiva di organi sociali, gli scrutatori non sono necessari. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori.

Le Assemblee sono chiamate a:

- nominare eventuali Soci Onorari;
- apportare modifiche allo Statuto;
- eleggere il C.D., i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri;
- approvare il bilancio economico consuntivo e la relazione sull'attività svolta, nonché il bilancio preventivo;
- approvare le spese straordinarie che il C.D. ha programmato. Sono considerate tali quelle che esulano dal bilancio preventivo;
- approvare le variazioni dei canoni sociali, dei contributi e delle quote, su proposta del C.D.;
- nominare il Comitato Liquidatore, in caso di scioglimento della Società (art. 23).

## Art. 14 Consiglio Direttivo

La Società è retta da un C.D., composto da 11 membri che vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza di voti e restano in carica per due anni, e comunque fino a nuove elezioni, a partire dall'anno 1994.

Il C.D. è formato dal:



- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Responsabile Sportivo;
- Responsabile Mare;
- Responsabile Sede;
- 4 Consiglieri.

Nella prima seduta il nuovo C.D. elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Sportivo, il Responsabile Mare, il Responsabile Sede.

Su richiesta motivata del Presidente o di almeno 5 consiglieri, presentata in seduta di C.D., devono essere messe all'ordine del giorno della successiva riunione, le elezioni di verifica delle cariche sociali oggetto della richiesta, esclusa quella del Presidente.

Le sedute del C.D. sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a sei.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti.

Qualora un membro del C.D. dovesse rinunciare all'incarico oppure rimanesse assente per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dovrà essere sostituito a cura del C.D. con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.

Nei casi di dimissioni motivate del Presidente, ed impossibilità entro 30 giorni di eleggerne un altro nell'ambito del C.D., o di dimissioni contestuali di almeno 5 membri del C.D. con motivazione comune di obiezione nei confronti della gestione del C.D. stesso, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per nuove elezioni, nel caso in cui manchino più di 90 giorni al termine del mandato del C.D.

Il C.D. provvede a:

- compilare il bilancio preventivo ed il programma di attività annuali da sottoporre all'Assemblea, ivi comprese le eventuali variazioni dei canoni sociali, del contributo d'iscrizione, del contributo per le opere marinarie, e della quota di partecipazione all'acquisto di beni immobili;
- compilare il bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie da sottoporre all'Assemblea;
- indire la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e curare che le delibere delle stesse siano eseguite;
- sottoporre all'Assemblea eventuali proposte di modifica dello Statuto;
- curare la gestione ordinaria della Società nonché la straordinaria, preventivamente approvata dall'Assemblea salvo casi di comprovata necessità ed urgenza;
- costituire commissioni per lo studio di particolari problemi o per lo svolgimento di particolari attività;
- deliberare provvedimenti disciplinari a carico dei Soci nei limiti e con le modalità previste;
- promuovere la formazione del Comitato Elettorale;
- redigere o modificare il Regolamento;
- deliberare sulle domande di ammissione a Socio, sulle dimissioni dei soci e sui provvedimenti di radiazione dalla Società;
- curare i rapporti e le relazioni con i terzi.

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi, convoca e dirige le sedute del C.D., firma la corrispondenza e gli atti sociali.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare il C.D. almeno una volta al mese. Di ogni seduta dovrà essere redatto un verbale da iscriverne nell'apposito "Registro dei Verbali" a cura del Segretario.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nella carica, con tutti i suoi poteri, in caso di assenza, impedimenti o dimissioni, con i limiti temporali sopraddetti.

È compito del Segretario predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni del C.D. e nelle Assemblee, nonché assolvere ad ogni altro incarico affidatogli dal C.D. Esso provvede, per la parte di sua competenza, a quanto previsto dal Regolamento.

Ha la firma per gli atti delegatigli dal Presidente.

Al Tesoriere compete l'amministrazione contabile della Società. Provvede alla riscossione dei crediti e all'effettuazione dei pagamenti.

La riscossione ed i pagamenti saranno effettuati tramite conto corrente bancario o postale intestato alla Società. I pagamenti sono effettuati a riscontro di regolari fatture o ricevute liberatorie intestate alla Società.

È compito del Tesoriere firmare tutti i documenti contabili.

Esso provvede, per la parte di sua competenza, a quant'altro previsto dal Regolamento.

I compiti del Responsabile Sportivo, Mare e Sede sono specificati nel Regolamento.

È fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Gli incarichi degli amministratori sono gratuiti.

## **Art. 15** Collegio sindacale dei Revisori dei conti

È composto da tre membri più un supplente, eletti dall'Assemblea e resta in carica due anni.

Nella prima seduta il nuovo Collegio dei Revisori elegge fra i propri componenti il Presidente che lo convoca e lo presiede. I Revisori hanno la facoltà di assistere alle sedute del C.D., senza diritto di voto. I Revisori esercitano la vigilanza sui fatti amministrativi della Società ed accertano la regolarità della tenuta della contabilità sociale, rendendosi garanti della veridicità del bilancio annuale, con apposito verbale allegato.

Verificano, almeno ogni due mesi, la consistenza di cassa. I parenti affini fino al secondo grado dei componenti del C.D. non possono far parte del Collegio dei Revisori.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Revisori, lo stesso viene integrato col supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.

Fino all'espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il componente effettivo più anziano di età.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, di un componente si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione col supplente. In caso di impossibilità a procedere, per un numero maggiore di assenze, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile.

## **Art. 16** Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri più un supplente, eletti dall'Assemblea e resta in carica due anni. I Probiviri non possono ricoprire altre cariche sociali, devono aver compiuto il trentesimo anno di età ed aver un'anzianità sociale di almeno quattro anni o comprovate capacità professionali.

Nella prima seduta il Collegio dei Probiviri elegge fra i propri componenti il Presidente che lo convoca e lo presiede.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere sui reclami dei Soci avversi a provvedimenti disciplinari del C.D. sulle controversie fra i Soci. Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio, le decisioni e le deliberazioni verranno prese, senza che sia ammesso il suo voto e la sua presenza, dai due membri restanti più il supplente.

Il Collegio dei Probiviri curerà affinché a ciascuna delle parti in causa sia stata data la possibilità di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore.

Il C.D. è tenuto ad applicare le delibere del Collegio dei Probiviri.

Al Collegio dei Probiviri spetta inoltre il compito di vigilare sulla osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

In occasione di Assemblee Straordinarie, per nuove elezioni nei casi previsti dall'art.14, è facoltà del Collegio chiedere che venga messa all'ordine del giorno la durata del nuovo C.D., nel caso in cui sia prossimo il termine entro cui si sarebbero dovute svolgere le ordinarie elezioni.

Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia giudizi inappellabili.

Il rifiuto di sottostare al giudizio del Collegio dei Probiviri nelle questioni anzidette, comporta l'espulsione dalla Società.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, del Presidente del Collegio dei Probiviri, lo stesso viene integrato col supplente e, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente.

Fino all'espletamento della suddetta integrazione, fungerà da Presidente il componente effettivo più anziano di età.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, di un componente, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione col supplente. In caso di impossibilità a procedere, per un numero maggiore di assenze, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile.

## **Art. 17** elezioni delle cariche sociali

Durante l'Assemblea dei Soci l'elezione avviene con scheda individuale segreta.

Non sono ammesse deleghe. Ogni Socio potrà votare 11 Soci per il C.D., 4 per il Collegio dei Revisori, 4 per il Collegio dei Probiviri.

In caso di parità di voti verrà nominato il Socio con maggiore anzianità societaria. I Soci dovranno comunicare la propria candidatura per iscritto, solo per una carica, e tale richiesta dovrà pervenire presso la segreteria della Società, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

## **Art. 18** Comitato Elettorale

Il Comitato Elettorale dovrà essere costituito a cura del C.D. 45 giorni prima delle elezioni e sarà formato da 5 Soci.

Detto comitato avrà il compito di provvedere ad organizzare quanto è necessario per lo svolgimento delle elezioni stesse.

### **Art. 19 controversie**

Le controversie tra i Soci, nell'ambito della Società stessa, di qualsiasi natura, sono definite dal Collegio dei Probiviri.

I Soci si impegnano alla rinuncia e a qualsiasi intervento presso i competenti Organi Federali e la Magistratura.

Il non rispetto di tale impegno comporta l'automatica espulsione dalla Società.

### **Art. 20 interpretazione dello Statuto**

In caso di controversie sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente della Società inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l'interpretazione corretta, e i Soci e gli Organi Sociali dovranno attenersi.

### **Art. 21 anno sociale**

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

### **Art. 22 Regolamento interno**

Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto sono fissate da apposito regolamento emanato dal C.D. ed i Soci hanno l'obbligo di attenersi strettamente.

Le modifiche al Regolamento, approvate dal C.D., verranno portate immediatamente all'attenzione dei Soci, mediante affissione negli appositi spazi, e diverranno esecutive 60 (sessanta) giorni dopo la data d'affissione.

### **Art. 23 scioglimento della società**

Lo scioglimento della Società potrà essere deciso dall'Assemblea, a voto segreto, a maggioranza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà un comitato liquidatore con l'incarico di eseguire le delibere dell'Assemblea stessa. Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ai fini sportivi.

### **Art. 24 modifiche allo Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea purché il testo delle proposte di modifica sia incluso nell'ordine del giorno di convocazione, spedito ai Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. Un decimo o più Soci potranno richiedere che vengano inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea proposte di modifica del presente Statuto.

Per deliberazioni di modifiche statutarie assunte in seconda convocazione, dovrà essere presente almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DPR\_406\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2007, n. 0406/Pres.**

LR 19/2003, art. 19. Ipab "Fondazione Cesare e Agnese Carnera" - Sequals (PN) - Depubblicizzazione e trasformazione in fondazione di diritto privato.

#### **IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali del 17 maggio 1978, n. 33, la Fondazione "Cesare e Agnese Carnera" è stata eretta in Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza e ne è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali del 18 giugno 2001, n. 15;

**VISTA** la deliberazione n. 12 del 6 dicembre 2006, con cui il Consiglio di Amministrazione della citata Istituzione ha espresso la volontà di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

**VISTA** la deliberazione n. 11 dell'11 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della futura Fondazione di diritto privato;

**VISTA** la domanda del 17 ottobre 2007, con la quale il Presidente della Fondazione "Cesare e Agnese Carnera", Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza, con sede a Sequals (PN), ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima;

**VISTA** la documentazione relativa alla provenienza e alla consistenza del patrimonio dell'Istituzione;  
**ACCERTATO**, sulla base dei documenti prodotti, che l'Istituzione in parola, rientra nella previsione dell'art. 19, 1° comma lettere b) e c) della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, in quanto istituzione assistenziale promossa ed amministrata da privati, come risulta, in particolare, dagli articoli 1 e 7 dello Statuto sociale;

**RISCONTRATA** la conformità alle norme di legge del nuovo Statuto;

**VISTO** il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali con nota n. 17734/1.3.18 dell'8 novembre 2007;

**VISTI** gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni d'attuazione, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e il Capo IV della citata Legge Regionale n. 19/2003;

**VISTI** gli articoli 5, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

**VISTI** l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

#### DECRETA

1. L'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza Fondazione "Cesare e Agnese Carnera", con sede a Sequals (PN), è depubblicizzata ed è trasformata in Fondazione di diritto privato.
2. È approvato il nuovo Statuto di detta Fondazione, integrato dall'elenco dei beni di proprietà della medesima, nei testi che vengono allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali.
3. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
4. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_406\_2\_ALL1

## Statuto della Fondazione Cesare e Agnese Carnera - Sequals

### PREMESSA

La Fondazione è sorta sulla base del testamento olografo della signora Agnese Del Turco vedova Carnera del 12 gennaio 1977 con il quale sono stati destinati beni immobiliari e mobiliari a beneficio delle persone anziane, in particolare di quelle residenti nel Comune di Sequals. Con decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali del 17 maggio 1978 n. 33 la Fondazione è stata eretta in istituzione pubblica di assistenza ed è stato approvato il relativo Statuto, le cui modifiche sono state approvate con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali del 18 giugno 2001 n. 15.

A sensi dell'art. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 19 e successive modificazioni la Fondazione è stata trasformata in persona giuridica di diritto privato non avente scopo di lucro e con natura di ente non commerciale. Essa ha conservato il nome di Fondazione Cesare e Agnese Carnera.

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 1 sede

La Fondazione ha sede in Sequals, presso il Municipio.

#### Art. 2 finalità

La Fondazione ha per scopo di provvedere a contribuire al pagamento delle rette di ricovero presso la Casa dell'Emigrante di Sequals a favore di persone ultrasessantenni bisognose residenti nel Comune. Eventuali, motivate, deroghe potranno essere consentite sia riguardo all'età sia riguardo alla finalità dell'aiuto rendendo possibili erogazioni per sopperire necessità particolari degli ospiti assistiti.

La Fondazione può anche intervenire nei confronti degli anziani assumendo iniziative che vadano a favore della collettività degli stessi, specie di quella ospitata nella Casa dell'Emigrante, al fine di promuovere o mantenere il loro inserimento nella società con interventi di tipo sociale, religioso, culturale e ricreativo.

La Fondazione provvede all'erogazione degli aiuti con i propri mezzi economici o con eventuali sovvenzioni di terzi.

#### Art. 3 patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili (appartamenti e terreni) elencati nel documento allegato, nonché da fondi liquidi. Tali fondi potranno essere investiti in operazioni finanziarie non speculative.

Le entrate derivano dai canoni di locazione e di affitto, dagli interessi sui depositi o su titoli, da liberalità di terzi.

#### **Art. 4** durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato o, comunque, sino a che potrà realizzare le sue finalità.

#### **Art. 5** partecipazioni esterne

Potranno partecipare all'attività della Fondazione, sulla base di apposita convenzione, anche altri soggetti che ne condividono gli scopi e intendano contribuire alla loro realizzazione mediante l'apporto di attività e anche di mezzi finanziari.

CAPO II - ORGANI

#### **Art. 6** organi

Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario.

#### **Art. 7** Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri.

Esso è composto da:

due persone nominate dal Sindaco;

due persone nominate dall'Ordinario diocesano;

parroco *pro tempore* della Parrocchia di Sequals o persona da lui delegata.

I nominati devono possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ed avere la residenza nel Comune.

Durano in carica cinque anni, decorrenti dalla deliberazione di convalida, e, comunque, sino all'entrata in carica dei successori. Possono essere rinominati senza soluzione di continuità.

Potranno essere revocati secondo le normative degli Enti che gli hanno nominati.

In caso di cessazione i nuovi nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art 8** il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. Dura in carica cinque anni.

In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal membro più anziano di età.

#### **Art. 9** gratuità della carica

La carica è svolta in maniera gratuita. È ammesso il rimborso per spese di viaggio o di missione o di altre eventualmente sostenute per conto della Fondazione.

#### **Art. 10** il Segretario

La Fondazione ha un proprio Segretario nominato tra persone dotate di adeguata preparazione culturale e professionale. L'incarico non può oltrepassare la durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

CAPO III - FUNZIONAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

#### **Art. 11** sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno due componenti.

La prima convocazione è disposta dal membro anziano.

L'ordine del giorno della seduta deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data della stessa; deve contenere gli argomenti da trattare: Eventuali argomenti aggiunti possono essere trattati solo con il consenso di tutti gli intervenuti.

In caso di urgenza la seduta può svolgersi entro le ventiquattro ore dalla convocazione.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salvo trattasi di questioni concernenti persone. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, salvo diversa disposizione. I membri eventualmente interessati dall'argomento dovranno astenersi dalla discussione e dalla votazione.

Alle sedute partecipa il Segretario, il quale ha voto consultivo e stende il verbale delle deliberazioni. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 12** competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale su tutta l'amministrazione della Fondazione, salvo gli atti di gestione di competenza del Presidente e del Segretario.

In particolare provvede a:

- 1) approvare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
  - 2) nominare il Segretario, fissando un compenso;
  - 3) approvare i regolamenti interni;
  - 4) deliberare la concessione di contributi, determinandone la durata e l'ammontare;
  - 5) concludere i contratti di locazione dei beni;
  - 6) decidere gli investimenti mobiliari;
  - 7) approvare le convenzioni per l'esecuzione di servizi e il loro affidamento;
  - 8) impegnare le spese di gestione ricorrenti;
  - 9) revocare i membri che non abbiano partecipato, senza adeguata giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione; che abbiano perso i requisiti per la nomina, nonché a revocare il Presidente e il Segretario, nei casi previsti.
  - 10) decidere di stare in giudizio;
  - 11) modificare lo Statuto;
  - 12) decidere l'alienazione o l'acquisto di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi, l'accettazione di donazioni immobiliari;
  - 13) approvare le partecipazioni di cui all'art.5;
  - 14) decidere l'estinzione della Fondazione.
- Le deliberazioni relative agli ultimi quattro punti dovranno essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

### **Art. 13 il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, stipula i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede, sovrintende alla gestione dell'Ente adottando i relativi atti che non siano di competenza degli altri organi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano di età.

Può essere revocato per prolungata inattività, per indegnità, per aver causato con la sua condotta gravi danni alla Fondazione.

### **Art. 14 il Segretario**

Il Segretario cura la gestione dell'ente, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, predispone le deliberazioni, i contratti e le convenzioni, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione redigendo i relativi verbali, presta assistenza giuridica e tecnica agli altri organi.

Può essere revocato per gravi e contestate inadempienze che abbiano causato danni alla Fondazione.

#### CAPO IV - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

### **Art. 15 concessione dei sussidi e di contributi**

La concessione dei sussidi per il pagamento delle rette di ricovero o di sussidi straordinari avviene su richiesta degli interessati o dei parenti stretti o su segnalazione del Comune. L'ammontare e la durata sono determinati previo accertamento della sussistenza dei requisiti di bisogno ed in concorso con gli altri obbligati a titolo privato e pubblico.

### **Art. 16 servizi assistenziali**

I servizi assistenziali previsti dal secondo comma dell'art. 2 verranno erogati, di norma, previa intesa con il Comune. La loro durata non potrà oltrepassare quella del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 17 gestione appartamenti**

La gestione degli appartamenti potrà essere affidata ad un amministratore immobiliare che curerà i rapporti con i conduttori e con l'amministratore condominiale.

### **Art 18 servizio di cassa**

I fondi in denaro e gli eventuali titoli saranno depositati presso un istituto bancario.

### **Art. 19 gestione contabile**

La gestione contabile sarà disciplinata da apposito regolamento interno.

#### CAPO V - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

### **Art. 20 estinzione**

In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione e tutte le sue attività verranno devoluti al Comune.

## CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

**Art. 21** rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Art. 22** norma transitoria

Il Consiglio di Amministrazione in carica durerà sino alla scadenza del quinquennio.  
Sino all'adozione del regolamento di contabilità si applicheranno le norme vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DPR\_406\_3\_ALL2

**Allegato allo Statuto della Fondazione Cesare e Agnese Carnera Sequals****Elenco dei beni immobili risultanti dal lascito testamentario**

## FABBRICATI

Comune di ubicazione: Udine

Via Gemona 25

Appartamento: f. 36 p. 23 sub 15 cat. A/2 cl. 3 vani 11 RC. 1.420,26

Autorimessa: f. 36 p. 23 sub 20 cat. C/6 cl. 6 mq 12 RC. 101,02

Via della Vigna

Appartamento: f. 38 p. 821 sub 12 cat. A/2 cl. 3 vani 8 RC. 1.032,91

Autorimessa: f. 38 p. 821 sub 27 mq 17 RC. 105,36

## TERRENI

Comune di Ubicazione: Sequals

1) f. 3 p. 407 pr. cl. 3 mq 8440 RD 19,62 RA 17,74

2) f. 3 p. 410 bc. cl. 1 mq 2560 RD 3,97 RA 0,66

3) f. 3 p. 507 s. cl. 1 mq 9300 RD 84,05 RA 45,63

4) f. 3 p. 507 sa. cl. 2 mq 1500 RD 9,30 RA 6,20

5) f. 3 p. 509 s. cl. 1 mq 7500 RD 67,78 RA 36,80

6) f. 3 p. 509 p. cl. 1 mq 440 RD 2,27 RA 1,70

7) f. 3 p. 575 s. cl. 1 mq 600 RD 5,42 RA 2,94

8) f. 3 p. 583 s. cl. 1 mq 2000 RD 18,08 RA 9,81

9) f. 3 sa. cl. 2 mq 120 RD 0,74 RA 0,50

10) f. 3 p. 663 ip. cl. 2 mq 350 RD 0,11 RA 0,07

11) f. 3 p. 767 sa. cl. 2 mq 700 RD 4,34 RA 2, 89

12) f. 7 p. 257 bc. cl. 1 mq 1020 RD 1,58 RA 0,26

13) f. 7 p. 282 s. cl. 2 mq 810 RD 5,23 RA 3,56

14) f. 7 p. 325 sa. cl. 1 mq 1570 RD 14,19 RA 7,30

Sup. tot. mq 36.910 RD 236,28 RA 135,76

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DPR\_410\_1\_TESTO

**Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2007, n. 0410/Pres.**

LR 15/1981, art. 15. Affidamento di incarico per l'esecuzione di verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio della cabinovia bifune denominata "Canin" in località Sella Nevea, Comune di Chiusaforte.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone;

**VISTO** in particolare l'articolo 15 della sopracitata LR 15/1981, il quale prevede, fatte salve le competenze statali sugli impianti prototipi, che le verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio di impianti a fune vengano eseguite su incarico del Presidente della Regione, da un ingegnere della competente Direzione centrale Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto, con l'eventuale aggregazione di uno o più tecnici esperti nel settore qualora trattasi di opere particolarmente complesse;

**TENUTO CONTO** che, presumibilmente nel prossimo mese di gennaio, si dovrà procedere all'esecuzione delle prescritte verifiche e prove funzionali (collaudo) per l'apertura al pubblico esercizio della funivia bifune con cabine da 16 posti a collegamento temporaneo denominata "Sella Nevea (1103) - Rifugio Gilberti (1858)" detta anche "Canin", situata in località Sella Nevea, Comune di Chiusaforte, di cui è concessionaria la Società Promotur S.p.A.;

**TENUTO CONTO** altresì che tale impianto è considerato prototipo e che per tale tipologia di impianti, in accordo con la sopracitata Direzione centrale, il Ministero dei Trasporti, che esprime il parere sui relativi progetti, ha individuato una terna di ingegneri esperti facenti parte della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri (F.A.T.), nell'ambito di sei membri che, in seno alla Commissione stessa hanno costituito un comitato relatore per l'esame puntuale del relativo progetto;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di impianto prototipo, in conformità con la normativa regionale e con la procedura seguita nel resto del territorio nazionale, si reputa opportuno confermare i nominativi espressi dal Ministero, in quanto trattasi di ingegneri che hanno già partecipato ad almeno un collaudo di impianto simile o che, comunque, hanno partecipato attivamente all'istruttoria in seno alla Commissione F.A.T. per l'ottenimento del parere propedeutico all'approvazione del progetto, aggiungendovi in veste di rappresentante dell'Amministrazione regionale, il dott. ing. Albino Del Piccolo, addetto al settore degli impianti a fune della competente Direzione centrale, peraltro membro della stessa Commissione F.A.T. e già incluso nel sopracitato comitato relatore;

**RITENUTO**, pertanto, di dover riconfermare i nominativi proposti dal Ministero ai quali si aggiunge il citato funzionario regionale, più precisamente:

- il dott. ing. Claudio Visentin, ex direttore del Servizio impianti a fune della provincia autonoma di Trento, attualmente in quiescenza, e membro della Commissione F.A.T.;

- il dott. ing. Sergio Boldrin, vicedirettore dell'ufficio speciale trasporti ed impianti fissi (U.S.T.I.F.) di Venezia, ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente per territorio;

- il dott. ing. Giuseppe Vindigni, capo della segreteria della Commissione F.A.T.;

**RITENUTO** opportuno nominare quale componente supplente, l'unico dei due rimanenti membri del comitato relatore resosi disponibile, ovvero il dott. ing. Fabio Degasperì, direttore del laboratorio Tecnologico Impianti a Fune (La.T.I.F.) di Trento, nonché membro della Commissione F.A.T.;

### DECRETA

**1.** Per quanto specificato nelle premesse, l'esecuzione delle verifiche e prove funzionali (collaudo) per l'apertura al pubblico esercizio della funivia bifune con cabine da 16 posti a collegamento temporaneo denominata "Sella Nevea (1103) - Rifugio Gilberti (1858)" detta anche "Canin", situata in località Sella Nevea, Comune di Chiusaforte, di cui è concessionaria la Società Promotur S.p.A. è affidata ai seguenti membri:

- dott. ing. Claudio Visentin;

- dott. ing. Sergio Boldrin;

- dott. ing. Giuseppe Vindigni;

- dott. ing. Albino Del Piccolo.

**2.** A garanzia dell'esecuzione dei collaudi funzionali, è nominato membro supplente il dott. ing. Fabio Degasperì.

**3.** Gli oneri per le verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario, ai sensi dell'articolo 14 della LR 15/1981.

**4.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY



## non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica. Modifica composizione.

### IL PRESIDENTE

**VISTO** il decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, con il quale vengono definiti composizione e compiti della Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica;

**VISTO** il decreto n. 0130/Pres. dd. 13 maggio 2003, con il quale è stata ricostituita la suddetta Commissione;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2988 di data 3 ottobre 2003, con la quale veniva ulteriormente precisato l'impegno contabile;

**VISTO** il proprio decreto n. 0108/Pres. dd. 20 aprile 2005, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta Commissione ed è stato rideterminato l'ammontare del gettone di presenza;

**VISTA** la comunicazione del 5 giugno 2006 con la quale la dott.ssa Donatella Noventa, componente della suddetta Commissione, con funzioni di Presidente, ha formalmente dichiarato di rinunciare all'incarico;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2734 dd. 17 novembre 2006 con la quale si è provveduto a nominare il dott. Spiro Krokos, specialista in medicina dello sport, quale componente della suddetta Commissione regionale, con funzioni di Presidente, in sostituzione della dott.ssa Donatella Noventa, nonché a nominare la dott.ssa Luana Sandrin, dipendente dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale segretaria della predetta Commissione, in sostituzione della sig.ra Graziella Bernobic, stabilendo altresì la corresponsione ai componenti esterni di un gettone di presenza pari a € 150,00. per seduta e ai fini del trattamento di missione, l'equiparazione dei medesimi ai dipendenti regionali con la qualifica dirigente;

**VISTA** la nota del 30 novembre 2007, prot. 24375, con la quale il Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale ha comunicato che, per mero errore materiale, non si è provveduto ad avviare il procedimento di emanazione del decreto presidenziale attuativo della predetta deliberazione;

**VISTA** la dichiarazione resa dal dott. Spiro Krokos di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, in relazione a nomine o designazioni in organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

**VISTO** il parere di congruità espresso dal Direttore centrale della salute e protezione sociale in relazione al gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni della Commissione in parola, proposto in € 150,00;

**VISTA** la L.R. 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 2734 dd. 17 novembre 2006;

### DECRETA

**1.** il dott. Spiro Krokos - specialista in medicina dello sport - è nominato componente della Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, con funzioni di Presidente, in sostituzione della dott.ssa Donatella Noventa;

**2.** la dott.ssa Luana Sandrin, dipendente dell'A.S.S. n. 2 "Isontina", in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è nominata segretaria della predetta Commissione, in sostituzione della sig.ra Graziella Bernobic;

**3.** le nomine decorrono dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale n. 2734 citata in premessa;

**4.** ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza pari a € 150,00.- per seduta. Ai fini del trattamento di missione, i componenti medesimi sono equiparati ai dipendenti regionali con la qualifica dirigente;

**5.** Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

## Decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0414/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione del-

l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Approvazione modifiche.

#### IL PRESIDENTE

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

**VISTO** l'articolo 16, del decreto legislativo 446/1997, a norma del quale è fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facoltà per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato articolo 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

**VISTO** che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2/2006, possono beneficiare della riduzione di aliquota tutte le imprese, operanti in tutti i settori produttivi - limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - che risultino in possesso dei requisiti di legge sopra specificati in quanto individuati dal legislatore regionale quali parametri di virtuosità aziendale;

**VISTO** l'articolo 12, della legge regionale 2/2006, ai sensi del quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006, data di effettiva decorrenza giusto il positivo riscontro del testo normativo in sede di Commissione europea;

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2/2006, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge stessa, vengono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

**VISTO** il "Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006) e successive modifiche" emanato con D.P.Reg. del 6 dicembre 2006 n. 0372/Pres. ;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 266 e ss. (Legge finanziaria statale per il 2007), che ha introdotto, a far data dall'esercizio 2007, norme finalizzate all'abbattimento del cosiddetto "cuneo fiscale", ossia il divario esistente tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi, riconoscendo nello specifico una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo forfetario per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, oltre ad una ulteriore deduzione pari ai contributi assistenziali e previdenziali sostenuti dall'impresa per i medesimi soggetti;

**CONSIDERATO** che, poichè il primo parametro di virtuosità si fonda sul valore corrispondente alla base imponibile dell'Irap, aumentata degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap e diminuita dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap e che le deduzioni introdotte dalle suddette norme riducono - a partire dal periodo d'imposta 2007- il valore della base imponibile Irap, ne consegue che, applicando il sistema di calcolo previsto dalla norma regionale, di fatto si compromette il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa ( 5%);

**CONSIDERATO**, inoltre, che il secondo parametro di virtuosità si fonda sul valore corrispondente al costo del personale dipendente al netto degli oneri deducibili relativi al personale rilevanti ai fini Irap e che dunque, in analogia con quanto già evidenziato per il primo parametro, le deduzioni introdotte dalle suddette norme, ascrivendosi proprio tra i medesimi oneri deducibili, riducono - a partire dal periodo di imposta 2007- il valore corrispondente al costo per il personale dipendente e conseguentemente pregiudicano il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%);

**VISTO**, inoltre, l'art. 1, comma 347, lettera a) della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005) che prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, la deducibilità dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

**CONSIDERATO** che anche l'applicazione di tale misura agevolativa, incidendo sui valori che stanno alla base dei parametri di virtuosità rende di fatto maggiormente difficoltoso il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%) alle imprese che hanno investito

in personale di eccellenza;

**PRESO ATTO** di come le deduzioni sopra specificate determinino un'elaborazione non omogenea dei valori su cui si fonda il confronto atto a rivelare l'incremento in cui viene individuato il comportamento virtuoso;

**RITENUTO** pertanto necessario addivenire ad una riconsiderazione del quadro normativo che oggi disciplina l'intervento fiscale a favore delle c.d. "imprese virtuose", introducendo un principio che, rendendo omogenei i valori assunti per la verifica della virtuosità aziendale nell'arco temporale considerato dalla norma regionale, consenta di rappresentare adeguatamente e realisticamente i risultati dell'attività imprenditoriale;

**RITENUTO** che tale risultato possa essere perseguito attraverso una modifica dell'attuale disciplina regolamentare, volta all'introduzione di un "principio di omogeneità" sulla scorta del quale il confronto di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 6 dicembre 2006 n.372/Pres. operi solo fra valori omogenei;

**PRESO ATTO** altresì che l'articolo 1, comma 266, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, introduce all'art. 11, commi 4 sexies e 4 septies, del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446 due deduzioni alternative a quelle previste considerate dal Regolamento suddetto come ininfluenti al fine del computo del primo parametro e ritenute, per l'effetto, necessario l'adeguamento della previsione normativa di cui all'art. 3 comma 3 lett.c) del Regolamento, nel senso di una estensione delle prescrizioni ivi contenute alle fattispecie ora contemplate dall'art. 11 commi 4 sexies e 4 septies;

**VISTO** l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta Regionale n. 3145 del 14 dicembre 2007;

#### DECRETA

1. È approvato il Regolamento recante: "Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con DPRReg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07\_52\_1\_DPR\_414\_2\_ALL1

## Allegato

Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con DPRReg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPRReg. 0372/Pres./2006

Art. 2 modifiche all'art. 6 del DPRReg. 0372/Pres./2006

Art. 3 applicazione

Art. 4 entrata in vigore

### Art. 1 modifiche all'art. 3 del DPRReg. 0372/Pres./2006

1. Alla lettera c), comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006 n. 0372/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche) le parole « e 4 quinquies» sono sostituite dalle seguenti «, 4 quinquies, 4 sexies e 4 septies».

### Art. 2 modifiche all'art. 6 del DPRReg. 0372/Pres./2006

1. All'articolo 6 del DPRReg. 0372/Pres. /2006 dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
« 3 bis. Il confronto di cui ai commi 2 e 3 è effettuato tra valori omogenei.».

### Art. 3 applicazione

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2007.

## Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2302

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 16 novembre 2007, n. 2302/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.  
Approvazione progetti a valere sull'asse C - misura C.3 - azione 93 - scadenza bando 31 ottobre 2007.

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2209 del 21 settembre 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 del 10 ottobre 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di un Piano di attività per l'incentivazione, nell'anno accademico 2007/2008, della partecipazione ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico, a valere sull'asse C, misura C.3;

**VISTE** le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con i decreti n. 1951/LAVFOR del 16 ottobre 2007 e n. 2029/LAVFOR del 22 ottobre 2007;

**CONSIDERATO** che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - Misura C.3 - Formazione superiore - azione 93 "Misure finalizzate ad agevolare l'inserimento lavorativo";

**CONSIDERATO** che il citato avviso prevede la presentazione da parte dell'Università degli Studi di Trieste e da parte dell'Università degli Studi di Udine di un Piano di attività congiunto presso gli uffici della Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca - Unità stabile di Udine, entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2007;

**CONSIDERATO** che il citato avviso rende disponibili a favore dell'azione 93 la somma complessiva di euro 428.300,00, suddivisa in euro 214.150,00 a favore dell'Università degli Studi di Trieste ed euro 214.150,00 a favore dell'Università degli Studi di Udine;

**CONSIDERATO** che il Piano di attività viene valutato secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;

**VISTO** il Piano di attività presentato, a valere sul citato avviso, entro il 31 ottobre 2006;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento ha come allegato:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 2 progetti formativi per un costo complessivo di euro 428.300,00;

**CONSIDERATO** che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

**CONSIDERATO** che l'erogazione del "Premio di iscrizione" alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 31 luglio 2008 ed il "Premio di frequenza" alle studentesse ed il "Premio di iscrizione" agli studenti aventi titolo deve avvenire entro il 17 novembre 2008;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

### DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione del Piano di attività presentato entro il 31 ottobre 2007, determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi per un costo complessivo di euro 428.300,00.

**3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

**4.** L'erogazione del "Premio di iscrizione" alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 31 luglio 2008 ed il "Premio di frequenza" alle studentesse ed il "Premio di iscrizione" agli studenti aventi titolo deve avvenire entro il 17 novembre 2008.

**5.** Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 novembre 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione  
n.ro 2302  
di data 16/11/2007**

**ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI**

3CC3A593PN

OB.3. ASC, MIS.C3 ACC, TIP.S, AZ.93 PROP.P OB.2 N - Misure di carattere sociopedagogico finalizzate

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<b>1</b>	MISURE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI LAUREA TRIENNALI TECNICO-SCIENTIFICI	<b>200725545001</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	2007	214.150,00	214.150,00	50
<b>2</b>	MISURE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI LAUREA TRIENNALI TECNICO-SCIENTIFICI	<b>200725545002</b>	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	2007	214.150,00	214.150,00	50
	<b>Totale con finanziamento</b>				428.300,00	428.300,00	
	<b>Totale</b>				428.300,00	428.300,00	
	<b>Totale con finanziamento</b>				428.300,00	428.300,00	
	<b>Totale</b>				428.300,00	428.300,00	

07\_52\_1\_DDC\_LAVFOR 2311

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 19 novembre 2007, n. 2311/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.  
Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di novembre 2007.

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

**VISTE** le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006, n. 33 del 12 gennaio 2007 e n. 2210 del 21 settembre 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

**CONSIDERATO** che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

**CONSIDERATO** che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

**VISTO** il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

**CONSIDERATO** che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

**CONSIDERATO** che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 marzo 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

**VISTO** il decreto n. 2216/LAVFOR del 9 novembre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 2 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 6 e 7 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
211.920,00	92.500,00	280.890,00	130.620,00

**VISTI** i progetti presentati il 9 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine;

**CONSIDERATO** che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 9 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 49.680,00;

**CONSIDERATO** che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

**CONSIDERATO** che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008;

**CONSIDERATO** che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
211.920,00	92.500,00	231.210,00	130.620,00

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

#### DECRETA

**1.** In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 9 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine, determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

**2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 9 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 49.680,00.

**3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

**4.** L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008.

**5.** Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 novembre 2007

RAMPONI



**Decreto di approvazione  
n.ro 2311  
di data 19/11/2007**

**ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI**

3AA2PF11ENW

OB.3. ASA, MIS-A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<b>1</b>	ADDETTO ALLA SUPPLY CHAIN - A.S.	200726416002	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>2</b>	ADDETTO AGENZIA DI VIAGGIO - P.M.	200726416003	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>3</b>	ADDETTA ALLA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - B.G.	200726416005	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>4</b>	ASSISTENTE ALLA POLTRONA E RIORDINO	200726416006	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>5</b>	PROGETTISTA CAD ED ASSISTENTE IN CANTIERE - B.C.	200726416007	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>6</b>	ADDETTA RICEVITORIA - S.M.	200726416008	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>7</b>	ADDETTO ORGANIZZAZIONE CONSEGNE - B.S.	200726416012	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>8</b>	ADDETTA ALLA TERAPIA OCCUPAZIONALE - C.M.	200726416013	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>9</b>	EDUCATRICE DI ASILO NIDO - L.M.	200726416014	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
	Totale con finanziamento				49.680,00	49.680,00	
	Totale				49.680,00	49.680,00	
	Totale con finanziamento				49.680,00	49.680,00	
	Totale				49.680,00	49.680,00	

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2388

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 novembre 2007, n. 2388/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.  
Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di novembre 2007.

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

**VISTE** le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006, n. 33 del 12 gennaio 2007 e n. 2210 del 21 settembre 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

**CONSIDERATO** che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

**CONSIDERATO** che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

**VISTO** il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

**CONSIDERATO** che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

**CONSIDERATO** che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 21 settembre 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 1° ottobre 2007 e fino al 31 marzo 2008, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.000.000,00 suddivisi in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

**VISTO** il decreto n. 2311/LAVFOR del 19 novembre 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 9 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
211.920,00	92.500,00	231.210,00	130.620,00

**VISTI** i progetti presentati il 9, 15 e 19 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine, il 12, 20 e 22 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia Pordenone, il 13 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed il 15 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia;

**CONSIDERATO** che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

**CONSIDERATO** che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 24 progetti formativi di cui 17 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 90.490,00, 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 20.070,00, 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 3.507,84 e 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia per complessivi euro 11.040,00;

**CONSIDERATO** che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

**CONSIDERATO** che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008;

**CONSIDERATO** che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
208.412,16	81.460,00	140.720,00	110.550,00

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

#### DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 9, 15 e 19 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Udine, il 12, 20 e 22 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia Pordenone, il 13 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed il 15 novembre 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 24 progetti formativi di cui 17 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Udine per complessivi euro 90.490,00, 4 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 20.070,00, 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 3.507,84 e 2 progetti formativi a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia per complessivi euro 11.040,00.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro il 30 settembre 2008.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 novembre 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione  
n.ro 2388  
di data 23/11/2007**

**ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI**

3AA2PF11ENW

OB.3, ASA, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.1.1W PROP.E OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<u>1</u>	ADDETTA ALLA GESTIONE COMMERCIALE - F.J.	200726416001	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>2</u>	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - T.S.	200726574001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>3</u>	ADDETTA ALLE PULIZIE - O.N.P.	200726574002	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>4</u>	ADDETTA ALLA SARTORIA - MM	200726703001	ENA.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	3.507,84	3.507,84	50
<u>5</u>	ASSISTENTE ALLA DIREZIONE COMMERCIALE	200726864001	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>6</u>	WEB DESIGNER	200726864002	COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>7</u>	ADDETTO ALLA PRODUZIONE ARTICOLA E ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI - P.A.	200726870001	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>8</u>	ADDETTA ALLA PREPARAZIONE E ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI - A.D.	200726870002	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>9</u>	IMPIEGATA CENTRALINISTA - G.S.	200726870004	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<u>10</u>	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - B.M.	200726870008	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50

<b>11</b>	ADDETTO RAPPORTI CON LA CLIENTELA E GLI UFFICI FINANZIARI - M.A.	200726870009	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>12</b>	ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE E SEGRETERIA - P.M.	200726870010	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>13</b>	ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AI SERVIZI TIPOGRAFICI - L.S.	200726870011	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>14</b>	ADDETTO ALL'ORTICOLTURA - D.N.A.	200726870012	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>15</b>	ADDETTO ALL'UFFICIO AUTOMATIONE & ELECTRONIC - P.G.	200726870013	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>16</b>	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - S.M.	200726870014	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>17</b>	COMMESSA - B.D.	200726870015	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>18</b>	ADDETTA ALLE FILIALI ESTERE - C.D.	200727191001	IRES FVG - A.T.I.	2007	4.180,00	4.180,00	50
<b>19</b>	IMPIEGATO ADDETTO AI VIAGGI - S.L.	200727191002	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>20</b>	ADDETTA PROGETTAZIONE TECNICA - B.F.	200727379001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>21</b>	ADDETTA ALLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE PER MINORI - F.L.	200727668001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE11 2006	2007	3.510,00	3.510,00	50
				Totale con finanziamento	110.557,84	110.557,84	
				Totale	110.557,84	110.557,84	
3AA2PF11ESW							
OB.3, ASA, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11W PROP.E OB.2 S - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.							
N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
<b>1</b>	ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE E AI RAPPORTI COMMERCIALI- S.E.	200726870016	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50
<b>2</b>	ADDETTO ALLA CONTABILITA' - D.P.E.	200726870017	IRES FVG - A.T.I.	2007	5.520,00	5.520,00	50

	2007	2007	2007	50
<b>3</b> ADDETTA ALLA MANUTENZIONE DELLE SERRE - C.I.				
	200727191004	IRES FVG - A.T.I.		
			3.510,00	3.510,00
		Totale con finanziamento	14.550,00	14.550,00
		Totale	14.550,00	14.550,00
		Totale con finanziamento	125.107,84	125.107,84
		Totale	125.107,84	125.107,84

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2609

## **Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 7 dicembre 2007, n. 2609/LAVFOR**

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.  
Modifica termini di cantierabilità dei progetti relativi all'asse D - misura D.1.

### **IL DIRETTORE CENTRALE**

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 15 aprile 2005 e successive modifiche ed integrazioni, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.18 del 4 maggio 2005, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1;

**CONSIDERATO** che tale avviso prevede nell'ambito dell'Asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

**CONSIDERATO** che il suddetto avviso, alla Sezione IV, prevede la realizzazione di Piani formativi finalizzati al fabbisogno di aree produttive omogenee - distretti/settori - e rivolti a lavoratori di Grandi imprese e PMI;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 24 giugno 2005 con la quale, tra l'altro, è stata sostituita la menzionata Sezione IV dell'avviso in questione;

**VISTA** in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 2847 del 24 novembre 2006 con la quale, in relazione ai predetti Piani formativi di cui all'avviso approvato con la citata deliberazione n. 790/2005, è stata approvata, fra l'altro, la proroga dei termini di conclusione dei Piani medesimi al 30 novembre 2007;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2891 del 23 novembre 2007 con la quale si è provveduto, in relazione ai Piani formativi di cui all'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 5 maggio 2006, ad annullare il termine di conclusione delle attività formative precedentemente individuato nel 30 novembre 2007, fermo restando il termine ultimo ed improrogabile per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione dei Piani formativi medesimi fissato alla data del 28 febbraio 2008;

**CONSIDERATO** che, per mero errore materiale, nella citata deliberazione n. 2891/2007 si fa riferimento solo ai Piani formativi approvati con deliberazione n. 902/2006, non citando anche i Piani formativi approvati con deliberazione n. 790/2005;

**RITENUTO** di conseguenza di correggere il suddetto errore materiale e di annullare il termine per la conclusione delle attività formative precedentemente individuato nel 30 novembre 2007, fermo restando il termine ultimo ed improrogabile per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute fissato alla data del 28 febbraio 2008, anche per l'attuazione dei Piani formativi approvati con deliberazione n. 790/2005;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; **VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

### **DECRETA**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la correzione del riferito errore materiale, annullando il termine di conclusione delle attività formative precedentemente individuato nel 30 novembre 2007, fermo restando il termine ultimo ed improrogabile per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute, fissato alla data del 28 febbraio 2008 anche per la realizzazione dei Piani formativi di cui alla sezione IV dell'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 790/2005.

2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 dicembre 2007

RAMPONI

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2642

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 12 dicembre 2007, n. 2642/LAVFOR

LR 76/82 articolo 9 lettera "b" - Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi (vitto e convitto).

### IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le attribuzioni del Direttore centrale;

**VISTA** la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;

**VISTO** il Piano Operativo Regionale 2007, approvato con deliberazione giuntale n. 241 dd. 8 febbraio 2007;

**VISTE** le direttive per l'impostazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008, approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 2438 del 12 ottobre 2007 e n. 2887 del 23 novembre 2007;

**EVIDENZIATO** che la deliberazione giuntale n. 2438/2007 prevede, tra l'altro, per i partecipanti ai corsi di formazione, interventi a sostegno delle spese per vitto e convitto;

**EVIDENZIATO** che con detta deliberazione giuntale n. 2438/2007 vengono confermate le competenze del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca per quanto riguarda la definizione delle procedure amministrative e la gestione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

**VISTO** il decreto n. 2316/lavfor del 19 novembre 2007 che approva il programma e il preventivo di spesa associato al Piano regionale di formazione professionale 2007/2008;

**PRESO ATTO** che lo stesso decreto 2316/lavfor/2007, per gli interventi di assistenza agli allievi dei corsi (vitto e convitto) prevede una spesa massima di euro 1.500.000,00;

**ATTESA** la necessità di dare avvio alla procedura per l'impostazione e la realizzazione delle attività di assistenza agli allievi per la fornitura di vitto e convitto;

**VISTO** l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale vengono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento dell'attività di assistenza agli allievi (somma disponibile 1.500.000,00 euro);

### DECRETA

**1.** È approvato l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale vengono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento delle attività di assistenza agli allievi (somma disponibile 1.500.000,00 euro), da realizzarsi nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

**2.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
Trieste, 12 dicembre 2007

RAMPONI

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2642\_ALL

## Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per l'assistenza ai partecipanti ai corsi

### Art. 1 oggetto

**1.** Il presente avviso disciplina la presentazione di richieste di finanziamento riguardanti l'assistenza ai partecipanti ai corsi di formazione professionale inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2007/2008 (di seguito denominati "allievi"), previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.



## **Art. 2** normativa di riferimento

1. L'assistenza agli allievi oggetto del presente avviso è prevista dalla legge regionale n. 76/1982 (articolo 9, lettera "b").

## **Art. 3** soggetti proponenti:

1. Possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti responsabili della realizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 4 finanziati nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2007/2008.

## **Art. 4** soggetti destinatari degli interventi

1. Hanno titolo ad accedere agli interventi assistenziali oggetto del presente avviso gli allievi che frequentano durante l'anno formativo 2007/2008 (dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008), le seguenti tipologie corsuali realizzate nell'ambito del piano regionale di formazione professionale 2007/2008:
  - a) Progetti sperimentali integrati, od in interazione di istruzione e formazione professionale, per la parte di competenza del sistema regionale di formazione professionale;
  - b) attività formative specifiche per il settore dello svantaggio (percorsi di qualificazione di base e qualificazione di base abbreviata).

## **Art. 5** descrizione degli interventi

1. L'assistenza agli allievi avviene mediante la fornitura, a cura dei soggetti titolari, di vitto o convitto. Soggetti titolari sono i soggetti attuatori dell'attività formativa frequentata dai singoli allievi.
2. Il vitto (somministrazione dei pasti) si considera giustificato qualora a causa della distribuzione giornaliera delle ore di lezione gli allievi siano impossibilitati a rientrare a casa per il pranzo.
3. Il convitto inteso come forma assistenziale è ammesso:
  - a) per gli allievi che non sono in grado di frequentare i corsi rincasando ogni giorno a causa della distanza tra il loro domicilio e la sede di svolgimento dell'attività formativa;
  - b) nel caso di eccezionali situazioni familiari debitamente dimostrate;
  - c) per gli allievi extracomunitari.
4. I soggetti proponenti sono tenuti:
  - a) a verificare la sussistenza dei requisiti e delle situazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo;
  - b) a conservare la relativa documentazione;
  - c) a certificare, sotto la propria responsabilità la sussistenza di detti requisiti, inviando alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca una conforme dichiarazione.

## **Art. 6** parametri di finanziamento

1. I parametri di finanziamento regionale degli interventi sono determinati dal reddito della famiglia degli allievi, sulla base della tabella allegata sub 1) al presente avviso.
2. Il reddito della famiglia dell'allievo è inteso quello risultante dalla somma di tutti i redditi imponibili ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare; l'eventuale reddito di lavoro dipendente del capofamiglia va computato al 60%; il reddito complessivo del nucleo familiare va ridotto di euro 516,46 per ogni familiare a carico (escluso il capofamiglia).
3. I soggetti proponenti sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti e le situazioni di cui alla tabella allegata sub 1) al presente avviso ed a certificare sotto la propria responsabilità la sussistenza degli stessi, inviando alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca una conforme dichiarazione.
4. Il mese scolastico è convenzionalmente considerato di 22 giorni; le assenze individuali degli allievi vanno conteggiate con riferimento ai giorni scolastici. In caso di assenze individuali, o della globalità della classe (per effetto dell'inizio e/o termine dell'attività formativa), superiori ai 15 giorni mensili, la quota convittuale va ridotta in misura proporzionale al numero delle assenze.

## **Art. 7** termini e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

1. L'iniziativa viene attuata a bando.
2. Le domande di finanziamento (in bollo ove dovuto) devono essere presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Via San Francesco 37, Trieste, allegando il preventivo analitico di spesa, in forma cartacea, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Art. 8** esame di ammissibilità

1. La Direzione verifica l'ammissibilità delle richieste.  
Sono causa di esclusione:
  - a) il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande;

- b) la mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento e dell'allegato preventivo di spesa;  
 c) la mancata dichiarazione circa la sussistenza, per quanto riguarda gli allievi, dei requisiti e delle situazioni soggettive ed oggettive di cui all'articolo 5 punti 2) e 3) e del reddito di cui all'articolo 6;  
 d) la mancanza, per quanto riguarda i soggetti proponenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;  
 e) la previsione di una tipologia d'intervento diversa da quelle previste all'articolo 5.
2. Le iniziative che superano l'esame di ammissibilità sono finanziate.

### Art. 9 realizzazione degli interventi

1. Gli interventi approvati e finanziati devono essere realizzati nell'anno formativo 2007/2008.

### Art. 10 finanziamento

1. Il finanziamento è commisurato in via preventiva a quanto previsto dal soggetto proponente, sulla base delle indicazioni contenute nell'allegata tabella sub 1); nel caso di superamento delle risorse disponibili, queste sono ripartite in misura proporzionale con riferimento ai costi ammessi al finanziamento.
2. Alla concessione ed alla liquidazione del finanziamento si provvede dopo l'avvio dell'intervento, nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e dalle disposizioni riguardanti il patto di stabilità emanate dalla Giunta regionale.
3. Entro il 31 dicembre 2008 il soggetto proponente è tenuto a presentare il consuntivo analitico della spesa sostenuta.
4. Il finanziamento è rideterminato sulla base del consuntivo analitico della spesa, redatto dal soggetto proponente.

### Art. 11 disponibilità finanziaria

1. Per gli interventi oggetto del presente avviso è disponibile la somma di 1.500.000,00.- euro (unmilione cinquecentomila euro)

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: RAMPONI

## Allegato sub 1)

### Parametri di finanziamento assistenza allievi

#### a) PER IL VITTO

REDDITO DELLA FAMIGLIA DELL'ALLIEVO	CONTRIBUTO REGIONALE PER PASTO
da euro 0,00 ad euro 10.500,00	euro 3,00
da euro 10.501,00 ad euro 15.500,00	euro 2,00
da euro 15.501,00 ad euro 21.000,00	euro 1,50

#### b) PER IL CONVITTO

REDDITO DELLA FAMIGLIA DELL'ALLIEVO	CONTRIBUTO REGIONALE	
	AL GIORNO	AL MESE
da euro 0,00 ad euro 10.500,00	euro 9,00	198,00
da euro 10.501,00 ad euro 15.500,00	euro 7,00	154,00
da euro 15.501,00 ad euro 21.000,00	euro 5,00	110,00

07\_52\_1\_DDC\_LAV FOR 2646

## Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 14 dicembre 2007, n. 2646/LAVFOR

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 12 dicembre 2007, n. 2642/LAVFOR Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Modifica cantierabilità progetti relativi all'asse A - misura A.2 - azione 9.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007 e successive modifiche ed in-

tegrazioni, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;

**CONSIDERATO** che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 9 "Percorsi di formazione successivi al diritto/dovere all'istruzione e formazione";

**CONSIDERATO** che il suddetto avviso prevede la possibilità di modificare i termini di avvio e conclusione delle attività finanziate con decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e ricerca;

**VISTO** il decreto n. 498/LAVFOR del 2 aprile 2007 con il quale si è provveduto a limitare i termini di cantiabilità delle azioni formative a valere sull'asse A, misura A.2, azione 9, ed asse C, misura C.3. azione 15W, alla sola data di conclusione del 31 marzo 2008, non prevedendo i termini per l'avvio delle iniziative medesime;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dei progetti formativi relativi all'asse A, misura A.2, azione 9 - "Qualificazione di base abbreviata", si prevede la possibilità di partecipazione di allievi appartenenti a categorie dello svantaggio, in particolare della disabilità, che necessitano dell'adozione di specifiche metodologie, le quali conducono a tempi di realizzazione più lunghi rispetto a quelli normalmente previsti;

**RITENUTO** pertanto di prorogare il termine ultimo di conclusione delle attività formative di cui sopra alla data del 31 maggio 2008, fermo restando che i rendiconti delle spese sostenute devono improrogabilmente essere presentati entro il 30 giugno 2008;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

#### DECRETA

1. Per le indicazioni indicate in premessa:

a) Il termine di conclusione delle attività formative relative all'Asse A, misura A.2, azione 9 - "Qualifica di base abbreviata" - di cui all'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 118/2007, e successive modifiche e integrazioni, precedentemente individuato nel 31 marzo 2008, viene prorogato al 31 maggio 2008.

b) Il termine ultimo per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione delle attività formative rimane improrogabilmente fissato alla data del 30 giugno 2008.

2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 dicembre 2007

RAMPONI

07\_52\_1\_DDC\_SAL PROT 1274

## Decreto del Direttore centrale salute e protezione sociale 10 dicembre 2007, n. 1274/PREV

DLgs. 6 febbraio 2007 n. 52 - Controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane: impiego di due sorgenti sigillate presso l'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine.

#### IL DIRETTORE CENTRALE

##### VISTI:

il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;

il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

la Legge Regionale 24 ottobre 2003 n. 17;

il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 52;

**VISTA** l'istanza prot. n. 59268 dd. 2 novembre 2007, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria Misericordia" di Udine chiede, ai sensi degli artt. 3 e 24 del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 52, la modifica del nulla osta rilasciato con Decreto del Direttore Centrale Salute e Protezione

Sociale 6 giugno 2006 n. 387/SPS/PCO, all'impiego di 2 sorgenti sigillate di Iridio-192 e Cobalto-60 - rientranti nell'applicazione del DLgs n. 52/2007- presso la SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie e SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda medesima, come meglio specificato dalla sottostante tabella:

Reparto	radionuclide	impiego	Tipo sorgente	Attività massima istantanea	Attività massima annuale
SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie	Iridio-192	Brachiterapia (MicroSelectron)	Sigillata	555 GBq	2300 GBq
SOC di Fisica Sanitaria	Cobalto-60	Taratura (irraggiatore TEMA) (detenuto nella sezione alte energie)	Sigillata	50 GBq	-

**ATTESO** che con Decreto del Direttore Centrale Salute e Protezione Sociale 6 giugno 2006 n. 387/SPS/PCO l'autorizzazione all'impiego delle due sorgenti - di cui agli art. 27 e 29 del D.Lgs. n. 230/1995 - era stata rilasciata al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera "S. Maria Misericordia" di Udine;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 143 del 22.6.2006 - con il quale è stata costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria con sede in Udine, derivante dalla fusione tra l'Azienda ospedaliera "S. Maria Misericordia" e il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'anzidetta fusione, l'Azienda ospedaliero-universitaria subentra in tutte le posizioni giuridiche che facevano capo all'Azienda ospedaliera e al Policlinico universitario;

**PRESO** atto che con D.P.Reg. 26 luglio 2006, n. 0229/Pres. è stato individuato il Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine e che, successivamente, con D.P.Reg. 18 dicembre 2006, n. 0392/Pres., è stato nominato il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale - costituita con D.P.Reg. n. 097/Pres. dd. 30.03.2004 così come modificata con D.P.Reg. n. 0292/Pres. dd. 13.9.2004 - nella seduta del 27 novembre 2007;

**RITENUTO**, pertanto, di autorizzare Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria Misericordia" di Udine - ai sensi degli artt. 3 e 24 del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 52 - all'impiego di 2 sorgenti sigillate di Iridio-192 e Cobalto-60 presso la SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie e la SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda medesima;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

#### DECRETA

**1.** Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria Misericordia" di Udine è autorizzato - ai sensi degli artt. 3 e 24 del D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 52 - all'impiego di 2 sorgenti sigillate di Iridio-192 e Cobalto-60 presso la SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie e la SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda medesima, come meglio specificato dalla sottostante tabella:

Reparto	radionuclide	impiego	Tipo sorgente	Attività massima istantanea	Attività massima annuale
SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie	Iridio-192	Brachiterapia (MicroSelectron)	Sigillata	555 GBq	2300 GBq
SOC di Fisica Sanitaria	Cobalto-60	Taratura (irraggiatore TEMA) (detenuto nella sezione alte energie)	Sigillata	50 GBq	-

**2.** La presente autorizzazione sostituisce la parte del Decreto del Direttore Centrale Salute e Protezione Sociale 6 giugno 2006 n. 387/SPS/PCO relativa all'impiego delle sorgenti sigillate di Iridio-192 e Cobalto-60, rispettivamente presso la SOC di Radioterapia Sezione Alte Energie e la SOC di Fisica Sanitaria dell'Azienda medesima;

**3.** La presente autorizzazione aggiorna inoltre le precedenti, e precisamente:

- Decreto del Direttore Centrale Salute e Protezione Sociale n. 387/SPS/PCO rilasciato al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "S. Maria Misericordia" di Udine;

- Decreto del Direttore Centrale Salute e Protezione Sociale 23 settembre 2004, n. 988/SPS/PcSan. Rilasciato al Presidente del Policlinico Universitario a gestione diretta dell'Università degli studi di Udine;

**4.** Il presente decreto verrà pubblicato sul B.U.R. e sarà inviato, in copia, al Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria Misericordia" di Udine per l'esecuzione.

Trieste, 10 dicembre 2007

07\_52\_1\_DGR\_2903\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 2903

### Istituzione lista unica di esperti in materia comunitaria.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1159/00 della Commissione, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1274 di data 30 maggio 2005 con la quale è stata disciplinata la costituzione di liste di esperti in materia comunitaria al fine di soddisfare specifiche esigenze riguardo l'utilizzo e l'implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario, per poter disporre di professionalità di alta specializzazione tecnica presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

**VISTE** le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2247 di data 14 settembre 2005 e n. 3230 di data 29 dicembre 2005 con le quali è stato ampliato l'ambito delle professionalità previste nelle predette liste di esperti in materia comunitaria;

**CONSIDERATO** che il richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 prevede che, su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possano finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi

**ATTESO** che tra gli obiettivi dell'Amministrazione regionale, discendenti dal Regolamento (CE) n. 1083/06, vi sono quelli di:

- coordinare le attività connesse alla programmazione, attuazione, monitoraggio e sorveglianza di programmi comunitari finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio regionale ed alla cooperazione e collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e curarne l'attuazione nell'ambito delle misure, delle azioni, e dei progetti;
- provvedere alla rendicontazione e certificazione allo Stato ed all'Unione europea delle spese sostenute relativamente ai programmi comunitari;
- provvedere all'aggiornamento della documentazione in materia di attività dell'Unione europea, all'informazione ed alla comunicazione interne ed esterne con le autonomie locali, gli enti pubblici e privati, i soggetti singoli e associati delle comunità regionali;
- promuovere le attività di cooperazione decentrata e curare i programmi speciali di carattere internazionale.

**RITENUTO** pertanto, al fine di una più efficace ed efficiente gestione organizzativa, di istituire da parte della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali una Lista unica di esperti al fine di soddisfare specifiche esigenze in materia di:

- ottimizzazione, utilizzo ed implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario;
- informazione, pubblicità e comunicazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario;
- cooperazione allo sviluppo e processi di internazionalizzazione dei territori, e ciò al fine di poter provvedere, in quanto non disponibili presso l'Amministrazione regionale, al reperimento di professionalità

di alta specializzazione tecnica in tali materie a disposizione non solo della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali ma dell'intera Amministrazione Regionale all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- di istituire una Lista unica di esperti in materia comunitaria presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
- di adottare la procedura per la costituzione di detta Lista secondo le modalità previste nell'allegato 1 che fa parte integrante del testo della presente Delibera;
- che a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione le liste istituite presso la Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie e autonomie locali di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1602 del 01.07.2005, n. 2247 del 14.09.2005 e n. 3032 del 29.12.2006 sopra citate non potranno più essere aggiornate con l'inserimento di nuove candidature né verrà da quel momento ulteriormente richiesto l'aggiornamento documentale annuale degli esperti già iscritti;
- che a far data dalla pubblicazione della Lista unica di cui alla presente Deliberazione detta Lista sostituisce per ogni effetto, per le finalità della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie e autonomie locali e, in via generale, dell'Amministrazione regionale, con riferimento alle materie indicate in premessa, le liste istituite presso la Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie e autonomie locali di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1602 del 01.07.2005, n. 2247 del 14.09.2005 e n. 3032 del 29.12.2006, che non potranno pertanto più essere utilizzate.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_2903\_2\_ALL

## Allegato 1

### 1. Istituzione e finalità

Presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali è istituita una **lista di esperti individuali**, per le esigenze di cui in premessa, cui verrà conferito, secondo necessità, un apposito incarico.

La Direzione intende mettere a disposizione dell'Amministrazione Regionale una banca dati per selezionare esperti di elevata specializzazione che abbiano requisiti tali da rispondere alle diverse attività di assistenza tecnica ed alle tipologie di intervento che di volta in volta saranno attivate in considerazione delle esigenze della Direzione e – estensivamente – dell'Amministrazione regionale.

### 2. Risorse finanziarie

Le spese faranno carico alle voci del bilancio regionale corrispondenti ai progetti e/o iniziative afferenti ai fondi strutturali e/o agli altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali specificatamente connessi all'oggetto dell'incarico assegnato.

### 3. Documenti da presentare

Le candidature devono essere presentate compilando i documenti di seguito descritti di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- **Allegato A:** richiesta di iscrizione, in competente bollo, conforme allo schema allegato, firmata in originale.
- **Allegato B:** scheda personale riassuntiva.
- **Allegato C:** *curriculum vitae* in formato europeo (*Europass*), firmato in originale con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996 e 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001 (il CV dovrà contenere indicazione specifica della quantificazione temporale per mm/aa dell'esperienza lavorativa maturata e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro presso cui sono state prestate le proprie prestazioni professionali).

Le candidature devono essere presentate compilando i documenti sopra indicati di cui agli allegati .A, .B e .C sia per la prima richiesta di iscrizione, sia per gli aggiornamenti annuali richiesti, di cui al punto 7 del presente Avviso.

L'autentica della firma può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario, pena l'esclusione della candidatura.

La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati riportati nel CV e di richiederne i documenti giustificativi.

I candidati prendono atto che la verifica di congruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla Sezione di appartenenza e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione saranno escluse. In particolare saranno escluse le schede che non presenteranno corrispondenza tra le aree professionali/programmi/settori e le esperienze professionali indicate nel *curriculum vitae*.

Non è ammessa la candidatura di società, enti, associazioni, ecc. Potranno accedere alla lista solo i singoli esperti operanti presso a tali persone giuridiche, se in possesso dei requisiti richiesti.

La Lista unica non prevede la predisposizione di graduatorie.

Le Direzioni e gli Enti regionali si avvarranno di tale strumento per selezionare esperti che possiedano requisiti tali da rispondere alle singole finalità ed alle tipologie di intervento che si vorranno di volta in volta attivare.

#### **4. Criteri di ammissibilità**

Sono richiesti per l'ammissione alla lista i seguenti requisiti personali:

- cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, di cui al D.P.C.M. n.174/94, fermi restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;



- compimento del 18° anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non avere riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di approvazione della presente delibera.

#### **5. Conoscenze minime richieste**

Conoscenze linguistiche:

- perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- **buona** conoscenza di **almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: inglese, francese, tedesco.**

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di

- sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);
- Internet e Posta elettronica.

#### **6. Requisiti professionali minimi richiesti**

Le persone interessate a presentare domanda per l'inserimento nella lista unica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per l'ottenimento di incarichi professionali **limitatamente** all'**attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e**

**attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali:**

- Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
- Esperienza professionale: post-diploma, effettiva, retribuita, complessiva **pari o non inferiore a quattro anni** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sottoelencate:
  - Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
  - Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
  - Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
  - Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
  - Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;

- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sottoelencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

ovvero

- per l'ottenimento di incarichi professionali **in tutte le aree professionali in materia comunitaria e/o internazionale** sotto declinate:

- Titolo di studio: Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
- Esperienza professionale: post-laurea, effettiva, retribuita, complessiva **pari o non inferiore ad un anno** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sottoelencate:

- Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
- Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Verifica e validazione delle rendicontazioni presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sottoelencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

In considerazione dell'esperienza lavorativa pregressa la lista sarà distinta in due profili professionali:

- Junior da uno a cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza

- Senior                      oltre cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza

#### **7. Criteri preferenziali**

Costituiranno criteri preferenziali nella selezione degli esperti (da indicare dettagliatamente nel CV):

- l'aver svolto master/corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie di competenza;
- l'aver svolto tirocini formativi/*work experience* negli specifici settori lavorativi in considerazione presso Enti pubblici o privati;
- l'aver svolto la propria attività professionale presso un ufficio Politiche comunitarie oppure presso istituti che si occupano prevalentemente di relazioni internazionali e comunitarie o imprese quali: Agenzie di sviluppo locale, Enti di formazione, società di Consulenza, Enti di promozione europea ex LR 6/89 o comunque altri soggetti privati specificatamente attivi nelle materie comunitarie e internazionali, sportelli informativi europei e di altri uffici (relazioni con il pubblico, comunicazione e rapporti con la stampa, cultura, giovani e istruzione, etc) che svolgano al loro interno una attività legata all'Unione Europea od alle relazioni internazionali;
- possedere conoscenze di base delle procedure amministrative e contabili degli Enti pubblici e quelle di rendicontazione di contributi comunitari e/o delle Organizzazioni Internazionali;
- possedere una buona conoscenza di ulteriori **lingue ufficiali della UE oltre a quella richiesta al precedente punto 4.**
- possedere una buona conoscenza di Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc).

Nell'attribuzione di specifici incarichi, nei quali – ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione - si considererà rilevante la competenza per materia e/o l'area geografica di interesse, costituiranno criteri preferenziali di valutazione le indicazioni (facoltative) da parte dei candidati dei settori di specializzazione e delle aree geografiche di interesse di cui alle tabelle contenute nell'allegato B alla presente delibera.

#### **8. Modalità di presentazione delle candidature**

Le candidature redatte secondo le modalità di cui al precedente punto 3. Documenti da presentare devono essere presentate in busta chiusa ovvero pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Via Udine n. 9 – 34132 Trieste, **dal 1° al 31 marzo di ogni anno.**

**In sede di primo avvio del bando i termini per la presentazione delle candidature saranno comunicati a mezzo di decreto del Direttore centrale da pubblicarsi sul BUR.**

Nel caso detto termine scadesse in un giorno festivo, esso verrà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La medesima disposizione si intende estesa agli aggiornamenti delle candidature.

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Direzione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura "Avviso per la costituzione di una lista di esperti in materia comunitaria e internazionale presso la Direzione Relazioni Internazionali e comunitarie e Autonomie Locali" pena la non ammissibilità della candidatura.

La candidatura, oltre che in cartaceo, dovrà essere compilata anche in forma elettronica ed inviata al seguente indirizzo mail: listaunicaesperti@regione.fvg.it.

In nessun caso l'invio della documentazione in forma elettronica potrà sostituire l'invio cartaceo della stessa nelle forme e nei termini sopra indicati.

I candidati ammessi dovranno provvedere ad aggiornare la propria documentazione curriculare **dal 1° al 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione nella lista**, seguendo le medesime modalità dettate per l'iscrizione, di cui al punto 3; in difetto di tale aggiornamento il nominativo dell'esperto iscritto sarà cancellato d'ufficio.

#### **9. Ammissibilità delle candidature**

Le candidature sono ritenute ammissibili se:

- sono pervenute entro le date di scadenza previste dal presente Avviso, così come indicate al punto 6 ed al punto 7;
- sono pervenute secondo le modalità previste dal punto 6, ovvero in busta chiusa e riportanti la dicitura "Avviso per la costituzione di una lista di esperti in materia comunitaria e internazionale presso la Direzione Relazioni Internazionali e comunitarie e Autonomie Locali".
- vi è corretta e completa compilazione della modulistica cartacea prevista per la presentazione della candidatura;
- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

La valutazione circa l'ammissibilità delle candidature è ad insindacabile giudizio della Direzione.

La Direzione provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui affidare, secondo necessità, un determinato incarico mediante convenzione da stipularsi con il Dirigente competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione e della disponibilità ad effettuare la stessa nei tempi richiesti.

Nel caso la Direzione ritenga che due o più soggetti inseriti nella Lista siano potenzialmente idonei ad assolvere l'incarico professionale richiesto, la Direzione potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare i suddetti candidati per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione.

#### **10. Approvazione della Lista unica**

La Lista unica viene approvata con Decreto del Direttore centrale e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito ufficiale della stessa.

Le successive iscrizioni alla Lista vengono ugualmente approvate con Decreto del Direttore centrale e successivamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito ufficiale della stessa. Parimenti avviene per gli aggiornamenti annuali obbligatori per gli esperti già iscritti.

L'iscrizione alla Lista è obbligatoria per ottenere il conferimento di incarichi da parte della Direzione. Non sussiste obbligo, tuttavia, per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Gli esperti iscritti alla Lista saranno selezionati in base a specifiche richieste di assistenza tecnica o ad esigenze individuate dalla Direzione relazioni internazionali e comunitarie e autonomie locali o dell'Amministrazione Regionale tenendo conto delle esperienze tecniche e professionali.

#### **11. Condizioni di incompatibilità**

Sono incompatibili:

- i Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali;
- gli appartenenti ad organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali, enti bilaterali;
- le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro, i soggetti singoli o raggruppati in A.T.I. che svolgano attività finanziate nell'ambito dei fondi strutturali di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali limitatamente al medesimo programma o iniziativa
- le persone fisiche che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza a favore di terzi possibili beneficiari o effettivi beneficiari di progetti e iniziative, finanziate nell'ambito del medesimo programma o iniziativa qualora, a giudizio dell'Amministrazione regionale, rilevi un'effettiva incompatibilità nella gestione dei diversi incarichi o attività.

La condizione di incompatibilità rileva al momento dell'assunzione dell'incarico. E' pertanto consentito presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a rimuovere, immediatamente, detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.

La mancata dichiarazione di quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la non ammissibilità della candidatura e la cancellazione immediata dalla Lista.

#### **12. Compenso**



Il compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi formalizzati attraverso la procedura di cui al precedente art. 6, definito in dettaglio nelle condizioni contrattuali, sarà in ogni caso commisurato:

- a. al profilo professionale del singolo esperto;
- b. all'impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico;

e definito a seguito di procedura negoziata tra le parti previa presentazione di un'offerta di prestazione di servizi a fronte di una richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo ovvero da quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima (a giornata/uomo) pari a:

- € 250,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Junior;

- € 350,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Senior.

Per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero pari o comunque non inferiore a ore 7.30

Nell'ambito dell'affidamento dell'incarico dovrà essere data priorità all'offerta economica resa ed alla capacità professionale dedotta dagli allegati prodotti nonché del tempo di realizzazione dell'incarico affidato.

### **13. Trattamento dei dati**

La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla Lista verrà trattata nel rispetto dei d. lgs. 675/1996 e 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento (CE) n. 45/2001, e successive modifiche e integrazioni.


Si informa che:

- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Direzione relazioni internazionali, comunitarie e autonomi locali, con sede in Trieste, Via Udine n. 9, nei limiti necessari

a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico.
- All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".
- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore centrale della Direzione relazioni internazionali, comunitarie e autonomi locali, dott. Giorgio Tassarolo.

Trieste,

**Allegato A**

**Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali**  
**Via Udine, 9**  
**34132 TRIESTE**

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
 ALLA LISTA DI ESPERTI**

**Nome** .....

**Cognome** .....

**nata/o a** .....

**Residente a** .....

**Codice fiscale** .....

**Partita IVA** .....

**Recapiti telefonici** .....

**E mail:** .....

**CHIEDE**

di essere ammessa/o a far parte della Lista unica di esperti di cui all'Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. .... dd. ....,

A tal fine allega alla propria domanda:

- scheda personale riassuntiva (**Allegato B**);
- Curriculum vitae compilato utilizzando il formato *Europass* (**Allegato C**) e firmato in originale, nonché

**dichiara**

- di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- di avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: **inglese, francese, tedesco**.
- di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'avviso;
- di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di essere in possesso dei requisiti personali richiesti dall'Avviso ai sensi dell' art. 4;
- di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'Avviso secondo quanto specificato nell'Allegato B;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 11 dell'Avviso;

**ovvero**

- di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità (ex art. 11 dell'Avviso):  
 .....  
 e di essere disponibile a rimuovere, immediatamente, la condizione di incompatibilità al momento dell'assunzione dell'incarico da parte della Direzione in indirizzo;
- di prendere atto che l'iscrizione alla Lista è obbligatoria per ottenere il conferimento di incarichi da parte della Direzione e che tuttavia non sussiste obbligo per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti;
- di essere disponibile a svolgere la propria attività presso gli uffici della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, siti in Trieste, Via Udine, n. 9, ovvero nelle sedi indicate dalla Direzione stessa;

- di prendere atto che la verifica di incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e dell'allegato curriculum e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Data .....

Firma .....

**Si allega alla presente:**

**Copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per provvedere all'autentica della firma pena l'esclusione della candidatura.**

**Allegato B**

Cognome .....

Nome .....

nato/a a .....il .....

residente a .....

in via/piazza .....n.....

**Diploma** (per l'ottenimento di incarichi professionali limitatamente all'attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali):

- Diploma di scuola media superiore  
*Diploma di*  
.....  
*conseguito presso*.....
- ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano  
*Titolo di studio*  
.....  
*conseguito presso*.....
- conseguita in Italia o
- all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

ovvero

**Laurea** (per l'ottenimento di incarichi professionali in tutte le aree professionali in materia comunitaria e/o internazionale)

- Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.)  
*Laurea in (titolo e classe di appartenenza)*  
.....  
*conseguita presso*.....
- ovvero Laurea Specialistica (L.S.)  
*Laurea in (titolo e classe di appartenenza)*  
.....  
*conseguita presso*.....
- ovvero Laurea del Vecchio ordinamento  
*Laurea in (titolo e classe di appartenenza)*  
.....  
*conseguita presso*.....
- conseguita in Italia o
- all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

**Master o corsi di specializzazione**

- Master  
 Master in (indicare il titolo e la durata).....  
 conseguito presso.....
- Corso di specializzazione/perfezionamento  
 Corso di specializzazione/perfezionamento (indicare il titolo e la  
 durata).....  
 .....  
 conseguito presso.....

**Tirocini formativi/Work experience**

- Tirocini formativi  
 Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in  
 mm/aa).....  
 .....
- Work experience  
 Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in  
 mm/aa).....  
 .....

**Esperienza lavorativa**

Junior:

- da 1 anno a 3 anni  
 da 3 anni a 5 anni

Senior:

- da 5 anni a 10 anni  
 da 10 anni a 15 anni  
 oltre 15 anni

**Aree di esperienza professionale**

(indicare le aree con un numero da 1 a 8 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 4 max 8 aree – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)

- Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
- Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Verifica e validazione delle rendicontazioni presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria

### **Programmi di riferimento**

(indicare i programmi con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il programma in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 1 max 5 programmi - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per programmi diversi)

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali;
- Altro (specificare)

**Eventuali settori di specializzazione**

(indicare i settori con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il settore in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; max 5 settori – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per settori diversi)

- Sviluppo rurale/agroindustria
- Ambiente/biodiversità
- Infrastrutture
- Public Utilities
- Trasporti
- Sanità e welfare
- Informatica
- Società e tecnologie dell'informazione/Multimedialità
- Comunicazione/Pubblicità/Grafica
- Energia
- Commercio internazionale
- Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali
- Formazione alle imprese ed agli operatori della PA
- Politica industriale e commerciale/Servizi reali alle imprese
- Cultura/Spettacolo/Sport
- Ricerca scientifica e tecnologica
- Relazioni pubbliche
- Ufficio stampa
- Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale
- Turismo
- Marketing territoriale
- Concorrenza e aiuti di Stato
- Servizi sociali e diritti umani
- Cooperazione allo sviluppo

**Aree geografiche di interesse**

(indicare le aree con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, e/o all'interesse personale, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale o si nutre un maggiore interesse; max 5 aree - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)

- Unione Europea
- Paesi europei candidati
- Paesi Balcanici
- Paesi Europa dell'Est
- Paesi ex URSS
- Africa mediterranea
- America settentrionale
- America centrale e America latina
- Medio oriente
- Asia
- Oceania



**Competenze linguistiche**

(con riferimento al CV presentato)

<i>Lingua</i>	<i>Elementare</i>	<i>Buono</i>	<i>Eccellente</i>
Lingua 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lingua 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lingua 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lingua 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Competenze informatiche**

- Sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);
- Internet e Posta elettronica
- Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc)
- Altro (specificare)

**Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996 e 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001**

Firma

-----



## Curriculum Vitae Europass

### Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

**Occupazione  
desiderata/Settore  
professionale**

### Esperienza professionale

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

### Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze  
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o  
internazionale

### Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (\*)

**Lingua**

**Lingua**

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

**Nome(i) Cognome(i)** Facoltativo (v. istruzioni)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

**Facoltativo (v. istruzioni)**

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Facoltativo (v. istruzioni)

**Precisare madrelingua(e)**

Comprensione		Parlato		Scritto	
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale		

(\*) *Quadro comune europeo di riferimento per le lingue*

Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
<b>Ulteriori informazioni</b>	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
<b>Allegati</b>	Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

07\_52\_1\_DGR\_3022\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3022

### Classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** l'art. 77 comma 1 di detto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che le regioni che non vi abbiano provveduto identifichino per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato I alla parte terza del citato decreto;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, compete all'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

**CONSIDERATO** che con deliberazione n. 1149 dd. 29 aprile 2003 è stata effettuata la prima classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi, sulla base di quanto proposto dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e nelle more di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

**ATTESO** che l'allegato 1 del D. Lgs. 152/99, paragrafo 4, prevedeva che la classificazione fosse effettuata sulla base dello stato ambientale delle acque sotterranee, definito in base allo stato quantitativo e allo stato chimico, determinati sulla base di specifici parametri;

**RILEVATO** che la classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi, di cui alla deliberazione sopra citata, è stata effettuata sulla base delle sole misure chimiche, in assenza di criteri per la definizione dello stato "quantitativo";

**CONSTATATO** che l'allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede nuovi parametri per la definizione dello stato quantitativo e dello stato chimico delle acque sotterranee;

**RILEVATO** che per effettuare una nuova classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi sulla base dei nuovi parametri sono necessarie ulteriori valutazioni non computabili in tempi brevi;

**RITENUTO** opportuno aggiornare la deliberazione n. 1149 dd. 29 aprile 2003 alla luce dei nuovi monitoraggi effettuati, anche in vista del conseguimento del buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V della Direttiva 2000/60/CE entro 15 anni dall'entrata in vigore della stessa;

**VISTI** i risultati del monitoraggio effettuato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nel periodo 2005-2006, volti ad una nuova determinazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 152/99, pervenuti alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in data 14 novembre 2007 con nota prot. n. 12956/2007/TA/DL-102 dd. 25 ottobre 2007;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale all'ambiente e ai lavori pubblici, la Giunta regionale all'unanimità,

#### DELIBERA

**1** I corpi idrici sotterranei significativi, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto dell'assenza dei criteri per la definizione dello "stato quantitativo" ed in attesa della piena attuazione delle direttive afferenti al D. Lgs. 152/2006, vengono classificati sulla base del solo stato chimico come descritto in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**2.** La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3022\_2\_ALL1

Provincia di Gorizia

<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>	<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
Cormons	2400625 5088341	60	4
Farra d' Isonzo	2406070 5084472	27	2
Gorizia	2412051 5085343	65	2
Monfalcone	2404838 5072297	60	2
Moraro	2403623 5086172	70	3
Romans d'Isonzo	2398614 5081581	40	2
Ronchi dei Legionari	2403124 5075320	40	2
Savogna d'Isonzo	2409849 5084156	50	1
Villesse	2399914 5080895	74	2

Provincia di Pordenone

<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>	<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
Aviano	stazione 1 2334993 5103962	150	2
	stazione 2 2334887 5103675	136	4
	stazione 3 2335315 5100925	91	4
Azzano Decimo	stazione 1 2342791 5083538	60	2
	stazione 2 2339101 5079357	200	0
Brugnera	2328494 5086052	200	0
Caneva	2321360 5093197	22	2
Casarsa della Delizia			
	stazione 1 2353518 5092175	40	2
	stazione 2 2352381 5089955	180	2
Chions	stazione 1 2349466 5083918	35	2
	stazione 2 2349466 5083918	190	2
Cordenons	stazione 1 2342469 5094862	48	4
	stazione 2 2340553 5093537	25	4
Fiume Veneto	stazione 1 2328494 5086052	173	2
	stazione 2 (fontana) 2341624 5086866		1
	stazione 3 (fontana) 2345965 5090014	0	2
Fontanafredda	stazione 1 2333235 5096747	62	4
	stazione 2 2330363 5096198	20	3
Montereale Valcellina	2338673 5107992	200	4
Morsano al Tagliamento			
	stazione 1 2359152 5080646	70	2
	stazione 2 2358987 5080770	180	2
Porcia	stazione 1 2333832 5092500	22	4
	stazione 2 2333788 5093554	43	4
	stazione 3 2334180 5092984	22	4
	stazione 4 2334944 5092216	24	4
Pordenone	stazione 1 2339356 5093330	23	4
	stazione 2 2338165 5091660	25	4
Prata di Pordenone	2333822 5085222	150	0
Roveredo in Piano			
	stazione 1 2334226 5098855	90	4
	stazione 2 2336200 5097130	70	4
	stazione 3 2334072 5096672	50	4
Sacile	stazione 1 2328467 5093257	48	2
	stazione 2 2329584 5093565	54	2
San Giorgio della Richinvelda	2357129 5102493	40	2

San Martino al Tagliamento	2354387	5098237	50	2
San Quirino	2343726	5101003	132	3
<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>		<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
San Vito al Tagliamento				
stazione 1	2354243	5087554	180	2
stazione 2	2353349	5084715	35	2
stazione 3	2354760	5087907	30	2
Sesto al Reghena	2355987	5082847	40	2
Spilimbergo	stazione 1	2357976 5105418	60	2
	stazione 2	2357641 5111948	114	2
	stazione 3	2355485 5108707	100	2
Vivaro		2348615 5105464	120	2
Zoppola	stazione 1	2349861 5093436	80	2
	stazione 2	2348187 5090866		2
	stazione 3	2347282 5092717	81	2
<u>Provincia di Udine</u>				
<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>		<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
Aiello del Friuli	stazione 1	2393038 5081142	70	2
	stazione 2	2391318 5079982	177	2
	stazione 3	2391489 5081110	54	3
Aquileia	stazione 1	2394751 5065312	100	0
	stazione 2	2393147 5070355	80	2
	stazione 3	2392956 5070401	120	0
Artegna		2376451 5122918	35	2
Bagnaria Arsa		2390022 5082256	25	4
Bertiolo		2367460 5090740	36	2
Bicinicco		2384870 5085865	32	3
Buia		2375545 5121340	7	2
Campoformido		2376800 5097650	91	3
Castions di Strada	stazione 1	2378880 5087075	47	2
	stazione 2	2379121 5085841	63	3
	stazione 3	2379121 5085841	18	4
Morsano	stazione 4	2381426 5085789	19	4
Morsano	stazione 5	2381426 5085789	61	4
Cervignano del Friuli	stazione 1	2390616 5075871	144	4
	stazione 2	2389498 5079817	40	2
Cividale del Friuli		2395830 5104920	80	2
Codroipo	stazione 1	2360100 5090610	31	2
	stazione 2	2360390 5092430	37	2
	stazione 3	2361480 5091070	15	4
	stazione 4	2361470 5094150	33	4
	stazione 5	2366080 5092490	27	2
	stazione 6	2368030 5092080	33	3
Fiumicello	stazione 1	2396411 5072006	30	2
	stazione 2	2396350 5070074	31	2
Flaibano		2359896 5101525	15	2
Gemona del Friuli	stazione 1	2374675 5123485	3	2
	stazione 2	2375812 5127880	35	2
	stazione 3	2376380 5124460	35	2

<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>	<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
Gonars	stazione 1 2383315 5085140	38	4
	stazione 2 2382882 5084219	36	4
	stazione 3 2383145 5084139	110	3
	stazione 4 2386174 5081879	25	3
<i>Comune</i>	<i>Coordinate</i>	<i>profondità</i>	<i>Classe chimica</i>
Gonars	stazione 5 2383305 5083987	15	4
	stazione 6 2383305 5083987	67	4
	stazione 7 2385216 5083605	20	4
	stazione 8 2385216 5083605	48	4
Lestizza	2370330 5092040	40	4
Majano	2370020 5116550	80	4
Marano Lagunare	2377000 5069000	120	0
Mereto di Tomba	2368437 5101468	70	3
Mortegliano	stazione 1 2377000 5089560	35	3
Lavariano	stazione 2 2382910 5091560	44	3
Muzzana di Turgnano			
	stazione 1 2374333 5075312	90	0
	stazione 2 2376630 5078301	90	2
Palazzolo dello Stella	2371402 5073442	100	2
Pocenia	stazione 1 2374140 5081876	220	2
	stazione 2 2371834 5079763	90	2
Porpetto	2381796 5079944	90	2
Povoletto	2388120 5110390	26	3
Pozzuolo del Friuli	2381320 5096550	72	2
Precenicco	2370455 5073182	200	2
Rive d'Arcano	2365800 5107750	126	3
Rivignano	stazione 1 2372196 5081648	165	2
	stazione 2 2369785 5082777	40	2
	Sivignano stazione 3 2369128 5082866	165	2
	Sivignano stazione 4 2369699 5082906	20	2
Ruda	2395749 5077252	40	3
San Daniele del Friuli	2365420 5113380	135	2
San Giorgio di Nogaro	2381854 5075903	80	3
San Giovanni al Natisone	2397240 5090000	40	2
San Vito al Torre	2394599 5081711	40	2
Talmassons	stazione 1 2373800 5089170	31	3
	stazione 2 2370766 5086496	190	2
	stazione 3 2373791 5088311	17	4
	stazione 4 2373791 5088311	62	2
Tapogliano	2395800 5081740	12	3
Teor	2367617 5079249	180	2
Terzo d'Aquileia	2391379 5073100	100	4
Torviscosa	stazione 1 2385936 5076174	100	3
	stazione 2 2385243 5074926	80	2
Trivignano Udinese	2393400 5087300	45	2
Varmo	2366000 5085000	174	2
Villa Vicentina	2394597 5074653	37	2

Dove si intende per:

classe 1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;

classe 2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche;

classe 3: impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;

classe 4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;

classe 0: impatto antropico nullo o trascurabile con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3046\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3046

Apprendistato professionalizzante: finanziamento dell'assistenza tecnica alle imprese nella redazione del piano formativo individuale. Adeguamento dei massimali contributivi.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30" che prevede, al comma 4 lettera a), l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di apprendistato professionalizzante e la previsione, tra gli elementi del contratto stesso, di un piano formativo individuale;

**VISTI** gli articoli 61 e 62 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 "Norme generali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" ed il successivo "Regolamento per l'apprendistato professionalizzante" emanato con DPRReg26 novembre 2005 n. 0415/Pres pubblicato sul BUR 14 dicembre 2005 n. 50;

**VISTO**, in particolare, il combinato disposto degli articoli 5 e 13 comma 1 lettera b) del citato Regolamento che prevedono e disciplinano la redazione del Piano Formativo individuale stabilendo che lo stesso deve essere predisposto dall'impresa con il supporto tecnico, obbligatorio, degli organismi bilaterali ovvero degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 17 marzo 2006, pubblicata nel BUR n. 14 del 5 aprile 2006 (pag. 45), con la quale, relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante, venivano quantificati i contributi regionali per l'assistenza tecnica alle imprese ed agli apprendisti per la redazione del Piano Formativo Individuale, e precisamente :

- euro 60 per l'assistenza tecnica fornita direttamente all'impresa, attraverso un incontro specifico con un operatore specializzato;
- euro 25 per l'assistenza tecnica fornita, in via esclusiva, telefonicamente.

**CONSIDERATO** che l'attivazione del servizio di " supporto tecnico alla compilazione del Piano Formativo individuale," si effettua per il tramite del numero verde 800 855 056 che le aziende sono invitate a chiamare qualora abbiano assunto o stiano per assumere un apprendista;

**VISTO** il decreto del direttore Centrale del Lavoro Formazione Università e ricerca del 30 maggio 2007 n. 0903/LAVFOR/ con il quale veniva autorizzato il subentro nell'utenza telefonica relativa al numero verde 800 855 056, precedentemente intestata alla società Link sistem srl , il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2007;

**PRECISATO** che tale subentro si è reso necessario sia al fine di evitare il cambio del numero telefonico - ampiamente pubblicizzato dalla Regione - che di garantire la continuità del servizio, in quanto la sospensione, anche per un breve periodo, avrebbe reso difficoltoso, per le aziende, l'assunzione di nuovo personale col contratto di apprendistato;

**CONSIDERATO** che, dal primo luglio 2007 il servizio relativo al numero verde viene gestito, collegialmente, dagli stessi soggetti che forniscono il supporto tecnico alle imprese per la compilazione del Piano formativo individuale, rendendo in tal modo un servizio maggiormente sinergico e funzionale rispetto all'obiettivo di una definizione del piano stesso rapida ed efficace;

**PRECISATO** che la gestione del numero verde consiste nel rispondere alle telefonate, nell'inserire in un data base i dati dell'azienda, dell'apprendista, del tutore aziendale e del contratto collettivo applicato, e, stante il contenuto di dette informazioni, individuare il supporto tecnico più adeguato per la compilazione del piano formativo individuale, coerentemente al comparto produttivo di riferimento;

**CONSIDERATO** che tale attività si svolge nelle giornate da lunedì a venerdì e copre le seguenti fasce orarie : 9<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>/14.30- 18.30;

**CONSIDERATO** che al 31 ottobre 2006 gli apprendisti complessivamente occupati in Regione - con contratto di apprendistato ex L. 196/97 e con contratto di apprendistato professionalizzante- erano 10.634 e che dal 2003, tale dato complessivo risulta costante;

**CONSIDERATO** che l'attività di gestione del numero verde va ad aggiungersi a quella di assistenza tecnica alla compilazione del Piano di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 549/2006 che quantificava il contributo regionale senza tener conto dell'onere aggiuntivo derivante dalla gestione del servizio afferente il numero verde sopra descritto;

**RITENUTO** congruo, anche in base alla pregressa esperienza relativa alla gestione del solo servizio di numero verde, un adeguamento di Euro 5 del contributo regionale per l'assistenza tecnica agli apprendisti ed alle imprese per la compilazione dei singoli piani formativi che tenga conto anche delle attività di gestione del numero verde 800 855 056 direttamente collegato al citato servizio;



**PRECISATO**, pertanto, che il contributo complessivo relativo ai servizi di gestione del numero verde e di supporto tecnico alla compilazione del Piano Formativo individuale, risulta pari ad Euro:

- euro 65, al netto di IVA ( Euro 60 + Euro 5), per l'assistenza tecnica per la compilazione del singolo piano formativo fornita direttamente all' impresa, attraverso un incontro specifico con un operatore specializzato;
- euro 30, al netto di IVA (Euro 25 + Euro 5), per l'assistenza tecnica per la compilazione del singolo piano formativo fornita all'impresa, in via esclusiva, telefonicamente.

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;  
**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro Formazione università e Ricerca,  
all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni, e degli articoli 61 e 62 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 il contributo regionale per l'assistenza tecnica agli apprendisti ed alle imprese per la stesura dei singoli piani formativi viene così adeguato:

- euro 65 (al netto di IVA) per l'assistenza tecnica fornita direttamente all' impresa, attraverso un incontro specifico con un operatore specializzato;
- euro 30 (al netto di IVA) per l'assistenza tecnica fornita all'impresa, in via esclusiva, telefonicamente.

2. Il contributo regionale per l'assistenza tecnica agli apprendisti ed alle imprese per la stesura dei singoli piani formativi di cui all'articolo 1 viene erogato per la redazione di ciascun piano effettuata successivamente al 1 gennaio 2008.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3047\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3047

LR 10/1997, art. 30. Cessione a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF) di beni mobili di proprietà regionale.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che nel quadro dell'azione regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale ha promosso l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria;

**VISTO** che l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF), istituita ai sensi dell'articolo. 6, commi 66 e 67 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001), sostituiti dall'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, ha tra i suoi compiti quello di provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo e quello di promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF), nella sua fase di avviamento ha trovato ospitalità ed è subentrata alla Regione nel contratto di affitto dei locali situati al quarto piano dello stabile di Piazza XX Settembre n. 23 di Udine, a seguito del trasferimento degli Uffici della Regione presso la nuova sede di Via Volturno;

**VISTA** la nota protocollo n. 225/ARleF di data 26 luglio 2007, con cui l'Agenzia ha chiesto di poter disporre degli arredi ivi rimasti, già in dotazione degli Uffici regionali ed assegnati al Servizio identità linguistiche culturali e correzionali all'estero della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, poiché non più utilizzabili nella nuova sede;

**VISTO** l'articolo 30 comma 8 della legge regionale n. 10 di data 8 aprile 1997 che prevede la cessione a

titolo gratuito in proprietà agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni già in uso agli stessi;  
**RITENUTO** di provvedere pertanto alla cessione a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF), dei beni mobili regionali già assegnati al Servizio identità linguistiche culturali e corregionali all'estero della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, già in uso alla stessa;  
**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Patrimonio e servizi generali;  
all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- 1.** di provvedere ai sensi dell'articolo 30 comma 8, della legge regionale n. 10 di data 8 aprile 1997, alla cessione a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF) dei beni mobili già assegnati al Servizio identità linguistiche culturali e corregionali all'estero della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, già in uso alla stessa.
- 2.** Di provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 30 comma 9, della predetta legge, alla cessione a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARleF) dei beni mobili regionali di cui all'allegato A) parte integrante della presente delibera, con apposito verbale approvato con decreto del Direttore Centrale del Patrimonio e Servizi Generali.
- 3.** Ai sensi del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 17 gennaio 2007, n. 011/Pres. pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 di data 07 febbraio 2007, i beni oggetto della suddetta cessione, verranno di conseguenza scaricati dalla consistenza patrimoniale dei beni mobili regionali.
- 4.** La presente delibera con l'allegato A) -elenco beni- parte integrante della stessa, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

## Allegato A - Elenco beni

Progr./Nr.inv.	Nr. Mod. Car.	Piano	Stanza	Valore	Prod.	Descrizione	Provenienza
1_067613/0	156	1	0	0	50102	APPENDIABILI A COLONNA IN METALLO VERNICIATO CON PORTAOMBRELLI, COLORE NERO.	
2959	99999	4	7	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO	EX ERMI
2971	99999	1	2	0	40200	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS - EX-ERMI 151/01 - MATRICOLA 4733080	EX ERMI
2980	99999	5	24	0	10700	SEDIA DATILO EDIS SE 90	EX ERMI
2981	99999	4	8	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO	EX ERMI
2982	99999	5	26	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO	EX ERMI
2983	99999	5	25	0	10700	SEDIA DATILO EDIS SE 90	EX ERMI
2986	99999	5	28	0	50100	CONDIZIONATORE	EX ERMI
2988	99999	5	0	0	50100	PORTA OMBRELLI BIRILLO ROSSO	EX ERMI
2989	99999	5	0	0	50100	PORTA OMBRELLI BIRILLO ROSSO	EX ERMI
2990	99999	5	29	0	10300	ARMADIO DI SICUREZZA	EX ERMI
3282	99999	5	0	0	50100	PORTA OMBRELLI BIRILLO	
4993	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4994	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4995	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4996	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4997	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4998	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
4999	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
5000	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI

## Allegato A - Elenco beni

5001	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
5002	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
5003	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
5004	99999	4	17	0	10700	POLTRONCINA PARIS 21 ARTICOLO B951K7400 NERA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO ROSSO	ERMI
5016	99999	4	13	0	11100	TAVOLO PORTA P.C. OLIVETTI - W5 800 CM 80	ERMI
5020	99999	4	14	0	10500	LAMPADA A SOFFITTO MIRA/P	ERMI
5022	99999	4	14	0	50100	PORTAOMBRELLI BIRILLO IN ABS ROSSO	ERMI
5028	99999	4	12	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO W5 1200 OLIVETTI	ERMI
5029	99999	4	12	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO W5 1200 OLIVETTI	ERMI
5030	99999	4	12	0	10700	SEDIA DATILO ROSSA - EDE SE 90V	ERMI
5031	99999	4	12	0	10700	SEDIA DATILO ROSSA - EDE SE 90V	ERMI
5038	99999	4	12	0	50100	STUFA ELETTRICA DE LONGHI	ERMI
5043	99999	4	0	0	50100	PORTAOMBRELLI BIRILLO IN ABS ROSSO	EX ERMI
5044	99999	4	0	0	30100	CENTRALINO MTEL S1 50 COMPOSTO DA 4 APPARECCHI SUPER SET 4 E 32 SUPER SET 1	EX ERMI
5056	99999	4	10	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO OLIVETTI W5 800	EX ERMI
5057	99999	4	8	0	50100	FRIGORIFERO ARISTON MODELLO 225	EX ERMI
5058	99999	4	10	0	11100	SUPPORTO INFORMATICO OLIVETTI W5 800	EX ERMI
5071	99999	4	33	0	50100	APPENDIABITIA MURO 3 POSTI	EX ERMI
5072	99999	4	33	0	20200	SCALDACQUA ELETTRICO RHEEM	EX ERMI
5078	99999	1	4	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5080	99999	1	2	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5081	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5082	99999	1	2	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5083	99999	1	6	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5084	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5085	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5092	99999	1	6	0	10700	POLTRONA	IRFOP

## Allegato A - Elenco beni

5093	99999	1	2	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5098	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5099	99999	1	4	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5100	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5101	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5103	99999	1	5	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5105	99999	1	6	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5107	99999	1	2	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5108	99999	1	6	0	10700	POLTRONA	IRFOP
5113	99999	4	12	0	10100	CASSETTIERA AUTONOMA BIANCA (SENZA NUMERO)	
5114	99999	4	12	0	10100	CASSETTIERA AUTONOMA BIANCA (SENZA NUMERO)	
5117	99999	1	1	0	10700	POLTRONA	
5118	99999	1	4	0	10700	POLTRONA	
7199	194	4	7	0	10100	ARMADIO IN LAMINATO AVORIO CON CASSETTO E DUE ANTE (75X53X103H)	MAGAZZINO
7200	194	4	7	0	10100	ARMADIO IN LAMINATO AVORIO CON CASSETTO E DUE ANTE (75X53X103H)	MAGAZZINO
7903	157	5	21	0	50120	VENTILATORE - TERMOVENTILATORE	VENTILATORE A STELO ORIEME
7904	156	5	22	0	50120	VENTILATORE - TERMOVENTILATORE	VENTILATORE A STELO ORIEME
7905	158	4	7	0	50120	VENTILATORE - TERMOVENTILATORE ORIEME A TRE VELOCITA'	VENTILATORE A STELO ORIEME
7906	159	4	15	0	50120	VENTILATORE - TERMOVENTILATORE ORIEME A TRE VELOCITA'	VENTILATORE A STELO ORIEME
27010		5	25	300		CONDIZIONATORE ARIA GEL MOD. AG 7000	
27011		4	12	300	50109	CONDIZIONATORE ARIA GEL MOD. AG 7000	
27012		1	1	300		CONDIZIONATORE ARIA GEL MOD. AG 7000	
1_031111,0	99999	5	26	0	10602	MOBILE LIBRERIA CS-135 SERIE AD PRODUZIONE FANTONI	
1_031189,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA CS-85 SERIE AD PRODUZIONE FANTONI	
1_031216,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA CS-85 SERIE AD PRODUZIONE FANTONI	

## Allegato A - Elenco beni

1_031221,0	99999	4	0	0	10602	MOBILE LIBRERIA CS-85 SERIE AD PRODUZIONE FANTONI
1_037575,0	99999	4	11	0	11001	SCRIVANIA SERIE DR/WA CM.210X90X73H. MOD.23-1621
1_037576,0	99999	4	11	0	10602	ALLUNGO PER SCRIVANIA SERIE DR/WA CM.100X42X65H.
1_037577,0	99999	4	11	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA CM.100X42X150H. ANTE IN CRISTALLO MOD.23-1909 PROD.FANTONI
1_037578,0	99999	4	11	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA CM.100X42X150H. ANTE IN CRISTALLO MOD.23-1909 PROD.FANTONI
1_037579,0	99999	4	11	0	10202	ARMADIO SPOGLIATOIO SERIE DR/WA CM.100X42X150H. MOD.23-1901 PROD.FANTONI
1_037581,0	99999	4	11	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA CM.100X42X75 H. MOD.23-1807 PROD.FANTONI
1_037582,0	99999	4	11	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA CM.100X42X75 H. MOD.23-1807 PROD.FANTONI
1_037584,0	99999	5	26	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.150X75X75H MOD.25-4215 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI
1_037585,0	99999	4	16	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.150X75X75H MOD.25-4215 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI
1_037586,0	99999	4	13	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.165X75X75H.MOD.25-4216 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI
1_037587,0	99999	4	10	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.165X75X75H.MOD.25-4216 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI
1_037588,0	99999	4	10	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.165X75X75H.MOD.25-4216 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI
1_037589,0	99999	4	12	0	11002	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.190X95X75H.MOD.25-4219 CON CASSETTIERA MOD. 25-2204 PROD.FANTONI
1_037590,0	99999	5	26	0	11002	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.190X95X75H.MOD.25-4219 CON CASSETTIERA MOD. 25-2204 PROD.FANTONI
1_037591,0	99999	4	10	0	11103	TAVOLINO DATTILO SERIE BM/BE MOD.25-3209 CON CASSETTIERA MOD.25-2101 PROD.FANTONI
1_037592,0	99999	4	13	0	11103	TAVOLINO DATTILO SERIE BM/BE MOD.25-3209 CON CASSETTIERA MOD.25-2101 PROD.FANTONI

## Allegato A - Elenco beni

1_037593,0	99999	4	12	0	11103	TAVOLINO DATILO SERIE BM/BE MOD.25-3209 CON CASSETTIERA MOD.25-2101 PROD.FANTONI	
1_037595,0	99999	4	13	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE MOD.25-1275 PROD.FANTONI	
1_037596,0	99999	4	16	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE MOD.25-1275 PROD.FANTONI	
1_037597,0	99999	4	13	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE MOD.25-1275 PROD.FANTONI	
1_037598,0	99999	4	12	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE MOD.25-1275 PROD.FANTONI	
1_037599,0	99999	4	13	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE MOD.25-1275 PROD.FANTONI	
1_037601,0	99999	5	20	0	50102	APPENDIABITTI A STELO VIP 417 MOD.50-6000 COLORE BIANCO	
1_037602,0	99999	4	15	0	50102	APPENDIABITTI A STELO VIP 417 MOD.50-6000 COLORE BIANCO	
1_037606,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037607,0	99999	5	26	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037608,0	99999	5	26	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037609,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037610,0	99999	4	9	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037611,0	99999	4	13	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037612,0	99999	4	13	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	
1_037613,0	99999	4	13	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI	

## Allegato A - Elenco beni

1_037614,0	99999	4	9	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_037615,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_037616,0	99999	4	13	0	10602	MOBILE LIBRERIA CON SERRATURA SERIE BM/BE CM.75X42X150H.MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_037617,0	99999	5	26	0	10602	ALLUNGO SX PER SCRIVANIA SERIE BM/BE MOD.25-3112 PROD.FANTONI
1_037618,0	99999	4	13	0	10602	ALLUNGO SX PER SCRIVANIA SERIE BM/BE MOD.25-3112 PROD.FANTONI
1_037619,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X40,5X150H. ANTE IN CRISTALLO MOD.25-7279 PROD.FANTONI
1_037620,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X40,5X150H. ANTE IN CRISTALLO MOD.25-7279 PROD.FANTONI
1_037622,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X40,5X150H. ANTE IN CRISTALLO MOD.25-7279 PROD.FANTONI
1_037623,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X75H. CON SERRATURA MOD.25-6277 PROD.FANTONI
1_037624,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X75H. CON SERRATURA MOD.25-6277 PROD.FANTONI
1_037723,0	99999	4	11	0	80305	MOBILE FRIGO BAR MOD.23-1817 SERIE DR ESECUZIONE IN NOCE (WA) DIMENSIONI CM.100X42X75H. PROD. FANTONI
1_038120,0	99999	4	12	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.165X75X75H.MOD.25-4216 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI.
1_038121,0	99999	5	26	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE CM.165X75X75H.MOD.25-4216 CON CASSETTIERA MOD.25-2103 PROD.FANTONI.
1_038122,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X150H. CON SERRATURA MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_038123,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X150H. CON SERRATURA MOD.25-7277 PROD.FANTONI



## Allegato A - Elenco beni

1_038124,0	99999	4	12	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X150H. CON SERRATURA MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_038125,0	99999	4	10	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE BM/BE CM.75X42X150H. CON SERRATURA MOD.25-7277 PROD.FANTONI
1_038126,0	99999	4	12	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE CM.42X45X69H.MOD.25-1275 PROD.FANTONI
1_038127,0	99999	4	10	0	50115	PORTATELEFONO SERIE BM/BE CM.42X45X69H.MOD.25-1275 PROD.FANTONI
1_038129,0	99999	5	26	0	11103	TAVOLINO DATTILO SERIE BM/BE MOD.25-3209 CON CASSETTIERA MOD.25-2101 PROD.FANTONI
1_040308,0	99999	1	4	0	10505	LAMPADA DA TAVOLO NASKA LORIS MOD.MINOR/4
1_040787,0	99999	1	5	0	10602	ALLUNGO SERIE DR/WA MOD.23-1705 CM.100X42X65H. PROD.FANTONI.
1_040788,0	99999	1	5	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA MOD.23-1909 CM.100X42X150H. CON ANTE VETRO PROD.FANTONI
1_040789,0	99999	1	5	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA MOD.23-1909 CM.100X42X150H. CON ANTE VETRO PROD.FANTONI
1_040790,0	99999	1	5	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA MOD.23-1807 CM.100X42X75H. PROD.FANTONI.
1_040791,0	99999	1	5	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA MOD.23-1807 CM.100X42X75H. PROD.FANTONI.
1_042125,0	99999	1	5	0	11001	SCRIVANIA SERIE DR/WA MOD.23-1621 CM.210X90X73 H. PROD. FANTONI
1_042126,0	99999	1	5	0	50106	CASSETTIERA SERIE DR/WA MOD.23-1704 CM.42X60X65 H. PROD. FANTONI
1_042449,0	99999	4	0	0	50101	BACHECA ESPOSITIVA CM.100X75 IN LEGNO RAMINO CON VETRO RIVESTITA INTERNAMENTE IN STOFFA COLOR NOCE
1_049058,0	99999	4	13	0	11102	TAVOLO PER VIDEO TERMINALE DIM.100X80X72H PROD. FOSAM
1_049073,0	99999	5	26	0	40342	SUPPORTO PER STAMPANTE DIM.67X52X60H PROD. FOSAM

## Allegato A - Elenco beni

1_049872,0	99999	1	5	0	10602	MOBILE LIBRERIA SERIE DR/WA MOD. 23-1807 CM.100X42X75 H. CON ANTE LEGNO PROD. FANTONI
1_050086,0	99999	5	26	0	40108	MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 111/21
1_051895,0	99999	5	26	0	30203	BILANCIA SUPREMA ROTATIVA IN ACCIAIO INOX PORTATA KG.30 COMPLETA DI PIATTO FUORI PORTATA
1_053457,0	99999	5	27	0	50102	ATTACCAPANNI PORTAOMBRELLI VIP 417 VELCA COLORE BIANCO
1_053460,0	99999	4	13	0	50102	ATTACCAPANNI PORTAOMBRELLI VIP 417 VELCA COLORE BIANCO
1_053463,0	99999	4	0	0	50102	ATTACCAPANNI PORTAOMBRELLI VIP 417 VELCA COLORE BIANCO
1_053529,0	99999	1	4	0	10505	LAMPADA DA TAVOLO CON BASAMENTO NASKA LORIS MOD. MINOR/4 COLORE NERO
1_055168,0	189	4	0	0	50111	LAVAGNA MAGNETICA BLM 157 COL. BIANCO A MURO
1_055446,0	626	4	16	0	11102	TAVOLO PER VIDEOTERMINALE SERIE 1900 CON CANALINA IN PLASTICA CM.100X80X72H PROD. FOSAM
1_064644,0	327	1	6	0	10702	POLTRONCINA OPERATIVA CON BRACCIOLI SERIE PENTA 1800,CM.55X60X91H, SCHIENALE ALTO,RECLINABILITA` VARIABILE,ALZO A GAS,BASE A 5 RAZZE CON RUOTE,RIVESTIMENTO IN TESSUTO IGNIFUGO MARRONE PROD. FOSAM
1_066621,0	496	4	11	0	10604	MOBILE PORTATELEFONO IN FAGGIO A 3 RIPIANI DIM. 48X40X65H ANNO 1971 EX E.N.A.O.L.I.-UD N. INV. 86474
1_066623,0	496	4	0	0	11103	TAVOLINO DATTILO IN FAGGIO TIPO TD/2 CON 4 CASSETTI E PIANO IN LINOLEUM VERDE DIM. 45X90X70H ANNO 1962 EX E.N.A.O.L.I.-UD N. INV. 87189
1_066671,0	39	4	7	0	11003	SCRIVANIA SERIE BM/BE MOD.25-4116 DIM.80X160X75H PROD.FANTONI
1_066672,0	39	4	7	0	11102	TAVOLO PORTATERMINALE SERIE BM/BE MOD.25-4108 DIM.80X80X75 PROD.FANTONI

## Allegato A - Elenco beni

1_066673,0	39	4	7	0	50106	CASSETTIERA AUTONOMA SERIE BM/BE MOD.25-2404 A 4 CASSETTI PROD.FANTONI	
1_066966,0	132	5	20	0	50120	VENTILATORE DA TAVOLO BJM DIAMETRO CM.40, MARCHIO I.M.Q.	
1_066970,0	132	4	16	0	50120	VENTILATORE DA TAVOLO BJM DIAMETRO CM.40, MARCHIO I.M.Q.	
1_066974,0	132	1	3	0	50120	VENTILATORE DA TAVOLO BJM DIAMETRO CM.40, MARCHIO I.M.Q.	
1_067741,0	169	4	12	0	50106	CASSETTIERA AUTONOMA CON 1 PORTACANCELLERIA E 3 CASSETTI, SERIE BM, ART.25-2404BE, CM.41X57X59H, IN LAMINATO BEIGE, PROD. FANTONI.	
1_067742,0	169	4	9	0	10602	ALLUNGO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-3510BE, CM.100X50X67H, PROD. FANTONI.	
1_067743,0	169	4	13	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-6487BE, CM.80X42X75H, COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0041BE, PROD. FANTONI.	
1_067744,0	169	4	12	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-6487BE, CM.80X42X75H, COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0041BE, PROD. FANTONI.	
1_067745,0	169	4	9	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-6487BE, CM.80X42X75H, COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0041BE, PROD. FANTONI.	
1_067746,1	169	4	13	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-6487BE, CM.80X42X75H, COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0041BE, PROD. FANTONI.	
1_067747,0	169	4	12	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-6487BE, CM.80X42X75H, COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0041BE, PROD. FANTONI.	
1_067748,0	169	4	10	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-7487BE, CM.80X42X150H, COMPLETO DI 3 RIPIANI ART.25-0043BE, PROD. FANTONI.	

## Allegato A - Elenco beni

1_067749,0	169	4	10	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-7487BE, CM.80X42X150H, COMPLETO DI 3 RIPIANI ART.25-0043BE, PROD. FANTONI.
1_067750,0	169	4	9	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-7487BE, CM.80X42X150H, COMPLETO DI 3 RIPIANI ART.25-0043BE, PROD. FANTONI.
1_067751,0	169	4	9	0	10602	CONTENITORE ANTE VETRO IN LAMINATO BEIGE, SERIE BM ART.25-7489BE, CM.80X42X150H, COMPLETO DI 3 RIPIANI ART.25-0043BE, PROD. FANTONI.
1_067864,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO SERIE BM ART. 25-7587BE CM.80X50X150H COMPLETO DI 3 RIPIANI ART. 25-0053BE, PROD. FANTONI.
1_067865,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO SERIE BM ART. 25-7587BE CM.80X50X150H COMPLETO DI 3 RIPIANI ART. 25-0053BE, PROD. FANTONI.
1_067866,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO SERIE BM ART. 25-7587BE CM.80X50X150H COMPLETO DI 3 RIPIANI ART. 25-0053BE, PROD. FANTONI.
1_067867,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO SERIE BM ART. 25-7587BE CM.80X50X150H COMPLETO DI 3 RIPIANI ART. 25-0053BE, PROD. FANTONI.
1_067868,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE SERIE BM ART.25-6587BE, CM.80X50X75H COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0051BE, PROD. FANTONI.
1_067869,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO IN LAMINATO BEIGE SERIE BM ART.25-6587BE, CM.80X50X75H COMPLETO DI 1 RIPIANO ART.25-0051BE, PROD. FANTONI.
1_067870,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO LAMINATO BEIGE SERIE BM ART.25-6587BE,CM.80X50X75H COMPLETO DI SET MONTANTI PER TELAI ESTRAIBILI ART.25-1032 NERO,2 TELAI ESTRAIBILI ART.25-1034 NERO E 2 SET SUPPORTI REGGICARTELLE ART.25-1029 NERO PROD. FANTONI.

## Allegato A - Elenco beni

1_067871,0	260	4	7	0	10602	CONTENITORE ANTE LEGNO LAMINATO BEIGE SERIE BM ART.25-6587BE,CM.80X50X75H COMPLETO DI SET MONTANTI PER TELAI ESTRAIBILI ART.25-1032 NERO,2 TELAI ESTRAIBILI ART.25-1034 NERO E 2 SET SUPPORTI REGGICARTELLE ART.25-1029 NERO PROD. FANTONI.
1_068832,0	178	4	16	0	10103	ARMADIO CONTENITORE CON ANTE CIECHE DIM. 80X42X180H. ESEGUITO IN LAMINATO BEIGE,SERIE BM 25-9487BE
1_068834,0	178	4	16	0	10103	ARMADIO CONTENITORE CON ANTE CIECHE DIM. 80X42X180H. ESEGUITO IN LAMINATO BEIGE,SERIE BM 25-9487BE
1_068980,0	355	4	9	0	11003	SCRIVANIA ART. 25-4112BE/S DA CM. 120X80X75H IN LAMINATO COLORE BEIGE
1_086544,0	479	4	16	32,67	80311	RADIATORE ELETTRICO OMAS FUEGO
1_086545,0	479	4	7	32,67	80311	RADIATORE ELETTRICO OMAS FUEGO
1_086546,0	479	4	9	29,67	80311	RADIATORE ELETTRICO DE LONGHI
1_086547,0	480	5	25	32,67	80311	RADIATORE ELETTRICO OMAS FUEGO
1_086548,0	480	5	28	32,67	80311	RADIATORE ELETTRICO OMAS FUEGO
1_086549,0	480	5	21	29,67	80311	RADIATORE ELETTRICO DE LONGHI
1_086629		4	17			TAVOLO RIUNIONI
1_089136,0	402	1	4	40,2	40205	CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO OLIVETTILOGOS 692
3_015079,0	955	4	0	0	40348	OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE SOLARI LBM 2710/COM
1_005448,0	99999	4	11	0	10506	LAMPADA DA TERRA IN OTTONE CROMATO OPACO RIFLETTORE CRISTALLO PRESSATO CON DIFFUSORE IN
1_066967,0	132	5	18	0	50120	VENTILATORE DA TAVOLO BJM DIAMETRO CM.40, MARCHIO I.I.M.Q.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3057\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3057

Istituzione lista unica di esperti in materia comunitaria: rettifiche alla DGR 2903/2007.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1159/00 della Commissione, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1274 di data 30 maggio 2005 con la quale è stata disciplinata la costituzione di liste di esperti in materia comunitaria al fine di soddisfare specifiche esigenze riguardo l'utilizzo e l'implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario, per poter disporre di professionalità di alta specializzazione tecnica presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;

**VISTE** le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2247 di data 14 settembre 2005 e n. 3230 di data 29 dicembre 2005 con le quali è stato ampliato l'ambito delle professionalità previste nelle predette liste di esperti in materia comunitaria;

**CONSIDERATO** che il richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 prevede che, su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possano finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23 novembre 2007 con la quale è stata disciplinata la costituzione di una lista unica di esperti in materia comunitaria presso la Direzione Centrale relazioni internazionali e comunitarie e autonomie locali;

**ATTESO** che il testo della sopraccitata deliberazione appare non corretto quanto alla previsione del tempus nel quale i criteri di ammissibilità devono essere posseduti dai candidati ovvero alla data della citata deliberazione per aver reso in tal modo impossibile l'iscrizione alla lista di quei candidati che verranno in possesso dei requisiti comunque entro la data di presentazione della candidatura;

**ATTESO** che il testo della sopraccitata deliberazione appare non corretto quanto alla previsione delle modalità di iscrizione alle liste elettorali presso il Comune di residenza per aver reso in tal modo impossibile l'iscrizione alla lista di quei candidati che sono comunque iscritti in una lista elettorale di un Comune italiano per quanto non in quella del Comune di residenza;

**ATTESO** che il testo della sopraccitata deliberazione appare non corretto quanto alla previsione delle condizioni di incompatibilità indistintamente dettate per tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali per aver reso in tal modo impossibile l'iscrizione alla lista di quei candidati che possono svolgere attività ed incarichi estranei al loro ufficio previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;

**RITENUTO** pertanto di modificare il testo della delibera n. 2903 dd. 23.11.2007 nelle parti sopra citate e ciò al fine di poter provvedere in modo funzionale alle esigenze dell'Amministrazione regionale, per il reperimento delle professionalità previste; all'unanimità,

**DELIBERA**

- di sostituire al punto 4 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23.11.2007 "Criteri di ammissibilità" tra i requisiti personali richiesti la frase "iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza" con la frase "iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza ovvero ad altro Comune italiano";
- di sostituire al punto 4 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23.11.2007 la frase "Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di approvazione della presente delibera" con la frase "Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura";
- di sostituire al punto 11 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23.11.2007 tra i soggetti incompatibili "i Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali" con la frase "i Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza";

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3058\_1\_TESTO

**Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3058****LR 26/2001 - Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Riprogrammazione e assegnazione di risorse del Piano aggiuntivo regionale derivanti dal fondo di cui all'art. 19 della LR 21/2007.****LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

**VISTO** il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione C (2001) 2811 di data 23.11.2001 e successivamente modificato C (2004) 4591 di data 19 novembre 2004 e C(2007) 1992 di data 30 aprile 2007;

**VISTA** la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del Docup Obiettivo 2 per il periodo 2000 - 2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

**VISTA** la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 "Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7" e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera d) (inerente alla costituzione di un fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario) e l'art 23;

**VISTA** la legge regionale n. 21 del 8 agosto 2007 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" (che abroga la LR 7/99), e in particolare l'art 19 (Fondi per interventi a finanziamento comunitario);

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1328 del 1 giugno 2007, con la quale sono state assegnate quale spesa per investimenti (cap. 9600) risorse derivanti dal citato fondo in favore dell'Obiettivo 2 2000 - 2006 e che le stesse sono pari ad Euro 3.000.000,00;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1879/2007 che assegna parte delle risorse derivanti dalla DGR 1328/2007;

**CONSIDERATO** che nell'ambito di tale delibera non sono state destinate risorse per Euro 1.010.372,29 e che pertanto è possibile assegnare tali disponibilità in favore di altre azioni del DOCUP Obiettivo 2 2000 - 2006;

**CONSIDERATI** i fabbisogni finanziari manifestati nel corso di attuazione del programma, riassunti come segue:

- *Azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili"* - sottoazione di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: (+) 500.000,00 per il finanziamento di ulteriori interventi ammissibili;
- *Azione 4.3.1 "Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico"*: (+) euro 161.160,00 per il completamento dello stabilimento termale di Arta Terme;
- *Azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini"* (+) euro 268.600,00 per il completamento del progetto in comune di Prato Carnico;

**PRESO ATTO** che, stante l'elenco dei fabbisogni sopra descritto, l'ammontare di risorse complessivamente necessario a fornire copertura a tali richieste è pari a euro 929.760,00;

**CONSIDERATO** che pertanto le risorse overbooking a disposizione dalla Delibera 1879/2007 risultano sufficienti a garantire la copertura di tutti i fabbisogni manifestati;

**PRESO** atto che l'Autorità di gestione del programma provvederà, con successiva deliberazione, ad assegnare le risorse non utilizzate (pari a euro 80.612,29) sulla base degli ulteriori eventuali fabbisogni del programma e al fine di garantire la completa rendicontazione del programma;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali; all'unanimità,

#### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:

**1.** Si approva l'assegnazione delle risorse overbooking non utilizzate nell'ambito della delibera 1879/2007 pari complessivamente a euro 929.760,00. Tali risorse vengono destinate alla copertura finanziaria dei seguenti fabbisogni:

i. *Azione 3.1.2 "Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili"* - sottoazione di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici: (+) 500.000,00 per il finanziamento di ulteriori interventi ammissibili;

ii. *Azione 4.3.1 "Realizzazione e miglioramento di infrastrutture e strutture finalizzate allo sviluppo turistico"*: (+) euro 161.160,00 per il completamento dello stabilimento termale di Arta Terme;

iii. *Azione 4.3.2 "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini"*: (+) euro 268.600,00 per il completamento del progetto in comune di Prato Carnico.

**2.** Le risorse derivanti dalla DGR 1879/2007 non assegnate nell'ambito della presente deliberazione (pari ad euro 80.612,29) rimangono a disposizione del programma Obiettivo 2 2000 - 2006 e verranno assegnate dall'Autorità di Gestione, con successiva deliberazione, sulla base degli ulteriori eventuali fabbisogni del programma e al fine di garantire la completa rendicontazione del programma.

**3.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3079\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2007, n. 3079

### Sovvenzione globale Piccoli Sussidi. Proroga dei termini.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2003, n. 1280 con la quale è stato approvato l'Avviso relativo alla presentazione delle candidature per la selezione dell'organismo intermediario e del progetto per la gestione della Sovvenzione globale denominata Piccoli Sussidi connessa all'attuazione dell'asse B, misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 - 2000/2006, prevedendo una disponibilità finanziaria pari a euro 3.000.000,00;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007 n. 1246 con la quale è stato prorogato il termine entro il quale doveva realizzarsi l'erogazione dei sussidi ai soggetti proponenti ed ai beneficiari finali al 10 dicembre 2007, ferma restando l'individuazione, al 31.12.2006, di tutti i soggetti beneficiari;

**PRESO** atto che l'Organismo intermediario alla data del 31 dicembre 2006 ha individuato tutti gli organismi beneficiari e che gli stessi hanno ultimato le attività legate all'inserimento lavorativo dei beneficiari finali o allo start up imprenditoriale, ed attualmente tutti i progetti sono conclusi ed in fase di rendicontazione;

**CONSIDERATO** che la fase di controllo rendicontale effettuata dall' Organismo intermediario riguarda 220 iniziative progettuali, regolarmente concluse, e richiede tempi oltremodo lunghi, dovuti alla necessità di acquisire integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali;

**CONSIDERATO** che,

1. *i soggetti proponenti* sono associazioni, società cooperative, organizzazioni di volontariato operanti nel campo della lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati; e che

2. *i beneficiari finali* appartengono a varie categorie di svantaggio cui il progetto Piccoli sussidi era dedi-



cato : disabilità mentale e fisica; ex carcerati; ex alcolisti o tossicodipendenti, nuove povertà, immigrati;  
**CONSIDERATO** altresì che, come risulta anche da un rapporto di "Valutazione di impatto dei risultati della Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi" realizzato dalla Direzione nel novembre 2007, la rendicontazione e la verifica degli aspetti amministrativi (come pure la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla attuazione dei progetti) sono stati uno degli elementi di criticità del progetto in quanto richiedono il possesso di competenze specialistiche solitamente non presenti all'interno dei soggetti proponenti stessi, con conseguente necessità di ricorrere a soggetti terzi;

**PRESO ATTO** della richiesta dd. 6.12.2007, con cui l'Organismo intermediario chiede all'Amministrazione regionale la proroga del termine entro il quale l'Organismo stesso deve erogare, ai soggetti proponenti ed ai beneficiari finali, i contributi loro spettanti per la realizzazione dei progetti;

**CONSIDERATO** che tale richiesta viene avanzata dall'Organismo Intermediario anche al fine di non penalizzare 80 soggetti proponenti che, pur avendo contribuito con successo all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, si troverebbero decurtato il rimborso di costi già sostenuti a causa della parziale presentazione della documentazione necessaria a comprovare i summenzionati costi;

**RITENUTO** pertanto di prorogare il termine entro il quale l'organismo intermediario deve provvedere all'erogazione dei sussidi - attualmente fissato al 10.12.2007 - dando allo stesso il tempo necessario per acquisire le integrazioni documentali comprovanti, integralmente, i costi sostenuti dai soggetti proponenti e dai beneficiari finali;

**RITENUTO**, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale l'Organismo intermediario deve presentare la rendicontazione ed il rapporto finale delle attività all'Amministrazione regionale (articoli 9 e 10 della Convenzione n. 1/FP/2003 tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Organismo intermediario) attualmente fissati al 31.12.2007;

**CONSIDERATO** che, espressamente, il citato Avviso, consente alla Regione di estendere l'operatività della Sovvenzione Globale entro il termine massimo del 31 dicembre 2008;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca all'unanimità,

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. È prorogato dal 10 dicembre 2007 all'11 febbraio 2008 il termine entro il quale deve realizzarsi l'erogazione dei sussidi, di cui all'articolo 5 della deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2003 n. 1280 come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007 n. 1246;
2. È prorogato dal 31 dicembre 2007 al 28 febbraio 2008 il termine di cui agli articoli 9 e 10 della Convenzione n. 1/FP/2003 tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed Organismo intermediario .
3. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3160\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3160

Costituzione lista finalizzata alla selezione dei candidati per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info-Point del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce mo-

dalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta regionale n. 1032 dell'11 maggio 2007, con la quale la Giunta regionale ha adottato, in via preliminare, la Proposta di Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e la relativa proposta di Rapporto ambientale;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta regionale n. 2905 del 23 novembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta finale del "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" e la relativa proposta di Rapporto ambientale, autorizzato il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 2007-2013, all'inoltro del Programma alla Commissione Europea, ai fini dell'approvazione definitiva da parte della stessa, e per le finalità sopra citate ha altresì autorizzato il medesimo Servizio ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al Programma di cui trattasi, derivanti da espresse richieste della Commissione Europea avanzate nella fase conclusiva del negoziato;

**CONSIDERATO** che, in attuazione della deliberazione n. 2905/2007 sopra citata, in data 5 dicembre 2007 il Servizio ha provveduto all'inoltro alla Commissione europea del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, preliminarmente integrato a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione e pervenute con nota Prot. DG REGIO.D1 FCD(2007)/231431 del 30 novembre 2007;

**ATTESO** che, come previsto al Capitolo 6 - "Disposizioni per l'attuazione" - del Programma di cui trattasi, l'Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati Membri rappresentati nell'area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico Congiunto, nonché un "Info-Point" sloveno, che lavorerà in stretta collaborazione con il Segretariato Tecnico Congiunto;

**E CHE** l'Asse prioritario n. 4 " Assistenza tecnica" del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, contempla, tra gli obiettivi operativi, quello di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione, sorveglianza e controllo del Programma e quello di promuovere il Programma e i progetti finanziati attraverso attività di disseminazione;

**RILEVATO** che, nell'ambito dell'elenco indicativo delle tipologie di intervento finanziabili a valere sull'Asse in questione vi sono l'istituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e la relativa gestione e coordinamento, nonché la promozione del P.O. e dei progetti finanziati attraverso attività di disseminazione;

**E CHE** tali tipologie di intervento saranno affidate, laddove possibile, al Segretariato Tecnico Congiunto (STC) e all'Info-Point da attivarsi nell'ambito territoriale della Repubblica di Slovenia;

**ATTESO** che per l'Asse prioritario n. 4 sono stati stanziati, a livello di Programma, risorse complessive per il settennio di programmazione pari ad Euro 8.202.842,00= di cui Euro 6.972.416,00= di contributo FESR ed Euro 1.230.426,00= quale cofinanziamento nazionale;

**CHE** la Task Force di Programmazione nel corso della riunione tenutasi a Stanjel (SLO) in data 12 novembre 2007 ha approvato la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info-Point sloveno, dando mandato all'Autorità di Gestione - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - di avviare il relativo procedimento amministrativo e consentire la sollecita costituzione di tali Organismi di Programma, ciò in vista dell'imminente approvazione del citato Programma da parte della Commissione Europea;

**E CHE**, in ragione di quanto previsto al richiamato capitolo 6 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 circa la provenienza del personale che comporrà il Segretariato Tecnico Congiunto, il procedimento dovrà essere predisposto e divulgato sia in lingua italiana che in lingua slovena;

**RICHIAMATI** gli artt. 115 e 117 della Legge Regionale n. 22 del 20 agosto 2007; all'unanimità,

#### DELIBERA

- di adottare la procedura per la costituzione della Lista finalizzata alla selezione dei collaboratori ai quali conferire appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, secondo le modalità e mediante i modelli previsti, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione e parte integrante della medesima;
- di autorizzare il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, nel suo ruolo di Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, ad istituire detta Lista ed effettuare i relativi aggiornamenti annuali, nonché a avviare i necessari procedimenti amministrativi volti alla costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto e dell'Info-Point in ossequio alle disposizioni previste ai fini dell'approvazione delle operazioni cofinanziate dal Programma;

- di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli allegati 1 e 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul sito internet della stessa e, per estratto, su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno locale, nonché, ai fini di assicurare al procedimento la massima diffusione nell'ambito dell'area eleggibile al Programma, nei siti internet dei Partner regione del Veneto, Emilia-Romagna e Repubblica di Slovenia e, per estratto, nei quotidiani locali dei medesimi.

IL PRESIDENTE: ILLY  
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3160\_2\_ALL1



### Allegato 1

## 1. Istituzione e finalità

Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, intende istituire, in relazione al suo ruolo di Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, una lista di esperti in programmi di cooperazione transfrontaliera, finanziati a valere sui Fondi FESR.

L'istituzione della lista è motivata dalla necessità di conferire appositi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per la rapida costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del menzionato Programma. I compiti del Segretariato, rappresentati approfonditamente nel Programma Operativo, al capitolo 6, sono riconducibili, in sintesi, ai seguenti obiettivi:

- fornire supporto all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e al Comitato di Sorveglianza;
- fornire assistenza tecnica a carattere amministrativo, con riferimento alla ricezione, istruttoria delle proposte progettuali, al monitoraggio e controllo delle progettualità finanziate a valere sul Programma;
- garantire l'informazione dei potenziali beneficiari e partner progettuali.

## 2. Composizione del Segretariato e oggetto degli incarichi

La costituzione del Segretariato comporterà l'assegnazione di 12 incarichi di collaborazione, riconducibili a 9 diversi ambiti di competenza. L'eventuale affidamento di ulteriori incarichi sarà deliberato dal Comitato di Sorveglianza del Programma, al fine di assicurare il buon andamento e l'efficace attuazione del Programma medesimo.

La tabella di seguito riportata fornisce una descrizione sintetica degli singoli incarichi:

<b>Ambito di competenza</b>	<b>Oggetto dell'incarico</b>
01 - Coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Guida e coordinamento della attività del Segretariato, in particolar modo assegnazione degli obiettivi ai collaboratori e definizione delle priorità dell'attività del Segretariato;</li> <li>– supporto all'Autorità di Gestione e assistenza al Comitato di Sorveglianza e all'Autorità di Controllo;</li> <li>– rappresentanza del Segretariato alle riunioni interne e agli eventi con rilevanza all'esterno;</li> <li>– svolgimento dell'attività di coordinamento secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione e in coerenza con i documenti ufficiali di Programma e collegate linee guida.</li> </ul>
02 - Vice coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sostituzione del Coordinatore del Segretariato in occasione di eventi interni ed esterni;</li> <li>– organizzazione efficiente del Segretariato e dei gruppi di lavoro tematici transfrontalieri, in accordo con il Coordinatore;</li> <li>– coordinamento degli Assistenti di gestione nei loro compiti specifici.</li> </ul>
03 - Assistente di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Supporto all'Autorità di Gestione sotto il profilo amministrativo, supporto al Coordinatore e al Vice coordinatore nell'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza e nella preparazione di tutti i documenti allo scopo necessari;</li> <li>– stesura e consegna al Coordinatore delle bozze dei Rapporti richiesti dai Regolamenti comunitari;</li> <li>– ricezione delle proposte progettuali delle organizzazioni e partecipazione alla fase di istruttoria delle proposte progettuali;</li> <li>– controllo del rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti finanziati.</li> </ul>
04 - Esperto senior finanziario e di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti finanziari dei progetti;</li> <li>– messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di progetto;</li> <li>– fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore indipendente;</li> <li>– preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere finanziario (ad esempio modifiche del piano finanziario);</li> <li>– supporto all'Autorità di Gestione in caso di richieste di modifiche di natura finanziaria dei progetti approvati.</li> </ul>
05 - Assistente finanziario e di	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti finanziari dei progetti;</li> </ul>

<b>Ambito di competenza</b>	<b>Oggetto dell'incarico</b>
monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di progetto;</li> <li>– fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore indipendente;</li> <li>– preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere finanziario;</li> <li>– raccolta delle informazioni sulle irregolarità rilevanti ai fini del monitoraggio;</li> <li>– controllo, dal punto di vista finanziario dei progetti approvati.</li> </ul>
06 - Addetto alla comunicazione e informazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informazione nei confronti dei beneficiari finali in merito alle opportunità offerte dal Programma;</li> <li>– stesura della bozza del Piano di comunicazione del Programma, di intesa con l'Autorità di Gestione ed il Coordinatore;</li> <li>– partecipazione alla stesura del Rapporto annuale di esecuzione, nonché di eventuali altri documenti necessari.</li> </ul>
07 - Traduttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fornitura all'Autorità di Gestione della versione italiana/slovena dei documenti predisposti dal Segretariato, necessari per l'attuazione del Programma;</li> <li>– supporto linguistico in occasione di incontri fra i Partner del Programma.</li> </ul>
08 - Addetto di segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gestione delle attività quotidiane del Segretariato (archiviazione, preparazione di fascicoli in occasione di incontri, raccolta della documentazione di progetto, etc.);</li> <li>– assistenza al Coordinatore ed agli altri componenti del Segretariato, nell'espletamento delle rispettive attività;</li> <li>– Primo "contact point" nei confronti dei potenziali beneficiari;</li> <li>– supporto nell'organizzazione di eventi.</li> </ul>
09 - Addetto all'"Info point" sloveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>– "Contact point", in territorio sloveno, per fornire informazioni ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dal Programma Operativo;</li> <li>– supporto all'Autorità di Gestione nella realizzazione delle attività di comunicazione.</li> </ul>

### 3. Requisiti di ammissibilità

Ai fini dell'ammissione alla lista è richiesto il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- la cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- l'adeguata conoscenza della lingua italiana, in conformità al D.P.C.M. n.174/94;

- il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- il possesso dei requisiti specifici per l'ambito/i di competenza indicato/i nella domanda, come di seguito elencati:

<b>Ambito di competenza</b>	<b>Requisiti specifici</b>
01 - Coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno cinque anni maturati nel contesto di programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di cui almeno tre maturati nell'ambito dei Programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG e/o Phare;</li> <li>– esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;</li> <li>– esperienza nella gestione del ciclo di progetto;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto;</li> <li>– buona padronanza nell'uso del computer, in particolare con gli applicativi Microsoft Office;</li> <li>– patente di guida e disponibilità ad effettuare missioni frequenti nell'Area programma.</li> </ul>
02 - Vice coordinatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno cinque anni maturati nel contesto di programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di cui almeno due maturati nell'ambito dei Programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG e/o Phare</li> <li>– esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;</li> <li>– esperienza nella gestione del ciclo di progetto;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto;</li> <li>– buona padronanza nell'uso del computer, in particolare con gli applicativi Microsoft Office;</li> <li>– patente di guida e disponibilità ad effettuare missioni frequenti nell'Area programma.</li> </ul>

<b>Ambito di competenza</b>	<b>Requisiti specifici</b>
03 - Assistente di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel contesto di Programmi di cooperazione INTERREG e/o Phare o in altri Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;</li> <li>– ottime abilità nell'uso del computer, in particolare familiarità con Word, Power-Point, Excel, Internet;</li> <li>– esperienza nell'istruttoria e gestione di proposte progettuali, nonché nella predisposizione di documentazione a supporto dell'attuazione;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto;</li> </ul>
04 - Esperto senior finanziario e di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno quattro anni, maturata nel monitoraggio, nell'istruttoria di progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa, di cui almeno tre maturati nell'ambito dei Programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG e/o Phare o in altri Programmi cofinanziati dai fondi strutturali;</li> <li>– ottime abilità nell'uso del computer, in particolare familiarità con la gestione di banche dati;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.</li> </ul>
05 - Assistente finanziario e di monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel monitoraggio, nell'istruttoria di progetti, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa, nel contesto di Programmi di cooperazione INTERREG e/o Phare;</li> <li>– ottime abilità nell'uso del computer, in particolare familiarità con la gestione di banche dati;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.</li> </ul>
06 - Addetto alla comunicazione e informazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel contesto di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, di cui almeno uno maturato nell'ambito dei Programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG;</li> <li>– esperienza in attività di informazione e comunicazione;</li> </ul>

Ambito di competenza	Requisiti specifici
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– esperienza nell'organizzazione di eventi;</li> <li>– esperienza editoriale;</li> <li>– ottima padronanza nell'uso del computer, in particolare nell'utilizzo di Microsoft Power Point, Internet e nella gestione dei contenuti web;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana o slovena e buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.</li> </ul>
07 - Traduttore	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma inerente l'attività di traduzione e/o interpretariato;</li> <li>– esperienza almeno triennale di traduzione e/o interpretariato;</li> <li>– perfetta padronanza parlata e scritta delle lingue italiano, sloveno e inglese.</li> </ul>
08 - Addetto di segreteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi sanciti da un diploma che dia accesso all'istruzione universitaria;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua italiana e slovena e conoscenza dell'inglese;</li> <li>– Solida esperienza di segreteria.</li> </ul>
09 - Addetto all'"Info point" sloveno	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma;</li> <li>– esperienza professionale nel contesto di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali pari ad almeno due anni, di cui almeno uno maturato nell'ambito dei Programmi di cooperazione transfrontaliera INTERREG e/o Phare;</li> <li>– esperienza nella preparazione e realizzazione di attività di comunicazione, preferibilmente maturata nel contesto dei Programmi INTERREG e/o Phare;</li> <li>– esperienza nell'organizzazione di eventi e manifestazioni;</li> <li>– ottima padronanza nell'uso del computer, in particolare nell'utilizzo di Microsoft Power Point, Internet e nella gestione dei contenuti web;</li> <li>– perfetta conoscenza della lingua slovena e padronanza dell'inglese parlato scritto;</li> </ul>

Nel caso di domanda riferita a più ambiti di competenza, la mancanza dei requisiti specifici per uno degli ambiti di competenza non pregiudica l'ammissione ai restanti ambiti.

E' ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.

Ai fini dell'ammissione alla lista i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.



#### 4. Incompatibilità

Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari di progetti finanziati nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 costituisce motivo di incompatibilità. Qualsiasi motivo di incompatibilità va rimosso prima dell'assunzione dell'incarico.

#### 5. Domanda

Al fine dell'ammissione alla lista, i richiedenti dovranno redigere una domanda, in conformità allo schema allegato al presente Avviso. Alla domanda dovrà essere allegato apposito curriculum vitae in lingua italiana oppure slovena, redatto in formato europeo sulla base del modello qui allegato (rinvenibile, assieme alle istruzioni per la compilazione, all'indirizzo <http://europass.cedefop.europa.eu>), a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti. Lo stesso curriculum dovrà essere prodotto anche in lingua inglese.

Dal curriculum dovrà essere chiaramente desumibile la durata in mesi di ciascuna esperienza lavorativa maturata, pertanto la compilazione dei campi "date" non è facoltativa.

I suddetti documenti dovranno essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di un documento di identità chiaro e leggibile del firmatario.

Le domande devono essere inviate obbligatoriamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla "Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, via Udine n. 9 - 34132 Trieste" entro il termine perentorio di 21 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel caso il termine di presentazione scada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo; tale eventuale proroga si intende estesa agli aggiornamenti delle candidature di cui al punto 6.

Ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura "Avviso per la costituzione di una lista di esperti - Segretariato Tecnico Congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" pena la non ammissibilità della candidatura.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande non sottoscritte in forma autografa e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire oltre il quindicesimo giorno successivo al termine di scadenza dell'Avviso o che comunque non siano state inviate entro il termine sopra indicato.

Le candidature sono ritenute ammissibili se la domanda è stata compilata correttamente ed esaustivamente in tutte le sue parti e dal curriculum risulti chiaramente il possesso dei requisiti di cui al punto 3.

#### 6. Approvazione della Lista

Un'apposita Commissione tecnica italo-slovena, composta da sei membri, nominata con decreto del Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali da pubblicarsi sul

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, esaminerà le candidature ai fini della verifica di ammissibilità.

La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento dei requisiti di ammissibilità autocertificati.

La Commissione di cui sopra redige l'elenco dei candidati ammessi alla lista e di quelli esclusi, da approvarsi mediante decreto Direttore centrale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Seguendo le modalità di cui al punto 5 i candidati ammessi dovranno provvedere ad aggiornare la propria documentazione curriculare entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione nella lista.

Rispetto alla lista pubblicata non vi è, da parte dell'Amministrazione regionale, obbligo alcuno di chiamata né di procedere all'affidamento dell'incarico.

Nel caso due o più soggetti inseriti nella Lista siano valutati dalla Commissione tecnica parimenti idonei ad assumere un incarico, la Commissione tecnica potrà convocare i suddetti candidati per effettuare un colloquio di valutazione, al fine di selezionare il candidato che risulti maggiormente competente.

Con successivi provvedimenti si procederà alla formale attribuzione dell'incarico mediante convenzione.

## 7. Durata del contratto e compenso.

Il contratto avrà durata di due anni più uno (2+1), rinnovabile per tutta la durata del Programma, al fine di garantirne l'efficiente gestione fino alla conclusione, prevista per il 31/12/2015.

Gli incarichi richiedono una presenza di 150 giornate annue nei luoghi di lavoro, a fronte di un'impegno individuale di 220 giornate.

La copertura di spesa derivante dal funzionamento del Segretariato tecnico congiunto è assicurata dai Fondi di assistenza tecnica del Programma.

I compensi annui per ambiti di competenza, fissati nella seguente tabella, conservano validità per un triennio. Le eventuali spese sostenute in occasione di missioni verranno rimborsate a valere sulle risorse stanziare su un progetto di assistenza tecnica ad hoc.

<b>Ambito di competenza</b>	<b>N. incarichi da attivare</b>	<b>Compenso annuo lordo €</b>
01 – Coordinatore	1	45.000,00
02 - Vice coordinatore	1	42.000,00
03 - Assistente di gestione	2	37.000,00
04 - Esperto senior finanziario e di monitoraggio	1	40.000,00
05 - Assistente finanziario e di monitoraggio	3	37.000,00

06 - Addetto alla comunicazione e informazione	1	33.000,00
07 - Traduttore	1	35.000,00
08 - Addetto di segreteria	1	25.000,00
09 - Addetto all'"Info point" sloveno	1	33.000,00

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

responsabile del procedimento: Direttore ad interim del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea dott. Francesco FORTE; responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura COMELLI.

Il presente Avviso è disponibile sul sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07\_52\_1\_DGR\_3160\_2\_ALL1

Allegato 2 / Priloga 2



Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
 Direzione centrale relazioni internazionali,  
 comunitarie e autonomie locali  
 Servizio rapporti comunitari e integrazione europea  
 Via Udine, 9 34100 TRIESTE

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina  
 Centralna direkcija za mednarodne in evropske  
 odnose ter krajevno avtonomijo  
 Služba za evropske odnose in evropsko integracijo  
 Ul. Udine, 9 34100 TRST

**LISTA DI ESPERTI INDIVIDUALI, PER LA COSTITUZIONE DEL SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO  
 DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - SLOVENIA 2007-2013**

**SEZNAM STROKOVNIH SODELAVCEV ZA VZPOSTAVITEV SKUPNEGA TEHNIČNEGA SEKRETARIATA  
 PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA ITALIJA-SLOVENIJA 2007-2013**

Il/La sottoscritto/a

Podpisani/a \_\_\_\_\_

nato/a a

rojen/a v

il

dne / /

residente a

s stalnim prebivališčem v/na \_\_\_\_\_

in via/piazza

v ulici/trgu

n.

št. \_\_\_\_\_

numero di codice fiscale

davčna številka \_\_\_\_\_

partita IVA

koda za DDV \_\_\_\_\_

recapiti telefonici

telefon \_\_\_\_\_

E-mail



\_\_\_\_\_

presa visione dell'Avviso al pubblico  
po pregledu Obvestila

### CHIEDE

### PROSI

di essere ammessa/o a far parte della lista di esperti individuali per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013, con riferimento agli ambiti di competenza di seguito indicati<sup>1</sup>:

da je vključen/a na seznam strokovnih sodelavcev za vzpostavitev Skupnega tehničnega sekretariata Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, v zvezi s pristojnimi področji<sup>1</sup>:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 01 – Coordinatore / Koordinator   | <input type="checkbox"/> |
| 02 - Vice coordinatore / Namestnik koordinatorja  | <input type="checkbox"/> |
| 03 - Assistente di gestione / Strokovni sodelavec pri upravljanju   | <input type="checkbox"/> |
| 04 - Esperto senior finanziario e di monitoraggio /<br>Višji strokovni sodelavec na finančnem področju in spremljanju | <input type="checkbox"/> |
| 05 - Assistente finanziario e di monitoraggio /<br>Strokovni sodelavec na finančnem področju in pri spremljanju       | <input type="checkbox"/> |
| 06 - Addetto alla comunicazione e informazione /<br>Strokovni sodelavec na področju komunikacije in informiranja      | <input type="checkbox"/> |
| 07 – Traduttore / Prevajalec  | <input type="checkbox"/> |
| 08 - Addetto di segreteria / Tajnik   | <input type="checkbox"/> |
| 09 - Addetto all'Info point" sloveno /<br>Strokovni sodelavec na slovenski Info-točki                                 | <input type="checkbox"/> |

A tal fine:

S tem namenom:

- **allega curriculum vitae, compilato utilizzando il formato Europass e reso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci;**

<sup>1</sup> Contrassegnare uno o più ambiti di interesse.

<sup>1</sup> Izberite enega ali več pristojnih področij.

**prilagam življenjepis, ki je izpolnjen na podlagi formata Europass v skladu in z učinki določil O.P.R. št. 445/2000. Poleg tega se zavedam kazenskih posledic v primeru lažnivih izjav:**

- **dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:**

**izjavljam, na svojo odgovornost in v skladu in z učinki določil O.P.R. št. 445/2000 ter zavedajoč se kazenskih posledic v primeru lažnivih izjav, sledeče:**

- di essere cittadino del seguente Stato  
da sem državlján/ka sledeče Države \_\_\_\_\_
- di essere in possesso del seguente titolo di studio  
da posedujem sledeči študijski naslov \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- conseguito presso  
ki sem ga pridobil/a na \_\_\_\_\_
- che la durata minima di tale ciclo di studi è fissata in anni  
da tovrstni cikel študijev traja najmanj \_\_\_\_\_ let
- di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
da nisem podvržen/a pravnomočnim kazenskim obsodbam na podlagi 444. čl. k.p. v zvezi s kaznivimi dejanji, ki vplivajo na profesionalno nrvnost ali pa na sposobnost sodelovanja z javno upravo;
- di essere disponibile a rimuovere immediatamente, in caso di sottoscrizione dell'incarico, l'eventuale condizione di incompatibilità di cui al punto 4 dell'Avviso;  
da sem pripravljen/a nemudoma odpraviti, v primeru sprejetja delovnega mesta, morebitne nekompatibilnosti, ki so navedene v 4. točki Obvestila;
- di prendere atto che l'eventuale incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e dell'allegato curriculum vitae e quanto accertato dall'Amministrazione regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dall'elenco e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.  
da vzamem na znanje, da morebitne neskladnosti med tem, kar je bilo navedeno ob trenutku predložitve vloge in priloženega življenjepisa, in ugotovitvami Deželne uprave, upoštevajoč določila 76. člena O.D.R. št. 445 z dne 28. decembra 2000, povzročijo takojšnjo izključitev iz seznama in uvedbo vseh ostalih postopkov predvidenih po zakonu.

\*\*\* \*\*

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Podpisani/a dovoljujem obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Zd. O. št. 196/2003 za vse namene, ki so vezani na ta postopek.

Allega:

Priloge:

- ✓ curriculum vitae in formato europeo, in lingua<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ sottoscritto in forma autografa;  
*lastnoročno podpisani življenjepis v evropskem formatu, v jeziku<sup>2</sup>*
- ✓ curriculum vitae in formato europeo, in lingua inglese, sottoscritto in forma autografa;  
*lastnoročno podpisani življenjepis v evropskem formatu, v angleškem jeziku;*
- ✓ fotocopia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.  
*fotokopija osebnega dokumenta podpisnika.*

Data

Datum \_\_\_\_\_

Firma

Podpis \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Indicare, a seconda del caso, "italiana" oppure "slovena".

<sup>2</sup> Izberite "italijanskem" oziroma "slovenskem".

07\_52\_1\_ADC\_AMB LLPP CONC GEOTERMICA GRADO

## **Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche**

**Richiesta di concessione mineraria per risorse geotermiche (L 9.12.1986 n. 896).**

*Richiedente:* COMUNE DI GRADO

*Denominazione:* Geotermia primo lotto funzionale.

*Data di presentazione dell'istanza:* 10 dicembre 2007.

*Provincia:* UDINE

*Comune:* GRADO

*Superficie richiesta:* kmq 0,13

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
dott. geol. Tiziano Tirelli

07\_52\_1\_ADC\_PATR SERV CONCESSIONE MOLINAS

## **Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio demanio**

**Avviso di istanza di concessione demaniale per la realizzazione e l'utilizzo di n. 10 posti per imbarcazioni e relativa banchina di accesso sul demanio idrico regionale - fiume Ausa - in Comune di Cervignano del Friuli (UD). FM 9 pc 1236 e pc 1241 del CC di Cervignano del Friuli. Richiedente Cantiere Nautico Molinas Snc - Varmo (UD).**

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** l'istanza del 10.05.2007 - pervenuta il 31.07.2007 prot. n. 11577 IV B9 459 - della società Cantiere Nautico Molinas s.n.c. di Varmo (UD), i relativi allegati e la successiva documentazione integrativa prodotta, finalizzati al rilascio di una concessione di beni del demanio idrico regionale, per la realizzazione e l'utilizzo di n. 10 posti per imbarcazioni e relativa banchina di accesso sul demanio idrico regionale - Fiume Ausa - in Comune di Cervignano del Friuli (UD). F.M. 9 p.c. 1236 e p.c. 1241 del C.C. di Cervignano del Friuli.

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006 n. 1706, che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative all'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità;

**VISTI** l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;

**VISTI** l'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e l'art. 36 comma 1, lett. d) dell'Allegato A al medesimo Regolamento;

### **ORDINA**

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; la pubblicazione dello stesso, mediante affissione all'albo del Comune di Cervignano del Friuli (UD) per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1;

### **RENDE NOTO**

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Servizio demanio, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;



**INVITA**

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra., quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate alla stessa Direzione centrale eventuali domande concorrenti.

Trieste, 12 dicembre 2007

ZANINI

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_FORNI DI SOPRA 37 PRGC\_1\_TESTO

**Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Forni di Sopra. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 62 del 5 settembre 2007 il comune di Forni di Sopra ha preso atto, in ordine alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto.

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_MEDUNO 14 PRGC\_1\_TESTO

**Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Meduno. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 30 novembre 2007 il comune di Meduno ha preso atto, in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_SAN GIOVANNI AL NATISONE 21 PRGC\_1\_TESTO

**Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 84 del 12 novembre 2007, il comune di San Giovanni al Natisone ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_SESTO AL REGHENA 27 PRGC\_1\_TESTO

## **Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Sesto al Reghena. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 54 del 30 ottobre 2007, il comune di Sesto al Reghena ha adottato la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_STARANZANO 8 PRGC\_1\_TESTO

## **Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Staranzano. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, co. 2 della L.R. 5/2007, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 52 del 25 agosto 2007, il comune di Staranzano ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_UDINE 159 PRGC\_1\_TESTO

## **Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 159 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 117 del 29 ottobre 2007 il comune di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 159 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

---

07\_52\_1\_ADC\_PIAN TERR\_UDINE 162 PRGC\_1\_TESTO

## **Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine**

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 162 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 118 del 29 ottobre 2007 il comune di Udine ha preso atto, in ordine alla variante n. 162 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 bis, comma 4, della L.R. 52/1991 e dell'art. 63, comma 2 della L.R. 5/2007.

---

07\_52\_1\_ACR\_INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

## **Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia**

Pubblicazioni disposte dall'articolo 161, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 299 del 23 novembre 2007. Interrogazioni ed interpellanze evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 luglio 2007 all'1 ottobre 2007.

## Interpellanze - evase dal 01/07/07 al 01/10/07

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
519	Progetto di riordino agroambientale delle aziende Voipares - Marianis - mancato coinvolgimento degli enti locali interessati	Violino	25/09/2007	278	Marsilio	
530	Improvvisa e immotivata chiusura dello stabilimento dell'Ineos Films di Monfalcone	Brussa	25/09/2007	278	Bertossi	
551	Organizzazione di un reparto medico di epatologia e trapianto di fegato	Baiutti	25/09/2007	278	Beltrame	
<b>Totali:</b>				<b>3</b>		

## Interpellanze - non evase - presentate dal 01/07/07 al 01/10/07

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
549	Elettrodotti: quale concreta fattibilità?	Martini, Gottardo	18/07/2007
550	Rototom Sunsplash di Osoppo: sospendere il contributo regionale	Venier Romano, Molinaro	23/07/2007
552	Irragionevole rifiutare offerte per gli anziani	Blasoni	27/07/2007
553	Assessore alle Finanze, Le ricordo che le bugie hanno le gambe corte!!	Ritossa	06/08/2007
554	PROCEDURA D'INFRAZIONE PER LA MANCATA APPROVAZIONE DEI PIANI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DAL DLG 36/2003. SITUAZIONE PARADOSSALE DEGLI IMPIANTI E DELLE DISCARICHE IN PROVINCIA DI CORIZIA	Ritossa	28/08/2007
555	Previsioni metereologiche RAI 3	Ritossa	28/08/2007
556	Classificazione del Museo dell'Orologeria di Pesariis	Petris	17/09/2007
557	Sul bando per la concessione in gestione del bar-ristorazione presso l'immobile di piazza Unità d'Italia a Trieste	Camber	25/09/2007
558	Interpellanza in materia di devoluzione della rete stradale ANAS alla regione	Asquini	27/09/2007
<b>Totali:</b>			<b>9</b>

## Interrogazioni a risposta orale - evase dal 01/07/07 al 01/10/07

N.	Oggetto	Consiglieri	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1216	Chiusure uffici postali nella provincia di Udine e disservizi per i cittadini	Ferone	17/07/2007	266	Illy	RISPOSTA SCRITTA
1401	Piano di riorganizzazione delle Poste italiane	De Gioia	19/07/2007	270	Illy	RISPOSTA SCRITTA
1285	Acquisto Foresta Weissenfels	Ritossa, Ciani, Ciriani, Di Natale	24/07/2007	272	Marsilio	risponde ass. DEL PIERO risposta unica con IRO 1317
1310	Corso di alfabetizzazione informatica riservato ai diversamente abili	Ferone	24/07/2007	272	Antonaz	
1317	Acquisto della Foresta Weissenfels	Venier Romano	24/07/2007	272	Marsilio	risponde ass. DEL PIERO risposta unica con IRO 1285
1379	Ulteriore diffusione della diabetica del mais	Ritossa	24/07/2007	272	Marsilio	RISPOSTA SCRITTA
1395	Stato di avanzamento della fase costitutiva della Fondazione per Aquileia	Camber	24/07/2007	272	Antonaz	
1403	PAPALISI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELLE AZIENDE DELLA FRUTTICOLTURA	Ciriani	24/07/2007	272	Marsilio	risposta unica con IRO 1410
1405	Sull'opportunità di ritirare il patrocinio della Regione alla manifestazione Vicino/Lontano	Blasoni	24/07/2007	272	Antonaz	RISPOSTA SCRITTA a domicilio
1410	PAPALISI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA A FAVORE DELLE AZIENDE DELLA FRUTTICOLTURA	Ciriani	24/07/2007	272	Marsilio	risposta unica con IRO 1403
1029	Interrogazione su verifiche IRAP	Asquini	25/09/2007	278	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA
1204	Verifica stato d'attuazione della legge 248/2006 in Friuli Venezia Giulia	Ferone	25/09/2007	278	Bertossi	
1279	Se il vestito non fa il monaco ... non è detto che l'ufficio pitturato in spatolato veneziano faccia l'assessore!	Ritossa	25/09/2007	278	Del Piero	RISPOSTA SCRITTA

N.	Oggetto	Consiglieri	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1287	Concorsi burla: avvisi pubblici per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di & responsabili territoriali delle sedi operative di Tarvisio, Gorizia, Carnia, Pordenone, Udine e Trieste - Turismo FVG	Camber	25/09/2007	278	Pecol Cominotto	
1307	PREOCCUPANTE E DIFFUSA CARENZA DI PRESIDI MEDICI E DIAGNOSTICI NEGLI OSPEDALI DI GORIZIA E MONFALCONE	Ritossa	25/09/2007	278	Beltrame	
1309	Carenza di presidi diagnostici e terapeutici negli ospedali di Gorizia e Monfalcone	De Angelis	25/09/2007	278	Beltrame	
1334	Il Presidente Illy vuole lampeggiante sull'auto blu e autista agente di P.S. ?	Guerra, Ciriani, Ritossa	25/09/2007	278	Pecol Cominotto	
1357	In materia di filmato di presentazione del Friuli Venezia Giulia	Asquini	25/09/2007	278	Illy	RISPOSTA SCRITTA
1377	Comunicazione istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	Metz, Franzil	25/09/2007	278	Illy	RISPOSTA SCRITTA
1380	Si ricorre ad un professionista esterno per l'area del personale dell'Agenzia Regionale della Sanità?	Ritossa	25/09/2007	278	Beltrame	
1385	Chiusura dello stabilimento INEOS FILMS di MONFALCONE	Ritossa	25/09/2007	278	Bertossi	Risposta unica con INT 530
1386	Verso la soppressione di un altro ufficio regionale con sede a Gorizia?	Ritossa	25/09/2007	278	Pecol Cominotto	
1406	Ristrutturazione Poste s.p.a. in Friuli Venezia Giulia. Ad una ristrutturazione "non silenziosa" quale quella dei portaflettere - che sembra aver trovato soluzione - si palesa una ristrutturazione "silenziosa" a danno della clientela della Regione	Camber	25/09/2007	278	Illy	RISPOSTA SCRITTA
1408	Sviluppo della valle del VARMOST	Guerra	25/09/2007	278	Bertossi	

N.	Oggetto	Consiglieri	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1413	Trasferimento di dipendente regionale membro della Commissione VIA	Metz	25/09/2007	278	Pecol Cominotto	
1428	Prevenzione del tumore del collo dell'utero e test DNA PAP	Ferone	25/09/2007	278	Beltrame	
1435	Centro psico-pedagogico di Coseano (Ud)	Menis	25/09/2007	278	Beltrame	
1450	Legge 16/2004 in materia di tutela dei consumatori	Asquini	25/09/2007	278	Bertossi	
1460	NECESSITA' DI COSTRUIRE UNA DIGA SULL'ISONZO IN LOCALITA' PIUMA, PER REGOLARIZZARE IL FLUSSO D'ACQUA	Ritossa	25/09/2007	278	Marsilio	
<b>Totale:</b>				<b>29</b>		

**Interrogazioni a risposta orale - non evase - presentate dal 01/07/07 al 01/10/07**

<b>N.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Consiglieri Interroganti</b>	<b>Data presentazione</b>
1436	Anziani e strutture RSA	Ferone	03/07/2007
1437	Chiusure estive degli uffici postali periferici, patrimonio sociale da salvare?	Violino	06/07/2007
1438	Nuova circonvallazione di Fiume Veneto: a chi servirebbe?	Follegot	06/07/2007
1439	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E RECAPITO CASSETTE	Gottardo	09/07/2007
1440	Incremento delle strutture e servizi per l'infanzia	Ferone	10/07/2007
1441	CASELLO AUTOSTRADALE A4 DI VILLESSE E FUTURO CENTRO COMMERCIALE IKEA	Ritossa	11/07/2007
1442	Persistere di gravi inefficienze gestionali all'Ater di Gorizia	Ritossa	16/07/2007
1443	"ASTA SOCIETA' GESTIONE IMMOBILI FVG" DEL TERRENO AD USO FINCANTIERI DI MONFALCONE (GO) DI 58.080 MQ	Ritossa	16/07/2007
1444	Emergenza caldo e tutela degli anziani	Ferone	17/07/2007
1445	Elettrodotto Redipuglia - Udine Ovest: rischi per la salute e le attività agricole	Guerra, Violino, Franz, Follegot	18/07/2007
1446	1° Reggimento San Giusto di Trieste	Carmi	19/07/2007
1447	La regione contro il libero volontariato: ovvero come illy spreca i soldi della regione	Camber	19/07/2007
1448	Bando di gara Insiel n°GA 01-07 con scadenza 23/04/07 e n°GE 02/07 con scadenza 28/05/2007	Asquini	19/07/2007
1449	Preoccupazione sul futuro dell'Accademia delle Belle arti di Villa Manin	Gottardo, Galasso	19/07/2007



N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1451	Carenze negli organi infermieristici. Reparti di medicina stabilimenti Ospedaliari di Gorizia e Monfalcone	Ritossa	23/07/2007
1452	Sui motivi della sospensione dello sciopero dei dipendenti INSIEL di Lunedì 23 luglio	Cottardo	24/07/2007
1453	Problematiche della comunità locale di Sauris	Asquini	24/07/2007
1454	Sul comportamento del Presidente del Consorzio FIDI - Commercio di Pordenone	Pupulin	24/07/2007
1455	Carenza di organici e mezzi Vigili del Fuoco in Provincia di Gorizia	Ferone	25/07/2007
1456	Realizzazione di una nuova discarica in località Clauiano	Franz, Follegot, Guerra, Violino	25/07/2007
1457	Quale sorte per la palestra "Gim Club" di Tarvisio	Violino, Franz, Follegot, Guerra	25/07/2007
1458	European Youth Olympic Games invernali edizione 2013 a Tolmezzo	Guerra, Franz, Follegot, Violino	25/07/2007
1459	Una carriera fulminante: redattore ordinario, vice capo-servizio ... e ora responsabile della sede di Udine e dell'informazione nelle lingue minoritarie!	Camber	26/07/2007
1461	Situazione del trasporto pubblico locale di Trieste	Metz	31/07/2007
1462	Quali conseguenze può comportare per la FINCANTIERI, la concorrenza del gruppo Cantieri di Genova T.MARIOTTI	Ritossa	01/08/2007
1463	Lo strano comportamento della Regione FVG nella SPA per l'Aeroporto di Ronchi dei Legionari	Ritossa	01/08/2007
1464	Ritardo sul piano regionale degli interventi e dei servizi sociali: in che misura parteciperà il Servizio sanitario regionale in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni sociali	Marini	02/08/2007

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1465	Sull'esistenza o meno di progetti di escavazione inerti nella Valcellina attraverso lo strumento del project financing	Salvador	02/08/2007
1466	NECESSITA' DI INTERVENTO DELLA REGIONE PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER IL POTENZIAMENTO ORGANICO DEI MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DI GORIZIA	Ritossa	02/08/2007
1467	NECESSITA' DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E INCONGRUENZA CON IL NUMERO DI ALLOGGI SFITTI NON LOCABILI	Ritossa	07/08/2007
1468	Ma perché non si vuol chiudere con mutua soddisfazione il problema inerente al Tocal Friulano ?	Ritossa	07/08/2007
1469	A QUANDO IL PIANO ENERGETICO REGIONALE?	Ritossa	09/08/2007
1470	Attività occupazionale stabile per i disabili psichici	Ferone	09/08/2007
1471	Rapporto tra popolazione anziana e strutture per la terza età	Ferone	09/08/2007
1472	Andamento vendite farmaci generici	Ferone	09/08/2007
1473	Iniziative per contrastare il fenomeno del "caro affitto per studenti	Ferone	09/08/2007
1474	A quando l'esecuzione dei lavori urgenti di consolidamento del ponte sul torrente Cimoliana al km 82+100, in comune di Claut, gravemente interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2000	Salvador	09/08/2007
1475	Consultorio diabetologico nella Bassa friulana	Ferone	14/08/2007
1476	Eliminazione barriere architettoniche	Ferone	14/08/2007
1477	Stato di abbandono del monumento della foiba di Basovizza (Ts)	Ferone	14/08/2007
1478	Cava di ghiaia per la TAV a S. Maria La Longa (Ud) ?	Ferone	14/08/2007
1479	Sistemazione celere di alloggi Ater attualmente non locabili e controllo sul diritto all'occupazione	Ferone	14/08/2007

<b>N.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Consiglieri Interroganti</b>	<b>Data presentazione</b>
1480	Mancanza personale di Dogana al porto di San Giorgio di Nogaro (UD)	Ferone	14/08/2007
1481	Eliminazione barriere architettoniche	Ferone	13/08/2007
1482	Richiesta intervento urgente tratto stradale Arba - Sequals (PN)	Ferone	13/08/2007
1483	Agevolare l'iter per ottenere una protesi mammaria	Ferone	13/08/2007
1484	Carenze ambulatorio dentistico USL di Cormons (GO)	Ritossa	28/08/2007
1485	Sulla nomina di un nuovo componente del CdA di Autovie Venete	Ciriani	28/08/2007
1486	Sede circolare di Grado (GO)	Ritossa	28/08/2007
1487	Con 12° di temperatura e un adeguato tasso di umidità la Giunta risponderà finalmente alle interrogazioni?	Marini	27/08/2007
1488	Autovie Venete: bandi di gara per la progettazione tratti terza corsia con varo di una gara d'appalto esterno senza usufruire del personale tecnico rilevato da Autovie Servizi	Camber	30/08/2007
1489	Gravi ed incomprensibili ritardi nello stanziamento dei contributi alle società sportive della regione	Blasoni	21/08/2007
1490	Demolizione "Vecchia Dogana" di Vallenoncello	Colussi	23/08/2007
1491	Rapporti tra il comune di Bagnaria Arsa e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di TAV	Asquini	04/09/2007
1492	Assunzioni all'Ospedale civile di Gorizia	Ferone	05/09/2007
1493	Abbattimento cinghiali sul territorio del goriziano	Ferone	05/09/2007
1494	Controllo sui costi dei libri scolastici per le scuole medie	Ferone	05/09/2007
1495	Sostituzione medico di base a Lestizza (UDINE)	Ferone	05/09/2007
1496	Asili nido aziendali per i dipendenti delle Aziende e strutture sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia	Ferone	05/09/2007

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1497	Mendicanti e lavavetri sulle strade: la situazione deve trovare una risoluzione	Ferone	05/09/2007
1498	Servizio di guardia medica pediatrica	Ferone	05/09/2007
1499	Incoerenza tra affermazioni degli Assessori e atti amministrativi della Regione	Ritossa	11/09/2007
1500	Perché il Friuli Venezia Giulia non è invitato agli incontri tra il Governo italiano e quello sloveno?	Gottardo	12/09/2007
1501	SAREBBE INTERESSANTE CONOSCERE I DATI REALI SULLE PRESENZE TURISTICHE IN REGIONE FVG	Ritossa	12/09/2007
1502	Bonifica della così detta "frana di Faidona"	Ferone	13/09/2007
1503	Installazione guardrail all'altezza della diga di Redona	Ferone	13/09/2007
1504	Continui tagli ai trasferimenti economici da parte dello Stato verso le scuole statali della provincia di Gorizia	Ferone	13/09/2007
1505	Ritardi della Regione FVG in merito agli adempimenti di cui alla Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue 91/271/CEE	Ritossa	13/09/2007
1506	Perché presso i presidi ospedalieri o i distretti sanitari dell'ASS n. 2 Isontina, il servizio preposto all'erogazione di protesi dentarie è limitato?	Ritossa	13/09/2007
1507	SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE ALLA TENSIONE 20 KV E O,4 IN CAVO RICHIESTO DA H3C SPA, IN COMUNE DI STARANZANO - PROBABILI INCONGRUENZE PER MANCATO RISPETTO ESAPPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ . RICHIESTA DEFINIZIONE CONTROVERSA	Ritossa	13/09/2007
1508	Lotta alla zanzara tigre	Ferone	19/09/2007
1509	Interventi per la sistemazione dei muretti di contenimento lungo la Strada Statale n. 251 "della Valcellina - Val di Zoldo" (PN)	Ferone	20/09/2007
1510	Richiesta di chiarimenti sul controllo delle fonti inquinanti e degli effetti nocivi sulla salute umana dell'impianto siderurgico di Servola (TS)	Metz	21/09/2007

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1511	Cessazione delle attività doganali per le operazioni di import/export presso le stazioni di Gorizia Centrale e Villa Opicina	Bolzan	25/09/2007
1512	Sull'avvenuta soppressione dei finanziamenti della L.R. 9 del 2000 "Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale"	Molinaro, Salvador, Fasan, Venier Romano	26/09/2007
1513	Disagi per gli studenti disabili e le loro famiglie all'avvio di ogni anno scolastico	Menis	26/09/2007
1514	IRCCS Burlo ..... si chiude?	Camber	28/09/2007
<b>Totali:</b>			<b>77</b>

#### Interrogazioni a risposta scritta - evase dal 01/07/07 al 01/10/07

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta Evazione	Assessore
341	Interventi della Regione per garantire la continuità didattica nelle Scuole Medie di Paularo	Molinaro, Salvador, Fasan, Venier Romano	17/07/2007	266	Antonaz
354	Sul funzionamento del servizio di trasporto delle persone emodializzate	Ciriani	25/09/2007	278	Beltrame
369	Azienda ospedaliero-Universitaria di Udine: perché si vuole istituire una seconda "Pediatria"?	Molinaro	25/09/2007	278	Beltrame
<b>Totali:</b>				<b>3</b>	

Interrogazioni a risposta scritta - non evase - presentate dal 01/07/07 al 01/10/07

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data
346	Personale infermieristico in servizio presso i SOPDC: a quando il medesimo trattamento economico nell'intero territorio regionale?	Molinaro	05/07/2007
377	Sull'ennesima, inutile e costosa cena vip di Illy a Villa Manin	Ciriani, Di Natale, Ciani, Dressi, Ritossa	05/07/2007
378	Istituzione della scuola secondaria di primo grado bilingue italiano-sloveno a San Pietro al Natisone	Spacapan	09/07/2007
379	GIUNTE REGIONALI/ITINERANTI: A QUANTO AMMONTANO I COSTI SUPPLEMENTIVI?	Ritossa	10/07/2007
380	Anno scolastico 2006/2007 a quando i contributi per gli insegnanti che prestano servizio nei territori montani	Molinaro	11/07/2007
381	IRIS ACQUA S.r.l., rete di distribuzione compromessa, aggravati per l'utenza, perdita economica anche per la Regione	Ritossa	16/07/2007
382	Corresponsione rimborso spese componenti Comitato regionale volontariato	Molinaro	17/07/2007
383	SULLA LEGITTIMITA' DELLE PROCEDURE ADOTTATE NELLA CONCESSIONE DI CONGEDO MATRIMONIALE AD UN DIPENDENTE REGIONALE	Molinaro, Fasan, Venier Romano, Salvador	20/07/2007
384	Leggere le statistiche aiuta a comprendere lo scontro fra le C.C.I.A.A. e le Organizzazioni sindacali	Ritossa	09/08/2007
385	Piano Urbanistico Territoriale: strategie ed analisi demografiche	Ritossa	09/08/2007
386	Quante sono le richieste di contributo pervenute dall'autorità d'ambito per ottenere contributi allo sviluppo degli investimenti e sugli impianti e sulle infrastrutture per il servizio idrico integrato?	Ritossa	10/08/2007

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data
387	Forse è giunto il momento, dopo 17 anni della sua inaugurazione, decidere a chi spetta la gestione e manutenzione del raccordo stradale fra autostrada (casello di Redipuglia) e la strada statale SS14	Ritossa	03/09/2007
388	QUALE PROBABILITA' SUSSISTE PER REALIZZARE PRESSO LO STABILIMENTO DELLA GALLIE AVIONICA DI RONCHI DEI LEGIONARI DI UN SIMULATORE DI VOLO PER CANADER	Ritossa	04/09/2007
389	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASS. 2 ISONTINA	Ritossa	06/09/2007
390	"Protesi dentarie ASS REGIONALI". Quali sono i tempi d'attesa per ottenerle?	Ritossa	10/09/2007
391	Ma non era meglio chiedere il fallimento di AGRA PROMO FVG SRL	Ritossa	11/09/2007
392	ASS N.2 ISONTINA. UN ESEMPIO DI CONTRADDIZIONE NELL'USO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO	Ritossa	27/09/2007
393	FINANZIAMENTI ALLA PROVINCIA DI GORIZIA E LAVORI DI RESTAURO INFINITI A PALAZZO ATTEMS - PETZENSTEIN DI GORIZIA	Ritossa	01/10/2007

**Totali: 18**



## Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

07\_52\_2\_07\_52\_2\_AVVOCATURA GEN\_RICORSO\_040

### Avvocatura Generale dello Stato - Roma

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità della LR 24/07 - Attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

#### CORTE COSTITUZIONALE

##### RICORSO

del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia  
contro  
Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

#### PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

della Legge regionale Friuli - Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (in B.U.R. 10 ottobre 2007 n. 41) per violazione degli articoli 11 e 117, commi 1, 2 lett. r) e 5 della Costituzione, nonché dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge costituzionale n. 1/1963

1. Con legge n. 24 del 2 ottobre 2007, il Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il seguente articolo unico: «*Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, par. 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai Friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano.*».

Nei regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/20042, la Commissione aveva ripreso come data di scadenza per l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» il 31 marzo 2007, riproducendo la data originariamente prevista in un accordo del 1993 tra la Comunità europea e l'Ungheria.

La Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2005 in causa C-347/03 ha confermato la validità di tale accordo e conseguentemente la legittimità della previsione transitoria, ma la sentenza ha riguardo al periodo in cui l'Ungheria era ancora uno Stato terzo.

Tanto ha determinato il Governo italiano a riproporre la questione della legittimità della soppressione della denominazione «Tocai Friulano» al giudice comunitario.

2. La legge regionale in esame pone un problema di compatibilità con il diritto comunitario ed un problema di legittimità costituzionale. Quanto al diritto comunitario, occorre chiedersi se la materia coperta dall'art. 24, par. 6 dell'accordo TRIPs, attuato dalla legge regionale Friuli - Venezia Giulia, rientri nella competenza comunitaria. Se così fosse, l'applicazione di tale disposizione pattizia sarebbe dovuta avvenire in linea di principio mediante l'adozione di norme comunitarie. Quanto al diritto costituzionale nazionale, ci si deve domandare se la legge in esame rispetti la delimitazione delle competenze tra Stato e Regioni.

3. Per inquadrare la questione di legittimità costituzionale sollevata con il presente ricorso è necessario richiamare gli antecedenti di fatto.

La questione della limitazione dell'uso del nome della varietà di vite «Tocai friulano» deriva dalle dispo-



zioni previste dall'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini (Decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993). Tale Accordo prevedeva che l'uso della varietà di vite "Tocai Friulano", nonché del sinonimo "Tocai italico", fosse consentito per l'Italia, esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) delle regioni Veneto e Friuli, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in quanto detto nome era tale da generare confusione nei consumatori con la denominazione di origine ungherese "Tokaj".

4. L'utilizzo transitorio, consentito in deroga alle disposizioni del citato Accordo Comunità - Ungheria, è stato inserito, senza alcuna motivazione, dalla Commissione nel Regolamento n. 753/2002 /CE (G.U.C.E. n. L. 118 del 4 maggio 2002), recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, laddove all'allegato II, tra le varie deroghe, l'uso del "Tocai friulano" e del suo sinonimo "Tocai italico" è stato consentito per l'Italia fino al 31 marzo 2007.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'articolo 1 del d.m. 26 settembre 2002 ha disposto: " «Le condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e dei vini ad indicazione geografica tipica italiani sono riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono elencati i nomi di varietà di vite o sinonimi riguardanti l'Italia che figurano nell'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002». Nell'allegato I del decreto 26 settembre 2002, alla rubrica «Nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi», figura, in particolare, la menzione «Tocai friulano o Tocai Italico», alla quale corrisponde, alla rubrica «Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici VQPRD e/o IGT)» la seguente frase: "Per alcuni VQPRD delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007, secondo l'accordo tra ([Unione europea] e la Repubblica d'Ungheria».

6. La Regione Friuli - Venezia Giulia e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ha impugnato il d.m. ed il T.A.R. per il Lazio ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità una questione pregiudiziale vertente sulla validità e sull'interpretazione della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 93; in prosieguo: («accordo CE-Ungheria sui vini»), e del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).

La Corte di Giustizia con sentenza 12 maggio 2005 ( Causa C-347/03), in risposta ai quesiti posti dal giudice amministrativo italiano, ha sinteticamente ritenuto:

a) L'art. 113 del Trattato costituisce il fondamento normativo della conclusione dell' accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Infatti, tale accordo rientra tra quelli previsti all'art. 63 del regolamento n. 822/87, relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, e ha come scopo principale quello di promuovere gli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità, da un lato, la commercializzazione di vini originari dell'Ungheria, in quanto viene assicurata a tali vini la stessa protezione di quella prevista per i vini di qualità prodotti in una regione determinata di origine comunitaria, e, dall'altro, la commercializzazione in questo paese di vini originari della Comunità. (v. punti del dispositivo 1-2).

b) Il regime delle denominazioni omonime di cui all'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (accordo CE-Ungheria sui vini) riguarda le indicazioni geografiche protette in forza dello stesso accordo. Orbene, poiché le menzioni «Tocai friulano» e «Tocai italico», a differenza delle denominazioni «Tokaj» e «Tokaji» di vini ungheresi, non figurano nella parte A dell'allegato dell'accordo CE-Ungheria sui vini e costituiscono il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di qualità prodotti in una regione determinata, esse non possono essere qualificate come indicazioni geografiche ai sensi del detto accordo. Ne deriva che il divieto di utilizzare la denominazione «Tocai» in Italia dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dall'accordo CE - Ungheria sui vini, quale risulta dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 del detto accordo, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime prevista dall'art. 4, n. 5, dello stesso accordo. Ne deriva anche che la dichiarazione comune, concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo CE-Ungheria sui vini, in quanto enuncia, nel primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dello stesso accordo, le parti contraenti hanno rilevato che, al momento dei negoziati, esse non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione sicuramente errata della realtà. (v. punti del dispositivo 3-4).

c) Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), che figura all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto concerne un caso relativo ad un'omonimia

tra un'indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni, anche se non vietano l'uso continuo e similare di una tale denominazione, non esigono nemmeno che tale denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori. (v. punti del dispositivo 5).

d) Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati di una regione autonoma italiana di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio di tredici anni quale risulta dallo scambio di lettere concernente l'utilizzo del termine «Tocai», che è allegato all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, ma non figura nell'accordo stesso. Infatti, tale divieto, dal momento che non esclude qualsiasi modalità ragionevole di commercializzare i vini italiani interessati, non costituisce una privazione della proprietà ai sensi dell'art. 1, primo comma, del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, anche supponendo che la detta restrizione costituisca una limitazione del diritto fondamentale di proprietà, questa può essere giustificata in quanto, vietando l'utilizzo di questa denominazione che è omonima dell'indicazione geografica «Tokaj» dei vini ungheresi, persegue un fine di interesse generale consistente nella promozione degli scambi commerciali tra le parti contraenti favorendo su una base di reciprocità la commercializzazione di vini designati o presentati grazie a un'indicazione geografica.(v. punti 122, 127, 134, dispositivo).

7. A seguito dell'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea, la Commissione ha emanato il reg. n. 1429/2004 di modifica del citato reg. n. 753/2002 e all'allegato II dello stesso regolamento ha confermato il predetto termine del 31 marzo 2007 per l'uso in deroga del vitigno "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" per l'Italia. La Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ente regionale di Sviluppo Regionale e il Governo italiano hanno presentato ricorsi per l'annullamento del citato reg. 1429/2004 nella parte limitativa in questione (rispettivamente Cause T-417/04, T-418/04, T- 431/04).

A sostegno della impugnazione è stato dedotto: a) la violazione del divieto di discriminazione tra i produttori della Comunità ( art 34, par. 2 TCE); b) violazione dei diritti di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

La Corte di Giustizia ancora non si è pronunciata.

8. Con decreto 28 luglio 2006 il Ministero, in vista della scadenza della deroga di cui trattasi (31 marzo 2007) per l'uso del "Tocai friulano", su richiesta dalla Regione Friuli Venezia Giulia ha iscritto nel registro delle varietà di viti il sinonimo "Friulano" per la citata varietà di vite.

Alcuni produttori friulani hanno presentato ricorso avverso tale decreto al T.A.R. Lazio - Sezione II ter. Con ordinanze n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006, lo stesso Tribunale Amministrativo, in accoglimento delle relative istanze, ha dichiarato sospesa l'efficacia del richiamato decreto 28 luglio 2006, ed ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in ordine alle istanze di giudizio in questione (Cause riunite C-23/07 e C-24/07).

La Corte di Giustizia ancora si deve pronunciare su tale rinvio pregiudiziale.

9. Il Ministero in data 18 dicembre 2006 ha presentato istanza alla Commissione U.E., intesa ad ottenere la proroga del citato termine del 31 marzo 2007, previsto dal Reg. CE n. 753/2002 - Allegato 11, come da ultimo modificato con Reg. CE n. 1512/2005, al fine da consentire ai produttori dei VQPRD della regione Friuli Venezia Giulia l'utilizzo del nome della varietà di vite "Tocai friulano" per la designazione e presentazione degli stessi vini, fino alla sentenza della Corte di Giustizia U.E. sulla citata istanza pregiudiziale avanzata dal T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), nonché sulle predette cause n. T-417/04, T-418/04, T- 431/04 concernenti la medesima questione.

Nel frattempo la Commissione UE ha presentato la relazione al Consiglio relativa al "Tokaj" datata 19 dicembre 2006, nell'ambito del Comitato Speciale Agricoltura del 22 gennaio 2007. Con tale relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di Giustizia U.E., ha concluso manifestando l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese "Tokaj" e, conseguentemente, di vietare oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi delle varietà "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" per la designazione dei relativi VQPRD italiani, in conformità all'acquis comunitario ed all'esito della citata sentenza della Corte di Giustizia UE. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03. La stessa Commissione con nota n. 4568 del 16.2.2007, in riscontro alla citata richiesta del Ministero datata 18 dicembre 2006, nel confermare le conclusioni della predetta relazione al Consiglio, ha respinto la richiesta di proroga, vietando di fatto l'uso del nome del vitigno "Tocai friulano" per i VQPRD italiani dopo il termine 31 marzo 2007.

In vista di detta scadenza la Commissione, con regolamento n 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L. 95 del 5 aprile 2007), applicabile dal 1° aprile 2007, recante la modifica del citato reg. n. 753/2002, ha

soppresso le deroghe per l'uso del "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" ed ha inserito l'uso del sinonimo "Friulano" per l'Italia, come richiesto a suo tempo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e come concordato con la regione Friuli Giulia in apposito protocollo d'intesa.

10. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in vista della vendemmia 2007, ha emanato decreto il d.m. 31 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2007 (**All. 5**), per adeguarsi alla citata normativa comunitaria, autorizzando **in via transitoria**, fino al pronunciamento della Corte di Giustizia UE sulle cause pendenti, l'uso del sinonimo "Friulano" ai fini della designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine della Regione Friuli Venezia Giulia.

Anche tale decreto è stato impugnato da alcuni produttori friulani innanzi al TAR del Lazio con richiesta di sospensione e con richiesta di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

11. Il Consiglio dei Ministri con delibera assunta nella riunione del 23 novembre 2007 ha deciso, sulla base della relazione di sintesi presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di impugnare la legge regionale Friuli - Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 41 (all. 1)

#### 12. **Violazione degli articoli 11, 117, comma 1 della Costituzione.**

Indipendentemente dalla risoluzione del problema della sussistenza o meno della competenza della Regione a dare esecuzione ad un accordo internazionale, è pregiudiziale la questione se rientri o meno nella competenza della Comunità l'attuazione dell'art. 24, par. 6, del TRIP's e se la Comunità vi abbia o meno dato esecuzione. Entrambe i quesiti se risolti positivamente determinerebbero la illegittimità costituzionale della legge regionale de qua per violazione degli articoli 11 e 117, commi 1 e 5, Cost.

Ai sensi dell'art. 24, par. 6 del TRIP's, seconda frase, «[...]a presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC» In altri termini, una Parte contraente può mantenere il nome di un vino se è uguale al nome del vitigno da cui il vino deriva.

La Corte di giustizia ha ritenuto nel parere n. 1/9412 che l'accordo TRIP's è un accordo misto, nel senso che esso rientra sia nella competenza a stipulare della Comunità europea che in quella degli Stati membri. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale oggetto delle norme del TRIP's possono essere anche, inevitabilmente, quelli previsti dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tra tali diritti di proprietà intellettuale rientrano anche le denominazioni che gli Stati membri possono adottare per i prodotti vitivinicoli, come previsto dal regolamento comunitario n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In particolare, ai sensi dell'art. 52, par. 1 di tale regolamento, solo gli Stati membri possono abbinare il nome di una varietà di vite alla zona geografica di produzione. Sulla base di questa considerazione, poiché l'art. 24, par. 6 del TRIP's non si riferisce solo alla Comunità europea ma anche agli Stati membri per le materie rientranti nella loro competenza, uno Stato membro potrebbe applicare il disposto dell'art. 24, par. 6 del TRIP's in relazione alle proprie denominazioni di prodotti vitivinicoli. Conseguentemente, in tale particolare settore, non sembrerebbe sussistere una competenza comunitaria in grado di precludere ad uno Stato membro l'attuazione dell'art. 24, par. 6 del TRIP's.

La Corte di giustizia da ultimo con la sentenza Il settembre 2007 in causa n. C-431/05 Merck, ha affermato che nei casi in cui una disposizione del TRIP's debba applicarsi a materie rientranti nella competenza degli Stati membri, e ciò perché la Comunità europea non ha ancora legiferato o non ha legiferato a tal punto da far ritenere che la materia rientri in ambito comunitario, tale disposizione può essere applicata nell'ordinamento nazionale non solo mediante l'intervento del giudice nazionale, che può attribuirle efficacia diretta, ma anche, *a fortiori ratione*, mediante l'intervento del legislatore o dell'amministrazione nazionale.

Nella materia oggetto della legge regionale Friuli-Venezia Giulia, la Comunità ha già esercitato le proprie competenze con la emanazione del regolamento n. 753/2002/CE, da ultimo modificato con il regolamento n. 382/2007 che proprio in seguito della adesione della Ungheria alla Comunità Europea ha soppresso la norma transitoria relativa alla utilizzazione della denominazione "Tocai Friulano".

Con il regolamento n. 382/2007 del 4 aprile 2007 (G.U.C.E. n. L. 95 del 5 aprile 2007), recante la modifica del reg. n. 753/2002, la Commissione U.E. ha soppresso le deroghe per l'uso del "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" ed ha inserito la deroga per l'uso del sinonimo "Friulano" per l'Italia, come richiesto a suo tempo dal Ministero, previo parere favorevole della regione Friuli Giulia.

Pertanto l'Unione europea dal 10 aprile 2007 non consente più la coesistenza della utilizzazione della denominazione "Tocai friulano" (nome della varietà di vite "Tocai friulano" e sinonimo "Tocai italico") per i vini di produzione italiana e della denominazione geografica "Tokaj" per i vini di produzione ungherese.

Regolamentando in tal senso, l'Unione europea si è avvalsa della facoltà di non consentire la predetta coesistenza, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di assicurare una protezione maggiore delle I.G. rispetto ai nomi delle varietà di viti. Tanto è stato implicitamente anticipato dalla Commissione nella relazione al Consiglio relativa al "Tokaj" datata 19 dicembre 2006, nell'ambito del Comitato Speciale Agricoltura del 22 gennaio 2007. Con tale relazione la Commissione, pur tenendo conto delle citate cause pendenti presso la Corte di Giustizia U.E., ha concluso manifestando l'intenzione di assicurare la protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese "Tokaj" e, conseguentemente, di vietare

oltre il termine ultimo del 31 marzo 2007, di cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento n. 753/2002, l'uso dei nomi delle varietà "Tocai friulano" e del sinonimo "Tocai italico" per la designazione dei relativi VQPRD italiani, in conformità all'*acquis* comunitario ed all'esito della citata sentenza della Corte di Giustizia UE. del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03.

Si può, quindi, concludere sul punto che, allo stato della legislazione comunitaria - peraltro ancora sub iudice - non solo la Regione, ma neppure lo Stato possono esercitare la facoltà di cui all'art.24, par. 6 del TRIPs.

Ne consegue che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 2 ottobre 2007 n. 24.

**13. Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. r) Cost., nonché dell'articolo 4, commi 1 e 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1**

13.1. La competenza all'esercizio della facoltà prevista dall'art.24, par. 6 del TRIP's spetta allo Stato. La formula «opere dell'ingegno», contenuta nel testo dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, alla lettera r), è da ritenere omologa a quella, «proprietà intellettuale», spesso utilizzata in alternativa all'espressione «proprietà industriale» e indicativa di beni astratti o immateriali i quali, si concretino o meno in prodotti tangibili, possiedono, come evidenziato dalla dottrina, «un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso».

Sarebbe del resto irragionevole, e lesivo dell'art. 3 della Costituzione, restringere la formula «opere dell'ingegno» al solo diritto d'autore, laddove essa appare, invece, idonea a comprendere tutti i beni immateriali che, in considerazione anche del principio di territorialità, devono avere eguale «efficacia» e identica disciplina sull'intero territorio nazionale.

L'inquadrabilità delle denominazioni protette nell'ambito della materia «proprietà intellettuale (o industriale)» - per vero condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e confermata dal fatto che la relativa regolamentazione tende ad intersecarsi con quella dei marchi (in particolare dei marchi geografici e dei marchi collettivi) - è supportata da vari indici normativi e segnatamente: dall'Accordo Trips, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, che, nel Capo II, contiene una Sezione, la 3° (artt. 22, 23. e 24), dedicata proprio alle indicazioni geografiche; dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 (Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round), il cui capo VI è intitolato «Disciplina delle indicazioni geografiche»; dall'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nel quale si precisa che l'espressione proprietà industriale comprende anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

A ciò si aggiunga che le denominazioni protette si atteggiavano come istituti di diritto industriale - segnatamente inquadrabili nella categoria dei diritti di monopolio - idonei ad attribuire una posizione di esclusiva a coloro che si trovano nelle condizioni di poterne fare legittimamente uso.

Del resto, proprio aderendo a tale prospettiva, le violazioni in materia di DOP e di IGP vengono qualificate dalla giurisprudenza come fattispecie di concorrenza sleale, per appropriazione di pregi (rilevante ex art. 2598, numero 2, del codice civile) ovvero per contrarietà ai principi della correttezza professionale (rilevante ex art. 2598, numero 3, cod. civ).

Quanto poi all'estensione della nozione di «tutela della concorrenza», è appena il caso di rilevare come la Corte ne abbia in più occasioni affermato il carattere trasversale, posto che essa inevitabilmente si intreccia con altre materie, rientranti nella competenza concorrente o residuale delle Regioni, tutte implicate nei processi di sviluppo economico-produttivo del Paese: di modo che criterio valutativo della legittimità degli interventi del legislatore statale *in parte qua* finisce per essere quello della proporzionalità-adequatezza.

In tale ottica, e avuto riguardo agli indici ermeneutici estrapolabili dal diritto comunitario, il quale privilegia una nozione dinamica della tutela della concorrenza, la Corte ha affermato, nella sentenza n. 14 del 2004, che la politica agricola rientra nella competenza esclusiva dello Stato, attraverso la sua riconducibilità alla materia della concorrenza, così rigettando i ricorsi proposti da alcune regioni contro l'art. 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", norma che attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere di disciplinare con decreto le modalità operative e gestionali del fondo di cui all'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella stessa prospettiva la Corte, nella sentenza n.272 del 2004, non ha ritenuto lesivo delle competenze regionali l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 326, contenente una regolamentazione dettagliata e autoapplicativa dei servizi pubblici locali, in quanto disciplina volta a garantire, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza.

13.2. Non si può ritenere che la materia oggetto della legge regionale, in quanto relativa alle indicazioni geografiche di prodotti agricoli, rientri nel settore dell'agricoltura e quindi in una competenza non attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma della Costituzione, ma alla Regione Friuli- Venezia Giulia in base all'art. 4, punto 2 del suo Statuto, contenuto nella legge costituzionale n. i del 31 gennaio 1963, e successive modificazioni e integrazioni

E ciò, seppure è vero che la Corte di Giustizia nella sentenza 12 maggio 2005 in causa C-347/03 *Regione Friuli Venezia Giulia e ERSA* ricorda che l'ambito normativo nel quale era stato adottato il divieto di utilizzare la denominazione "Tocai friulano" dopo il 31 marzo 2007 sancito dall'Accordo CE-Ungheria sui vini del 1993 era quello della organizzazione comune di mercato vitivinicolo, in vigore al momento dell'accordo, in quanto non esiste coincidenza tra le competenze costituzionali nazionali e quelle comunitarie.

Né argomento potrebbe trarsi, per le medesime ragioni, dalle basi giuridiche comunitarie richiamate nelle premesse dei regolamenti comunitari n. 1493/1999 e n. 1429/2004.

13.3. Ne consegue che ove dovesse ritenersi che la Comunità non abbia esercitato la facoltà di scelta riconosciuta dall'art.24, par. 6, dell'Accordo TRIP's, la competenza spetterebbe allo Stato e, conseguentemente, la legge regionale Friuli - Venezia Giulia n. 24 del 2 ottobre 2007 dovrebbe essere dichiarata incostituzionale per la violazione delle norme in epigrafe.

Tanto premesso si chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge Friuli - Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 per violazione degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione; ovvero, per violazione degli articoli 117, comma 2 lett. r) e 5 della Costituzione e dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Roma, 5 dicembre 2007

AVVOCATO DELLO STATO:  
avv. Maurizio Fiorilli



## Parte Terza Concorsi e avvisi

07\_52\_3\_AVV\_ACEGAS APS TARIFFE MUGGIA

### AcegasAps Spa - Trieste

Publicazione tariffe fognatura e depurazione per il Comune di Muggia, decorrenza 1 agosto 2007.

Aggiornamento delle tariffe di fognatura e di depurazione con decorrenza 1 agosto 2007, pubblicate dall'ACEGAS-APS SpA, affidataria del Comune di Muggia del servizio idrico integrato, conformemente alla deliberazione della Giunta del Comune di Muggia n. 239 del 31 ottobre 2007.

Tariffa fognatura	0,1139264 euro/mc
Tariffa depurazione	0,3132445 euro/mc

Trieste, 23 novembre 2007

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA  
IL DIRETTORE:  
dott. Massimo Forliti

07\_52\_3\_AVV\_AMGA UD TARIFFEUDINE

### Amga - Azienda multiservizi Spa - Udine

Tariffe di acquedotto da applicarsi nel bacino tariffario di Udine dal 1° gennaio 2008.

AMGA - Azienda multiservizi S.p.A di Udine con sede legale in via del Cotonificio n° 60 rende noto che al fine di dare continuità a quanto previsto dalle delibere CIPE 52/2001 e 131/2002, in merito all'obbligo della progressiva abolizione del minimo impegnato ancora presente nelle forniture di acqua potabile in ambito domestico, con l'applicazione della struttura tariffaria di seguito evidenziata ha inteso portare a termine il percorso di eliminazione del suddetto minimo già iniziato con la struttura tariffaria in vigore dal 1° luglio 2002, in tutti i Comuni direttamente gestiti.

La nuova struttura tariffaria riguardante il solo servizio di acquedotto da applicarsi dal 1° gennaio 2008 prevede l'abolizione totale in ambito domestico del minimo impegnato, senza prevedere nessuna modifica delle fasce e scaglioni di consumo tuttora vigenti.

TARIFFE DI ACQUEDOTTO DA APPLICARSI NEL BACINO TARIFFARIO DI UDINE (AL NETTO DELL'IVA)  
DECORRENZA 1° GENNAIO 2008

COMUNE DI UDINE

USI DOMESTICI		€/mc
1	Tariffa agevolata per i consumi fino a 0,2 mc/giorno (corrispondenti a 73 mc/anno) per appartamento	0,189102
2	Tariffa base per i consumi superiori a 0,2 mc/giorno (corrispondenti a 73 mc/anno), e fino a 0,4 mc/giorno (corrispondenti a 146 mc/anno) per appartamento	0,229736
3	Tariffa eccedenza per i consumi superiori a 0,4 mc/giorno (corrispondenti a 146 mc/anno) per appartamento	0,312652

USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI		
4	Tariffa base per i consumi fino all'impegno sottoscritto	0,229736
5	Tariffa eccedenza oltre l'impegno sottoscritto	0,312652
USO ALLEVAMENTO ANIMALI		
6	a consumo	0,114868
QUOTA FISSA		€/anno
per consumi annuali:		
7	da mc 0 a mc 1.200	5,939048
8	da mc 1.201 a mc 6.000	9,895738
9	da mc 6.001 a mc 18.000	26,388634
10	oltre mc 18.000	52,777268
CANONI PER IMPIANTI ANTINCENDIO		€/anno
11	Bocche con diametro fino a 80 mm =9 sprinkler o 3 naspi	25,130000
12	Bocche con diametro da 81 a 100 mm	50,260000
13	Bocche con diametro oltre 100 mm	75,390000

TARIFE DI ACQUEDOTTO DA APPLICARSI NEL BACINO TARIFFARIO DEL CONSORZIO ACQUEDOTTO CORNAPPO (AL NETTO DELL'IVA)  
DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2008

COMUNE DI: CASSACCO, TREPPO GRANDE, TRICESIMO

USI DOMESTICI		€/mc
1	Tariffa agevolata per i consumi fino a 0,2 mc/giorno (corrispondenti a 73 mc/anno) per appartamento	0,232826
2	Tariffa base per i consumi superiori a 0,2 mc/giorno (corrispondenti a 73 mc/anno), e fino a 0,4 mc/giorno (corrispondenti a 146 mc/anno) per appartamento	0,417171
3	Tariffa eccedenza per i consumi superiori a 0,4 mc/giorno (corrispondenti a 146 mc/anno) per appartamento	0,634057
USI DIVERSI DA QUELLI DOMESTICI		
4	Tariffa base per i consumi fino all'impegno sottoscritto	0,417171
5	Tariffa eccedenza oltre l'impegno sottoscritto	0,634057
USO ALLEVAMENTO ANIMALI		
6	a consumo	0,208585
QUOTA FISSA		€/anno
per consumi annuali:		
7	da mc 0 a mc 1.200	8,826765
8	da mc 1.201 a mc 6.000	14,711275
9	da mc 6.001 a mc 18.000	39,230066
10	oltre mc 18.000	78,460132
CANONI PER IMPIANTI ANTINCENDIO		€/anno
11	Bocche con diametro fino a 80 mm =9 sprinkler o 3 naspi	25,130000
12	Bocche con diametro da 81 a 100 mm	50,260000
13	Bocche con diametro oltre 100 mm	75,390000

Le variazioni tariffarie saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi (pro-die) come stabilito dalla Cir. Min. M.I.C.A n. 3435/c del 6/3/1998.

IL DIRETTORE OPERATIVO:  
ing. Daniele Romanello

07\_52\_3\_AVV\_ASS INTERCOM MEDIO FRIULI CLASSIFICAZIONE STRUTTURE\_024

## Associazione Intercomunale Medio Friuli - Basiliano (UD) Avviso di classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

### IL T.P.O. UFFICIO COMUNE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la L.R. 16/01/2002 n. 2 e s.m.i.,

#### RENDE NOTO

che con provvedimento n. 23 del 13/12/2007 sono state riclassificate le sottoindicate strutture alberghiere come di seguito indicato, con validità per il quinquennio 2008/2012:

1. VILLA MABULTON, sita in Mortegliano - Frazione Chiasellis, via Morsano n. 89: TRE STELLE;
2. DA NANDO, sita in Mortegliano, viale Divisione Julia n. 10: TRE STELLE;
3. AI TRE AMICI, sita in Mortegliano, via Cavour n. 17: UNA STELLA;
4. AL PONTE, sita in Mortegliano, via Marconi n. 42: UNA STELLA;
5. SPORT, sita in Mortegliano, piazza Verdi n. 22: UNA STELLA;
6. PARCO D'ORO, sita in Castions di Strada - Frazione Prato di Molino, via Latisana n. 80: DUE STELLE;
7. DA ANGELA, sita in Sedegliano - farzione Turrada, via Fogazzaro n. 45: DUE STELLE;
8. AI GELSI, sita in Codroipo Via Circonvallazione Ovest n. 12: QUATTRO STELLE;
9. BELVEDERE, sita in Codroipo, Viale Venezia n. 66: TRE STELLE;
10. DA BOSCO, sita in Codroipo, Via Pordenone 76: DUE STELLE;
11. FRECCHE TRICOLORI, sito in Codroipo, Via Udine n. 63, costituita da casa principale (DUE STELLE) e dipendenza (UNA STELLA);
12. ALRIPI, sito in Varmo, Via Borgo n. 6, frazione Roveredo: DUE STELLE.

Si segnala che avverso il provvedimento di riclassificazione può essere presentato ricorso al Direttore Generale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore delle singole strutture ricettive entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Basiliano, 13 dicembre 2007

IL T.P.O. UFFICIO COMUNE SVILUPPO ECONOMICO  
ASTER MEDIO FRIULI:  
dott.ssa Sabrina Feruglio

07\_52\_3\_AVV\_ASS INTERCOM VAL DEGANO DET 9-15 ESPROPRI\_002

## Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina - Ufficio associato per il Servizio Affari Generali - Ufficio commercio - Ovaro (UD)

Estratto delle determinazioni dal 009 a 015 del 10.12.2007 del Responsabile del Servizio relative alla classificazione delle seguenti strutture ricettive che si pubblicano sul BUR ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 16.01.2002 n. 2.

COMUNE DI OVARO  
(omissis)

#### DETERMINA

di classificare la struttura ricettiva - appartamento "DA NINI" sito in Via Caduti 2 maggio 76 facente parte dell'Albergo diffuso "IL GROPP" "appartamento a quattro stelle" con validità 20.10.2005 ed il 20.10.2010, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

(omissis)

#### DETERMINA

di classificare la struttura ricettiva - casa "DA PETEC" sito in Via Fontana di Cludinico, 21 facente parte



dell'Albergo diffuso "IL GROF" "casa a quattro stelle" con validità 20.10.2005 ed il 20.10.2010, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

(omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare la struttura ricettiva - casa "SESSANDER" sito in Via Patuscera di Entrampo, 58 facente parte dell'Albergo diffuso "IL GROF" "casa a quattro stelle" con validità 20.10.2005 ed il 20.10.2010, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

(omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare la struttura ricettiva all'aria aperta Campeggio "SPIN", sito in Via Vidrina di Chialina, 31 a Ovaro "Campeggio di 1 (una) stella" con validità 01.01.2008 al 31.12.2012, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

(omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare la struttura ricettiva alberghiera denominata "LOCANDA DA DINO" sita in Via Patuscera di Entrampo, 22 a Ovaro Albergo a "una stella" con validità 01.01.2008 al 31.12.2012, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

(omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare la struttura ricettiva alberghiera denominata "ALBERGO GARDEN", sito in Via Guart di Luincis, 25 a Ovaro Albergo a "due stelle" con validità 01.01.2008 al 31.12.2012, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007;

#### **COMUNE DI COMEGLIANS**

(omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare le seguenti strutture ricettive facenti parte dell' "Albergo Diffuso Comeglians" con validità 30.12.2005 al 30.12.2010, a norma degli artt. 18 e 25 della L.R. 7/2007:

- Appartamento "CASA TUALIS 1" sito in Frazione Tualis n.20 a "tre stelle";
- Appartamento "CASA TUALIS 2" sito in Frazione Tualis n. 20 a "tre stelle";
- Appartamento "CASA ZAGO" sito in Frazione Povolaro n. 2/b a "quattro stelle";
- Appartamento "CASA RUSTICO SBRIZZAI P.TERRA" sito in Frazione Maranzanis n. 4/d a "tre stelle";
- Appartamento "CASA RUSTICO SBRIZZAI" sito in Frazione Maranzanis n. 4/e a "quattro stelle";
- Appartamento "CASA DE ANTONI 1" sito in Frazione Povolaro n. 2 a "tre stelle";
- Appartamento "CASA MANSARDA DE ANTONI" sito in Frazione Povolaro n. 2 a "tre stelle";
- Appartamento "CASA CJANDUS" sito in Frazione Povolaro n. 9 a "quattro stelle";
- Appartamento "CASA MOCHIN TERRA" sito in Frazione Povolaro n. 22 a "tre stelle";
- Appartamento "CASA MOCHIN 1" sito in Frazione Povolaro n. 22 a "tre stelle".

(omissis)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:  
Barbara Cimenti

## **Comune di Ampezzo (UD)**

### **Aviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **RENDE NOTO**

Che con determinazione n. 66 del 18.12.2007, è stata attribuita, con validità per il quinquennio dal 01.01.2008 al 31.12.2012, la riclassificazione delle strutture ricettive come di seguito:

Denominazione  
ALBERGO "AL PURA"  
HOTEL "COLMAJER"

Classificazione Assegnata  
DUE STELLE  
TRE STELLE

Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ampezzo, 18 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  
dott.ssa Cristiana Mainardis

07\_52\_3\_AVV\_COM AZZANO DECIMO ALBERGO AL PORTICO\_003

## Comune di Azzano Decimo (PN)

### Classificazione della struttura alberghiera denominata "Al Portico".

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA - ATTIVITÀ ECONOMICHE

##### RENDE NOTO

Che con determinazione del funzionario preposto n. del 11.12.2007, ai sensi della Legge Regionale 16.01.2002, n. 2, è stata classificata la struttura alberghiera sita in questo Comune in Via Zuiano, n. 14, denominata "Al Portico" gestita dal Signor Cesco Adriano, "Albergo a 1 stella".  
Azzano Decimo, 11 dicembre 2007

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE VIGILANZA - ATTIVITÀ ECONOMICHE:  
dott. Luciano Schiffo

07\_52\_3\_AVV\_COM BRUGNERA 39 PRGC\_007

## Comune di Brugnera (PN)

### Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica n. 39 (Opere per acque) al Piano regolatore generale comunale.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la deliberazione consiliare n° 64 in data 28/11/2007, immediatamente esecutiva, di adozione della Variante urbanistica n. 39 (opere per acque) al Piano regolatore generale comunale;  
visto il primo comma dell'art. 63 norme finali e transitorie della L.R. 23/2/2007 n. 5, nonché gli articoli 32 bis, comma 2, e 45, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n° 52;

##### RENDE NOTO

La suddetta Variante è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante possono presentare opposizioni.

Brugnera, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Maurilio Verardo

07\_52\_3\_AVV\_COM BRUGNERA 40 PRGC\_008

## Comune di Brugnera (PN)

### Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanisti-

## ca n. 40 (Varie) al Piano regolatore generale comunale.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la deliberazione consiliare n° 65 in data 28/11/2007, immediatamente esecutiva, di adozione della Variante urbanistica n. 40 (varie) al Piano regolatore generale comunale;  
visto il primo comma dell'art. 63 norme finali e transitorie della L.R. 23/2/2007 n. 5, nonché gli articoli 32 bis, comma 2, e 45, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 novembre 1991, n° 52;

### RENDE NOTO

La suddetta Variante è depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla Variante e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante possono presentare opposizioni.

Brugnera, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Maurizio Verardo

07\_52\_3\_AVV\_COM BRUGNERA ALBERGHI CÀ BRUGNERA E DA TONI\_009

## Comune di Brugnera (PN)

### Riclassificazione strutture ricettive alberghiere denominate "Hotel Centro Congressi Cà Brugnera" e "Albergo Da Toni".

#### IL RESPONSABILE DI AREA

(omissis)

#### DETERMINA

(omissis)

Di RICLASSIFICARE la struttura ricettiva alberghiera denominata Hotel Centro Congressi Cà Brugnera, ubicata in Via Villa Varda n. 4 con capacità ricettiva: n. 64 camere per un totale di 128 posti letto in ALBERGO 4 STELLE.

Di RICLASSIFICARE la struttura ricettiva alberghiera Albergo Da Toni, ubicata in Via San Giacomo n. 2 con capacità ricettiva: n. 10 camere per un totale di 19 posti letto in ALBERGO 1 STELLA.

Di DARE ATTO che le presenti classificazioni hanno validità per il quinquennio 01.01.2008 - 31.12.2012, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 2/2002 e dell'art. 25, comma 2 della L.R. 7/2007.

Di RENDERE PUBBLICHE le presenti classificazioni mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente determinazione nonché, per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso alla Direzione Centrale Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni:

- da parte del titolare o del gestore, entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;

- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Brugnera, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:  
arch. Maurizio Verardo

07\_52\_3\_AVV\_COM FANNA DET 759 ESPROPRI\_011

## Comune di Fanna (PN)

Estratto della determinazione n. 759 del 12 dicembre 2007.  
Lavori urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale in località Sottila a salvaguardia

## della pubblica incolumità e del transito - in Comune di Fanna (PN). Deposito indennità occupazione temporanea presso cassa depositi e prestiti.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la delibera n. 100 del 12/10/2006, immediatamente eseguibile, della Giunta Comunale di Fanna con la quale viene adottato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale in località Sottila a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito.

**VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi in data 26/10/2006 per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dei suddetti lavori, con il quale si autorizza, con prescrizioni, la realizzazione dell'opera in parola.

**CHE** dal suddetto verbale risulta la conformità urbanistica dei lavori in parola.

**CHE** il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato successivamente approvato dal Commissario Delegato Gianfranco MORETTON in data 27/10/2006, facendo proprie le prescrizioni e osservazioni richiamate nel verbale della Conferenza di Servizi e venivano fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni, decorrenti dalla data di approvazione di detto progetto.

**CHE** con l'approvazione del progetto definitivo è stata dichiarata al pubblica utilità dell'opera in parola.

omissis

### DETERMINA

**1.** Di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e l'art. 26, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone l'importo complessivo di €. 39,60 (euro trentanove/60), corrispondente alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quali indennità per l'occupazione temporanea dei terreni necessari per la realizzazione dei lavori urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale in località Sottila a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito - in Comune di Fanna (PN);

omissis

#### ELENCO DITTE:

1) Ditta:

ANTONIAZZI Maria Antonia n. Spilimbergo il 18/05/1935 usuff. 2/2;  
COMINOTTO Maria Bianca n. Verona il 14/05/1965 nuda prop.  $\frac{1}{2}$ ;  
COMINOTTO Maria Cristina n. Spilimbergo il 08/05/1967 nuda prop.  $\frac{1}{2}$ .  
Per €. 12,56

2) Ditta:

BERNARDON Osvaldo n. Germania il 17/06/1914 prop. 4/12;  
BERNARDON Severino n. Fanna il 04/11/1915 prop. 1/12;  
RIGONI Anelda n. Asiago il 21/11/1925 prop. 1/12;  
BERNARDON Atonia prop. 2/12;  
BERNARDON Antonio prop. 2/12;  
BERNARDON Olinto prop. 2/12.  
Per €. 2,16

3) Ditta:

DI LUZIO Pietro n. Fanna il 30/10/1932 prop.;  
ROSSI Emma n. Fanna il 16/10/1889 usufrutt..  
Per €. 2,96

4) Ditta:

GENTILI Fernando di Alfredo  
Per €. 19,92

5) Ditta:

LOVISA Luigi fu Giacomo comprop.;  
LOVISA Osvaldo fu Giacomo comprop..  
Per €. 2,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
geom. Domenico Vizzari

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUME VENETO 36 PRGC\_013

## Comune di Fiume Veneto (PN)

### Avviso di adozione e di deposito della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis comma 2 e 45 della L.R. 52/91 e dell'art.63 comma 1 della L.R. 5/07, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 75 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di sistemazione idraulica del canale Rivolo, il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Fiume Veneto, 13 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:  
arch. Roberto Bravin

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUME VENETO 37 PRGC\_014

## Comune di Fiume Veneto (PN)

### Avviso di adozione e di deposito della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis comma 2 e 45 della L.R. 52/91 e dell'art.63 comma 1 della L.R. 5/07, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 76 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare di un intervento urgente di protezione civile in Comune di Fiume Veneto a salvaguardia dei centri abitati tramite realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche, il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91, la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Fiume Veneto, 13 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:  
arch. Roberto Bravin

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUME VENETO 38 PRGC\_015

## Comune di Fiume Veneto (PN)

### Avviso di adozione e di deposito della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis comma 2 e 45 della L.R. 52/91 e dell'art.63 comma 1 della L.R. 5/07, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 77 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare di un intervento urgente di protezione civile in Comune di Fiume Veneto a salvaguardia dei centri abitati tramite realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche - zona di via Battini, il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Fiume Veneto, 13 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:  
arch. Roberto Bravin

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUME VENETO 39 PRGC\_016

## **Comune di Fiume Veneto (PN)**

### **Avviso di adozione e di deposito della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis comma 2 e 45 della L.R. 52/91 e dell'art.63 comma 1 della L.R. 5/07, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 85 del 26 novembre 2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di sistemazione ed ampliamento di via Fratte in località Cim-pello, il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Fiume Veneto, 13 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:  
arch. Roberto Bravin

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUME VENETO 40 PRGC\_017

## **Comune di Fiume Veneto (PN)**

### **Avviso di adozione e di deposito della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis comma 2 e 45 della L.R. 52/91 e dell'art.63 comma 1 della L.R. 5/07, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 86 del 26 novembre 2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare di un intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica del fiume Fiume a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito nel comune di Fiume Veneto, il Comune di Fiume Veneto ha adottato, ai sensi dell'art. 127 comma 2 della L.R. 52/91, la variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Fiume Veneto, 13 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:  
arch. Roberto Bravin

07\_52\_3\_AVV\_COM FIUMICELLO ALBERGO AL PONTE\_010

## **Comune di Fiumicello (UD)**

Riclassificazione struttura ricettiva alberghiera denominata "Al Ponte". Quinquennio 2008-2012. Determina n. 659 del 06.12.2007.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA**

(omissis)

**DETERMINA**

1. di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata "AL PONTE" sita in questo Comune, via Palazzatto 42, ai sensi della legge regionale 2/2002, come albergo di "DUE STELLE", con validità dall' 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;

2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune della presente determinazione nonché per estratto della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso avverso il presente provvedimento al Direttore Regionale del Commercio, del Turismo e del Terziario (ora Direzione Centrale Attività Produttive) ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

- da parte del titolare entro 30 giorni dalla data di notificazione della presente determinazione;

- da parte di terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.

(omissis)

Fiumicello, 6 dicembre 2007

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRAZIONE E FINANZA:  
Ornella Rigonat

07\_52\_3\_AVV\_COM FONTANAFREDDA 25 E 25BIS PRGC\_025

## **Comune di Fontanafredda (PN)**

### **Avviso di adozione delle varianti n. 25 e n. 25/bis al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis della L.R. 52/1991, si rende noto che il Comune di Fontanafredda, con deliberazioni consiliari n. 89 e n. 90 del 03.08.2007, ha adottato le varianti n. 25 e n. 25/bis al PRGC contestualmente all'approvazione dei progetti preliminari di "Manutenzione ordinaria fosso Orzaia nei Comuni di Fontanafredda e Sacile" e "Realizzazione interventi di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche".

Successivamente alla presente pubblicazione, le varianti al PRGC saranno depositate presso l'Area Servizi Territoriali comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro tale periodo chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termini i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fontanafredda, 13 dicembre 2007

IL COORDINATORE DELL'AREA:  
geom. Emanuele Zanon

07\_52\_3\_AVV\_COM FONTANAFREDDA CLASSIFICAZIONE STRUTTURE\_030

## **Comune di Fontanafredda (PN)**

### **Pubblicazione provvedimento di classificazione delle strutture ricettive alberghiere del Comune di Fontanafredda, LR 16 gennaio 2002 n. 2 e s.m.i. Determinazione del Coordinatore dell'Area Servizi Ambiente, Commercio e Acquedotto n. 34 del 14 dicembre 2007. (Estratto).**

**IL COORDINATORE**

(omissis)

**DETERMINA**

1. di classificare le seguenti strutture ricettive alberghiere:

- HOTEL AL PARCO, ubicata in V.le Venezia n. 88, gestita dalla società AL PARCO FONTANAFREDDA srl, P.I.01349720936, legalmente rappresentata dal Sig. Malvani Claudio, C.F.: MLVCLD46C21H657K, della capacità di n. 8 camere doppie per complessivi n. 18 posti letto, "Albergo 3 stelle";

- HOTEL LUNA, ubicato in Via B. Osoppo n. 127, gestita dalla società LUNA srl, P.I.01201300934, legalmente rappresentata dal Sig. Barbisan Renato, C.F.: BRBRNT50M26A530I, della capacità di n. 36 camere (4 singole e 32 doppie) per complessivi n. 70 posti letto, "Albergo 3 stelle";

- ALBERGO RISTORANTE GIGI, ubicato in V.le Venezia n. 11, gestita dalla società GIGI di MICHELUZ FRANCO & C. sas, P.I.01224410934, della capacità di n. 35 camere (15 singole e 20 doppie) per complessivi n. 55 posti letto, "Albergo 2 stelle";

2. che la classificazione attribuita ha validità per un quinquennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 57, comma 2, della l.r. 16 gennaio 2002, n. 2;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento di classificazione può essere presentato ricorso al Direttore Regionale del Commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R., ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.

Fontanafredda, 14 dicembre 2007

IL COORDINATORE DELL'AREA:  
geom. Franco Cesa

07\_52\_3\_AVV\_COM FORNI DI SOPRA CLASSIFICAZIONE STRUTTURE\_037

## Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### RENDE NOTO

Che con determinazione n.117 del 18.12.2007, è stata attribuita, con validità per il quinquennio dal 01.01.2008 al 31.12.2012, la riclassificazione delle strutture ricettive come di seguito:

Denominazione	Classificazione Assegnata
ALBERGO "I LARICI"	quattro stelle
ALBERGO "COTON"	tre stelle
ALBERGO "DAVOST"	tre stelle
ALBERGO "EDELWEISS"	tre stelle
ALBERGO "LA STUBE"	tre stelle
ALBERGO "NUOITAS"	tre stelle
ALBERGO "POSTA"	tre stelle
ALBERGO "TARANDAN"	tre stelle
ALBERGO "VILLA ALPINA"	tre stelle
ALBERGO "CENTRALE"	due stelle
ALBERGO "CRIDOLA"	due stelle
ALBERGO "LENA"	due stelle
ALBERGO "NUOITAS-DIP"	una stella
ALBERGO "LENA-DIP"	una stella

Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Forni di Sotto, 18 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  
dott.ssa Cristiana Mainardis

07\_52\_3\_AVV\_COM FORNI DI SOTTO CLASSIFICAZIONE STRUTTURE\_038

## Comune di Forni di Sotto (UD)

Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e suc-



cessive modifiche ed integrazioni.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### RENDE NOTO

Che con determinazione n.288 del 18.12.2007, è stata attribuita, con validità per il quinquennio dal 01.01.2008 al 31.12.2012, la riclassificazione delle strutture ricettive come di seguito:

Denominazione	Classificazione Assegnata
ALBERGO "AL PINO"	una stella

Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Forni di Sotto, 18 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  
dott.ssa Cristiana Mainardis

07\_52\_3\_AVV\_COM GORIZIA ESPROPRI VIA RASTELLO

## Comune di Gorizia

### Avviso d'emanazione del decreto d'esproprio. Lavori di recupero e di riqualificazione delle vie Rastello, Cocevia e viale d'Annunzio.

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Visti gli articoli 22, 23 e 24 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni,

##### RENDE NOTO

che con proprio decreto n. 11/2007 è stato pronunciata, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, l'espropriazione della p.c. 562 casa di mq. 41 iscritta nella P.T. 463 del C.C. di Gorizia (indennità provvisoria determinata in via d'urgenza pari ad €. 3.854,00) necessaria alla realizzazione dei lavori in oggetto di proprietà dei signori: LAZAR Andrea pt. Giuseppe con 6/18, LIPICER Maria pt. Stefano con 2/18, LIPICER Stefania pt. Stefano con 2/18, LIPICER Miroslavo pt. Stefano con 2/18, LAZAR Leopoldo pt. Stefano con 1/18, LAZAR Giuliana pt. Stefano con 1/18, LAZAR Francesco pt. Stefano con 1/18, LAZAR Augusto pt. Stefano con 1/18, LAZAR Stanislavo pt. Stefano con 1/18, LAZAR Maria pt. Stefano con 1/18 i.p.

Gorizia, 12 dicembre 2007

IL DIRIGENTE:  
ing. Ignazio Spanò

07\_52\_3\_AVV\_COM LIGNANO ALBERGO SAN GIORGIO\_006

## Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

### Classifica della struttura ricettiva denominata "San Giorgio". Determinazione del Capo Ufficio Attività Produttive n. 1138 del 15 novembre 2007 (Estratto).

#### IL CAPO UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(omissis)

##### DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva denominata: "SAN GIORGIO", sita in Arco del Libeccio n. 44/46, albergo a "TRE STELLE";
2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta

giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R., ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:  
dott. Paolo Durisotto

07\_52\_3\_AVV\_COM MAJANO ALBERGO DA POLDO\_033

## **Comune di Majano (UD)**

### Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Da Poldo".

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

rende noto che con determinazione n.12 del 05 dicembre 2007 si è provveduto a riconfermare la classifica a una stella, così come previsto dalla L.R. 2/2002, alla struttura ricettiva alberghiera sita in piazza del Pellegrino n.83/A3 in località Comercio, denominata "Albergo Da Poldo" di proprietà della Società Lama Snc di Lasagna U. & Masè G. legalmente rappresentata dal sig.Ugo Lasagna.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31.12.2012.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore Centrale Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, e successive modifiche e integrazioni.

Majano, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Claudio Vidoni

07\_52\_3\_AVV\_COM MAJANO ALBERGO DAL ASIN\_033

## **Comune di Majano (UD)**

### Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Dal Asin".

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

rende noto che con determinazione n.14 del 05 dicembre 2007 si è provveduto a riclassificare, così come previsto dalla L.R. 2/2002, la struttura ricettiva alberghiera sita in via Ciro di Pers n.61 denominata "Albergo dal Asin" di proprietà della Società Dal Asin di Del Missier Galliano & C. sas legalmente rappresentata dal sig. Del Missier Galliano quale albergo ad una (\*) stella.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31.12.2012.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore Centrale Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, e successive modifiche e integrazioni.

Majano, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Claudio Vidoni

07\_52\_3\_AVV\_COM MAJANO ALBERGO MINISINI\_033

## **Comune di Majano (UD)**

### Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata "Albergo Minisini".

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

rende noto che con determinazione n.13 del 05 dicembre 2007 si è provveduto a riconfermare la classifica a una stella, così come previsto dalla L.R. 2/2002, alla struttura ricettiva alberghiera sita in località

Casasola n.50, denominata "Albergo Minisini" di proprietà della Società Minisini Sas di Minisini Mario & C. legalmente rappresentata dal sig. Mario Minisini.

La classificazione attribuita ha valore fino al 31.12.2012.

Avverso tale provvedimento può essere presentato ricorso al Direttore Centrale Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia da parte del titolare o del gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, e successive modifiche e integrazioni.

Majano, 5 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Claudio Vidoni

07\_52\_3\_AVV\_COM MUGGIA RINNOVO CONCESSIONE\_029

## Comune di Muggia (TS)

### Avviso di presentazione istanza di rinnovo concessione demaniale marittima.

Come previsto dall'art. 9 della L.R. 22/2006 si informa che è stata presentata istanza di rinnovo da parte dell'Opera Figli del Popolo, attuale concessionaria dell'area demaniale marittima della superficie complessiva di 151,6 mq., con atto in scadenza il 31.12.2007, ricadente nel Comune di Muggia, per mantenere alcuni manufatti (impianti di difficile rimozione) adibiti agli usi della retrostante colonia marittima composti da una piattaforma e di scale per l'accesso al mare.

Si invitano gli Enti o le Associazioni interessate a trasmettere al Comune di Muggia eventuali osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti, entro e non oltre 20 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Patrimonio del Comune di Muggia allo 040/3360233-210.  
Muggia, 17 dicembre 2007

LA RESPONSABILE  
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO:  
dott.ssa Francesca Flora

07\_52\_3\_AVV\_COM PASIAN DI PRATO HOTEL CAPRI\_026

## Comune di Pasian di Prato (UD)

### Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera "Hotel Capri" ai sensi della LR 16.1.2002, n. 2 - Determinazione n. 956 dell'11.12.2007.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

omissis

#### DETERMINA

1. di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera all'insegna "Hotel Capri" di Treppo Edi & C. S.a.s. sita in questo Comune in via S. Caterina n. 60 con capacità ricettiva di n. 29 camere (tutte con bagno) per un totale di n. 56 posti letto come "ALBERGO DUE STELLE";
2. di dare atto che la riclassificazione attribuita all'albergo "Hotel Capri di Treppo Edi & C. S.a.s." ha validità dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, secondo quanto disposto dall'art. 57, 2° comma, della legge regionale 2/2002;
3. di rendere pubblica la presente deliberazione mediante affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:  
Mario Liva

07\_52\_3\_AVV\_COM PORCIA HOTEL BEL SIT\_034

## Comune di Porcia (PN)

### Classificazione della struttura ricettiva denominata "Hotel Bel-sit" - Porcia.

#### IL RESPONSABILE U.O.C. SUAP, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

##### RENDE NOTO CHE

1. con propria determinazione n.4 del 23.11.2007, la struttura alberghiera denominata "HOTEL BEL-SIT", ubicata in Porcia Via Verdi n. 10, di proprietà della Soc. CROVIZ IMMOBILIARE S.A.S. P.Iva 01277150932, è stata riclassificata "ALBERGO A DUE STELLE".
2. la capacità ricettiva della struttura è di n. 26 camere tutte dotate di bagno, per una potenzialità complessiva di n. 41 posti letto.
3. che avverso il provvedimento di riclassificazione può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche e integrazioni.  
Porcia, 17 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELLA UOC:  
dott.ssa Barbara Borin

07\_52\_3\_AVV\_COM PORDENONE PRPC BOSCHETTA\_027

## Comune di Pordenone

### Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona omogenea - B - ad attuazione indiretta denominato "B/RU n. 29" di via della Boschetta e del relativo schema di convenzione.

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 65 della L.R. 5/2007;

#### RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 06.12.2007, esecutiva il 06.12.2007, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata in zona omogenea - B - ad attuazione indiretta denominato "B/RU n. 29" di via della Boschetta e il relativo schema di convenzione.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 18.12.07 al 31.01.08 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 31 gennaio 2008, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 14 dicembre 2007

IL DIRIGENTE:  
arch. Antonio Zofrea

07\_52\_3\_AVV\_COM SACILE STRUTTURE ALBERGHIERE\_020

## Comune di Sacile (PN)

### Riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere per il quinquennio 2008/2012.

**IL COORDINATORE DI AREA VIGILANZA/COMMERCIO**

Vista la legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni,

**RENDE NOTO**

che con proprie determinate n. 1382 e n. 1383, entrambe del 10 dicembre 2007, ha, rispettivamente, classificato le seguenti strutture ricettive alberghiere:

- ALBERGO ITALIA del Sig. Bravin Tarcisio - Vicolo dal Fabbro n. 1 con n. 12 camere - n. 22 posti letto - n. 12 locali bagno completi - 2 stelle.

Sacile, 10 dicembre 2007.

- HOTEL DUE LEONI della società COS.FI.N s.r.l. - Piazza del Popolo n. 24 con 60 camere - n. 130 posti letto - n. 62 locali bagno completi - 4 stelle;

IL COORDINATORE DI AREA:  
cap. Luigino Cancian

07\_52\_3\_AVV\_COM SAURIS CLASSIFICAZIONE ALBERGO DIFFUSO\_039

**Comune di Sauris (UD)**

**Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****RENDE NOTO**

Che con determinazione n. 66 del 18.12.2007, è stata attribuita, con validità per il quinquennio dal 18.12.2007 al 31.12.2012, alle 12 unità abitative, situate a Sauris di Sopra ai civici 7/A-B-C-D-H-I integrate nel pre-esistente "ALBERGO DIFFUSO SAURIS", la classificazione di n. TRE STELLE.

Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sauris, 18 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  
dott.ssa Cristiana Mainardis

07\_52\_3\_AVV\_COM SAURIS CLASSIFICAZIONE STRUTTURE\_039

**Comune di Sauris (UD)**

**Avviso di classificazione strutture ricettive. LR n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****RENDE NOTO**

Che con determinazione n. 65 del 18.12.2007, è stata attribuita, con validità per il quinquennio dal 01.01.2008 al 31.12.2012, la riclassificazione delle strutture ricettive come di seguito:

Denominazione	Classificazione Assegnata
ALBERGO "PA'KRHAIZAR"	DUE STELLE
ALBERGO "RIGLARHAUS"	DUE STELLE
ALBERGO "RIGLARHAUS" Dipendenza	UNA STELLA
MEUBLE' "SCHNEIDER"	DUE STELLE
ALBERGO "MORGENLEIT"	TRE STELLE
ALBERGO "NEIDER HURBICHE"	UNA STELLA

Si è inoltre determinato di non attribuire la riclassificazione della struttura ricettiva ALBERGO "BIVERA", in quanto l'arredo non è conforme al contenuto dell'allegato A della l.r. 2/2002.

Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo, del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di noti-

ficazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sauris, 18 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  
dott.ssa Crisiana Mainardis

07\_52\_3\_AVV\_COM TRASAGHIS\_PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RIO VOLPE\_001

## **Comune di Trasaghis (UD)**

Avviso in ordine all'efficacia del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo integrativo, dichiarazione di pubblica utilità, avvio del procedimento espropriativo opere di manutenzione idraulica rio Volpe in Trasaghis capoluogo e rio Peraria in frazione Braulins.

### **IL RESPONSABILE**

a termine dell'art. 17 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni,

### **AVVISA**

- che il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo integrativo delle opere di MANUTENZIONE IDRAULICA RIO VOLPE IN TRASAGHIS CAPOLUOGO E RIO PERARIA IN FRAZIONE BRAULINS (in delegazione amministrativa ex L.R. 16/02) di cui al decreto n. ALP/1365/UD/ILS/268-1 del 06/07/2006 della Regione Autonoma Friuli V.G. - Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. Servizio Idraulica, è divenuto efficace;
  - che i proprietari delle aree occupate e/o asservite o chiunque possa avere interesse possono prendere visione del relativo progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale nelle ore di apertura al pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 20/12/2007 al 18/01/2008;
  - che nel medesimo termine gli interessati potranno presentare in forma scritta osservazioni al Comune di Trasaghis autorità che ha avviato la procedura.
- Trasaghis, 11 dicembre 2007

IL RESPONSABILE  
IL TECNICO COMUNALE:  
Gianni Marcuzzi

07\_52\_3\_AVV\_COM TRICESIMO PRPC EX ESSICATOIO\_018

## **Comune di Tricesimo (UD)**

Avviso di deposito relativo all'adozione del PRPC di iniziativa privata denominato Ambito n. 6 "Ex Essicatoio".

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA**

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

### **RENDE NOTO**

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23.11.2007, immediatamente esecutiva, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata Ambito n. 6 denominato "Ex Essicatoio".  
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27/12/2007 al 08/02/2008 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.  
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 08/02/2008, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.  
Tricesimo, 12 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:  
Norberto Rizzi

07\_52\_3\_AVV\_COM TRICESIMO STRUTTURE RICETTIVE\_019

## Comune di Tricesimo (UD)

### Riclassificazione strutture ricettive alberghiere per il quinquennio 2008/2012.

Ai sensi della L.R. 02/2002 con determinazioni del responsabile dell'Ufficio Commercio n°960 e n°961 del 11.12.2007 si è provveduto alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere quinquennio 2008/2012 come segue:

- AL BELVEDERE della Società Belvedere dei F.lli Morandini snc ubicato in via Belvedere  
Classificato albergo 2 stelle (due)
- AL FOGOLAR di Dalle Mule Giovanna ubicato in via Pontebbana  
Classificato albergo 1 stella (una)
- AL CAVALLINO BIANCO di Benedetti Olinto ubicato in via S. Bartolomeo  
Classificato albergo 2 stelle (due)
- AL BOTTEGON di Lorenzo M e C snc  
Classificato albergo 2 stelle (due)
- RESIDENCE BOSCHETTI piazza Mazzini n° 10  
Classificato RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA DI DUE STELLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA VIGILANZA COMMERCIO:  
Aldo Costantini

07\_52\_3\_AVV\_COM VALVSONE ALBERGO ALLA SCALA

## Comune di Valvasone (PN)

### Classificazione della struttura ricettiva Albergo "Alla Scala" per il quinquennio 2008/2012.

#### LA RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

#### RENDE NOTO

che con propria determinazione n. 478 del 13 dicembre 2007, in esecuzione della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2, è stato classificato di TRE STELLE \*\*\*, per il quinquennio 2008/2012, l'Albergo "ALLA SCALA" sito a Valvasone in Via C. Battisti n. 7.  
Valvasone, lì 13 dicembre 2007

LA RESPONSABILE SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE:  
Tiziana Aderenti

07\_52\_3\_AVV\_COMITATO CORECOM FVG CONTRIBUTI EMITTENTI

## Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia - Corecom - Trieste

Graduatoria per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali ex art. 45, co. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, redatta ai sensi del Regolamento emanato con DM 5 novembre 2004, n. 292 e relativo bando (DM 23 aprile 2007).

Approvazione del 15 novembre 2007, dopo i controlli effettuati ai sensi dell'art. 7, co. 1 del Regolamento.

Emittente	Punti fatturato	Magg. fissa	TOT. (Pfi)	Pfi/Pfm	(Pfi/Pfm) x 40	PDi	PDi/PDm	(PDi/PDm) x 60	$V_i = [(Pfi/Pfm) \times 40] + [(PDi/PDm) \times 60]$
TV 7 Triveneta	200,00	30,00	230,00	4,66	186,38	165,94	1,07	64,36	250,74
Telequattro	77,63		77,63	1,57	62,91	475,07	3,07	184,26	247,17
Telefriuli	60,80		60,80	1,23	49,27	488,96	3,16	189,64	238,91
Rete Azzurra	146,23	30,00	176,23	3,57	142,81	200,28	1,29	77,68	220,49
TPN	56,15		56,15	1,14	45,50	134,26	0,87	52,07	97,58
Telechiara	2,82		2,82	0,06	2,28	180,00	1,16	69,81	72,10
Video Regione VPN	10,68		10,68	0,22	8,65	135,53	0,88	52,57	61,22
Canale 6	3,23		3,23	0,07	2,62	127,53	0,82	49,46	52,08
Antenna Tre Veneto	21,19		21,19	0,43	17,17	64,68	0,42	25,09	42,26
Telenordest	14,97		14,97	0,30	12,13	61,52	0,40	23,86	35,99
Telemare	0,66		0,66	0,01	0,54	60,00	0,39	23,27	23,81
7 Gold	14,90		14,90	0,30	12,08	30,00	0,19	11,64	23,71
Canale Italia	15,96		15,96	0,32	12,93	12,00	0,08	4,65	17,59
Teleregione Videitalia	5,82		5,82	0,12	4,72	30,00	0,19	11,64	16,35

#### Legenda

Formula per l'attribuzione dei punteggi:  $(Pfi/Pfm) \times 40 + (PDi/PDm) \times 60 = V_i$ ;

Pfi = punteggio relativo al fatturato dell'emittente iesima;

Pfm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato;

PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente iesima;

PDm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti;

Vi = valore di attribuzione all'emittente iesima;

Sfondo grigio: le prime sei emittenti in graduatoria, ai sensi dell'art. 5, co. 3 del citato Regolamento, ricevono i 4/5 del contributo complessivo; si ricorda che le emittenti che ricevono i 4/5 sono il trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, quindi  $14 \text{ emittenti totali} \times 37\% = 5,18$ , arrotondato all'unità superiore = 6.

07\_52\_3\_AVV\_CONS AREA STT DEC 44 ESPROPRI\_012

## Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Ente di diritto pubblico - Trieste

Espropriazione per pubblica utilità. Procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 DPR 327/2001. Estratto del decreto Dirigente s. legale, appalti e personale n. 44/2007 relativo ad opere previste dal Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'Area Science Park - Comprensorio di Basovizza. Avviso della data di immissione in possesso.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE, APPALTI E PERSONALE

omissis

### DECRETA

Per la realizzazione del "Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa pubblica dell'Area Science Park - comprensorio di Basovizza" è disposta a favore del "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE" l'acquisizione dei sottoindicati immobili di proprietà privata, a fronte delle indennità provvisoriamente stimate d'ufficio dall'Amministrazione, di seguito precisati:

#### COMUNE CENSUARIO DI BASOVIZZA

Partita Tavolare 1054, cat. tav. 569 prato di res. tq. 24,83 e cat. tav. 570 prato di res. tq. 86,36, in base al piano di corrispondenza del geom. Mario CALUSA protocollo numero 80767/2006 corrispondenti alle:  
p.c.n. 554/1 di mq. 69; qualità: seminativi, cl.5°; indennità: euro 1.242,00;  
p.c.n. 554/4 di mq. 91; qualità: seminativi, cl.5°; indennità: euro 1.638,00;



p.c.n. 570/3 di mq. 284; qualità: seminativi, cl.5°; indennità: euro 5.112,00;  
p.c.n. 570/4 di mq. 9; qualità: seminativi, cl.5°; indennità: euro 162,00;  
ditta intavolata: "Luca BERNECICH di Tommaso";  
Partita Tavolare 1068 cat. tav. 551 campo di tq. 227,94; in base al piano di corrispondenza del geom. Mario CALUSA protocollo numero 80767/2006 corrisponde alla:  
p.c.n. 551 di mq. 525; qualità: seminativi, cl.5°; indennità: euro 9.450,00;  
ditta intavolata: "Antonio CRISMANCICH di Antonio";  
Partita Tavolare 1192 cat. tav. 702 prato di res. tq. 29,69; in base al piano di corrispondenza del geom. Umberto PESTEL protocollo numero 96/92 corrisponde alla:  
p.c.n. 702/2 di mq. 198; qualità: prato, cl.5°; indennità: euro 3.564,00;  
ditta intavolata: "Andrea GRGIC fu Michele" con  $\frac{1}{2}$  p.i. e "Josip GRGIC fu LUKE" con  $\frac{1}{2}$  p.i.  
omissis  
L'immissione in possesso avverrà il giorno 22 gennaio 2008 alle ore 10.30.  
Trieste, 11 dicembre 2007

IL DIRIGENTE SERVIZIO LEGALE, APPALTI E PERSONALE:  
dott.ssa Paola Pavesi

07\_52\_3\_AVV\_CONS\_BBF\_PROG\_407\_INDENNITÀ\_ACCETTATE\_005

## Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Verbale di deliberazione del Presidente in data 14.11.2007.  
(Estratto) - Progetto n. 407 dd. 22/08/2006 - DR AMB n. 1375  
dd. 14/12/1998 - Sistemazione idraulica del fiume Corno in  
Comune di Codroipo. Delibera di pagamento delle indennità di  
esproprio accettate.

### IL PRESIDENTE

**PREMESSO** che con D.R. AMB. n°1375 dd. 14/12/1998 a firma del Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili, la Direzione Regionale dell'Ambiente ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e ha inoltre attribuito allo stesso tutte le funzioni amministrative tra cui eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e asservimenti;

omissis

**CHE** i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui in argomento devono essere intestati a "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", C.F. 80014930327, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n°16/2002;

omissis

### DELIBERA

- a)** di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;  
**b)** di approvare a titolo definitivo le indennità, come sopra determinate ai sensi di legge ed ammontanti a complessivi € 1.230,62 (Euro milleduecentotrenta/62), da corrispondere alle seguenti Ditte aventi diritto secondo gli importi di seguito indicati, le quali hanno espresso la volontà di cedere i terreni interessati dalle opere di che trattasi;  
**c)** di addivenire con le Ditte predette alle seguenti cessioni (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti), con intestazione dei beni sotto specificati alla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", C.F. 80014930327 e precisamente:

COMUNE DI CODROIPO:

- 1) fg. 36 mapp.le 1223 superficie totale: 366 mq  
Ditta:  
D'ANGELA LIDO nt. il 19/06/1933 a Codroipo - C.F. DNGLDI33H19C817T 115,29 €
- 2) fg. 36 mapp.le 1215 superficie totale: mq 267  
fg. 36 mapp.le 1217 superficie totale: mq 1.184  
Ditta:  
BASSI AURORA nt. il 12/07/1936 a Lestizza C.F. BSSRRA36L52E553H per 1/2 € 491,20  
DE CLARA LUIGI nt. il 07/11/1934 a Lestizza C.F. DCLLGI34S07E553Y per 1/2 € 491,20 €

- 3) fg. 36 mapp.le 1221 superficie totale: mq 422  
Ditta:  
AZIENDA SERVIZI SANITARI N°4 "MEDIO FRIULI" - C.F. 01880290307 132,93 €  
omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:  
Roberto Rigonat  
IL SEGRETARIO:  
Luca Gargioli

07\_52\_3\_AVV\_CONS BBF PROG 407 INDENNITÀ NON ACCETTATA\_004

## **Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine**

Verbale di deliberazione del Presidente in data 14.11.2007 (Estratto). - Progetto n. 407 dd. 22/08/2006 - DR AMB n. 1375 dd. 14/12/1998 - Sistemazione idraulica del fiume Corno in Comune di Codroipo. Delibera di deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di esproprio non accettata dalla ditta Paroni Massimo.

### **IL PRESIDENTE**

**PREMESSO** che con D.R. AMB. n°1375 dd. 14/12/1998 a firma del Direttore del Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili, la Direzione Regionale dell'Ambiente ha affidato in delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto e ha inoltre attribuito allo stesso tutte le funzioni amministrative tra cui eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e asservimenti;

omissis

**CHE** i terreni da occupare permanentemente per la realizzazione delle opere di cui in argomento devono essere intestati a "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", C.F. 80014930327, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n°16/2002;

omissis

### **DELIBERA**

- a)** di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;  
**b)** di approvare l'indennità provvisoria di espropriazione, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 5,88 (Euro cinque/88), ed il suo deposito presso la Cassa DD.PP. a nome della Ditta avente diritto, secondo l'importo di seguito indicato:  
**c)** di addivenire con le Ditte predette alle seguenti cessioni (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti), con intestazione dei beni sotto specificati alla "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", C.F. 80014930327 e precisamente:  
COMUNE DI CODROIPO:

- 1) fg. 36 mapp.le 1219 superficie totale: mq 28  
Ditta: PARONI MASSIMO nt. il 03/08/1968 a Udine - C.F. PRNMSM68M03L483D 5,88 €

omissis

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:  
Roberto Rigonat  
IL SEGRETARIO:  
Luca Gargioli

07\_52\_3\_AVV\_DIR LLPP PN BROVEDANI

## **Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone**

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio

## 2002, n. 16. Decreto di rinnovo concessione di derivazione d'acqua alla ditta Brovedani Spa (IPD/792/1).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1426/IPD/792/1, emesso in data 24.10.2007, è stato concesso alla Ditta Brovedani spa il diritto di continuare a derivare, per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento, moduli complessivi max 0,040 (pari a litri/secondo 4) d'acqua, per una quantità derivabile non superiore a 40.000 mc/annui, dai pozzi A e B realizzati in Comune di San Vito al Tagliamento sui terreni distinti in Catasto al foglio 3, mappale 451 (pozzo A), mappale 257 (pozzo B), per il ciclo produttivo, per il raffreddamento, per il lavaggio di materiali e per i servizi igienico-sanitari.

Pordenone, 6 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:  
dott.ssa Elena Marchi

07\_52\_3\_AVV\_DIR\_LLPP\_PN\_PONTE\_ROSSO

## Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a sanatoria di derivazione d'acqua alla ditta Ponte Rosso Asfalti Srl (IPD/2817).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1441/IPD/2817, emesso in data 30.10.2007, è stato concesso alla ditta Ponte Rosso Asfalti srl il diritto di continuare a derivare, per una durata di 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento, moduli complessivi max 0,02 (pari a litri/secondo 2) d'acqua, per una quantità mediamente derivabile di 500 mc/annuo da un pozzo realizzato nel terreno distinto in Catasto al foglio 4, mappale 1231, in Comune di San Vito al Tagliamento, per il fabbisogno igienico e potabile dello stabile.

Pordenone, 6 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:  
dott.ssa Elena Marchi

07\_52\_3\_AVV\_DIR\_LLPP\_PN\_3\_PETRUCCO

## Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Petrucco Giuseppe (IPD/1170).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./1547/IPD/1170, emesso in data 23.11.2007 e firmato per accettazione in data 27.11.2007, è stata assentita alla ditta Petrucco Giuseppe, con sede in Fanna, la concessione di derivazione di mod. max 5,00 e medi 4,70 d'acqua, dal canale irriguo del Consorzio Cellina Meduna denominato Roggia di Lestans in Comune di Sequals, per produrre sul salto di m. 5,24, la potenza nominale di kw 24,14 di forza motrice da trasformare in energia elettrica, fino al 31.12.2020.

Pordenone, 11 dicembre 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:  
dott.ssa Elena Marchi

07\_52\_3\_AVV\_PROV\_UDINE\_DET\_7720\_ESPR\_032

## Provincia di Udine

Determina 2007/7720 del 10/12/2007. Allargamento e siste-

mazione incrocio fra la SP “della Val Cosizza” e la SP “della Val Erbezzo”. Impegno di spesa e liquidazione indennità a favore delle ditte proprietarie.

**IL DIRIGENTE**

omissis

**DETERMINA**

di provvedere all'acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, del sottoindicato immobile  
omissis

1. PODRECCA Andrea nato a Udine il 05/01/1976 prop. per 1/3;  
PODRECCA Anna nata a Cividale del Friuli il 28/01/1977 prop. per 1/3;  
ZANUTTO Ivana nata a San Leonardo il 25/06/1953 prop. per 1/3;  
bene censito in Comune di San Leonardo  
foglio 9 mapp. 262 sub. 4 - C/2 classe U compresa utilità comune Foglio n. 9 mappale 262 sub. 3 omissis  
indennità: PODRECCA Andrea omissis € 13.098,82
2. PODRECCA Andrea nato a Udine il 05/01/1976 prop. per 1/3;  
PODRECCA Anna nata a Cividale del Friuli il 28/01/1977 prop. per 1/3;  
ZANUTTO Ivana nata a San Leonardo il 25/06/1953 prop. per 1/3;  
bene censito in Comune di San Leonardo  
foglio 9 mapp. 262 sub. 4 - C/2 classe U compresa utilità comune Foglio n. 9 mappale 262 sub. 3 omissis  
indennità: PODRECCA Anna omissis € 13.098,82
3. PODRECCA Andrea nato a Udine il 05/01/1976 prop. per 1/3;  
PODRECCA Anna nata a Cividale del Friuli il 28/01/1977 prop. per 1/3;  
ZANUTTO Ivana nata a San Leonardo il 25/06/1953 prop. per 1/3;  
bene censito in Comune di San Leonardo  
foglio 9 mapp. 262 sub. 4 - C/2 classe U compresa utilità comune Foglio n. 9 mappale 262 sub. 3 omissis  
indennità: ZANUTTO Ivana omissis € 13.098,83
4. PODRECCA Luisa nata a San Leonardo il 23/06/1947 prop. per intero;  
bene censito in Comune di San Leonardo  
Foglio 9 mappale 262 sub. 5 - A/4 classe 3 compresa utilità comune Foglio n. 9 mappale 262 sub. 3 omissis  
Indennità: PODRECCA Luisa omissis € 54.703,53

omissis

IL DIRIGENTE:  
ing. Daniele Fabbro

07\_52\_3\_AVV\_PROV UDINE DET 7850 ESPR\_031

## Provincia di Udine

Determina: 2007/7850 del 13.12.2007. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco (alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio. 18° impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

**IL DIRIGENTE**

omissis

**DETERMINA**

di provvedere all'acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, dei terreni di proprietà delle seguenti ditte:

- a) MEROI Bruno nato a Premariacco il 11/12/1939 prop. per intero;  
bene censito in Comune di Premariacco,  
foglio 2 mapp. 339 ex 251, superficie mq. 15 omissis  
indennità: MEROI Bruno omissis € 22,50 omissis depositato € 15,00 da pagare € 7,50

- b) LAVARONI Mario nato a Udine il 27/01/1960 prop. 1/2;  
LAVARONI Roberto nato a Buttrio il 23/03/1955 prop. 1/2;  
bene censito in Comune di Buttrio,  
foglio 2 mapp. 329 ex 172, superficie mq. 940 omissis  
indennità: LAVARONI Mario omissis € 1.762,50
- c) LAVARONI Mario nato a Udine il 27/01/1960 prop. 1/2;  
LAVARONI Roberto nato a Buttrio il 23/03/1955 prop. 1/2;  
bene censito in Comune di Buttrio,  
foglio 2 mapp. 329 ex 172, superficie mq. 940 omissis  
indennità: LAVARONI Roberto omissis € 1.762,50

omissis

IL DIRIGENTE:  
ing. Daniele Fabbro

07\_52\_3\_CNC\_AZ OSP RIUNITI CONCORSO DIETISTA\_023

## Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste

### Bando di concorso pubblico relativo ad un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.

In esecuzione del provvedimento n. 863 dd. 30/11/07 del Responsabile della S.C., è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

#### **1 posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - cat. D**

Al presente concorso saranno applicate:

- le disposizioni di cui al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 inerenti la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
- le disposizioni di cui alla L. 10.4.91 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- la disposizione di cui all'art.20 della L. 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
- i benefici previsti dalle specifiche norme di legge che prevedono una riserva di posti a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle forze armate e dei disabili.

#### **REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE**

Diploma di laurea in Dietistica, ovvero diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi del Decreto del Ministero della sanità del 27/07/2000, pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 191 del 17 agosto 2000, al Diploma Universitario, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

#### **PROVE DI ESAME**

Le prove, sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale, così come sotto specificato:

*Prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale di dietista indicate dall'ordinamento didattico
- la responsabilità deontologica e il codice deontologico del dietista
- legislazione sanitaria nazionale e regionale
- norme e decreti sul profilo messo a concorso
- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nel servizio sanitario nazionale
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico
- cenni sulla 626/94

*Prova pratica:*

- esecuzione di tecniche e/o simulazione di situazioni specifiche
- predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale

*Prova orale:*

Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica. Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta dai candidati, nella domanda di partecipazione, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco.

### **NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI**

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b. età non inferiore agli anni 18;
- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

### **PRESENTAZIONE DOMANDA, MODALITÀ E TERMINI**

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO COMPORTA L'ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL CANDIDATO, DELLE CONDIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO

La domanda dovrà essere datata e firmata, PENA ESCLUSIONE.

Alla stessa si dovrà, inoltre, allegare:

- la fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;
- la ricevuta del versamento della tassa concorsuale di Euro 3,87.-

Il pagamento della tassa potrà essere effettuato:

- direttamente alla cassa dell'Azienda al 4° piano, stanza 410 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 13.45 alle 14.45 da lunedì a giovedì ed il venerdì dalle 9.30 alle 11.30.
- mediante conto corrente postale n.ro 14166342 intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda all'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste, via Farneto 3 - 34142- TRIESTE con indicazione specifica del concorso di cui trattasi

La tassa di concorso non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del presente concorso.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Ai sensi della legge n.° 370 dd.23.8.1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

La domanda e la documentazione allegata possono essere:

- consegnate direttamente o a mezzo corriere entro l'ora di chiusura dell'ufficio protocollo dell'azienda (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-16, venerdì:8-13,) sito a Trieste in Via del Farneto 3, IV piano;
- spedite entro la data suddetta a mezzo raccomandata r.r. al seguente indirizzo: U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"- via del Farneto n° 3 - 34142 TRIESTE

La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie o a mezzo corriere privato nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa

Nella domanda, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando gli aspiranti devono indicare:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica;
- c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (adempimento limitato ai soli cittadini italiani);

oppure:

il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza (adempimento limitato ai cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e agli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

e) i titoli di studio posseduti ed il possesso dei requisiti specifici di ammissione, ivi compresa l'apparte-

nenza alle categorie riservatarie di cui alle specifiche norme vigenti in materia;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (Legge n.ro 958/86), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (art.1 co.1 lett. f) DPR 403 20.10.1998)

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione, dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.ro 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

ovvero:

di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni)

h) i titoli che danno diritto di precedenza e/o preferenza;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a)

l) il codice fiscale

m) gli ausili eventualmente necessari per sostenere le prove.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti dovranno inoltre allegare:

- la documentazione attestante il possesso del relativo diploma professionale richiesto per l'accesso al profilo professionale indicato;
- gli eventuali documenti comprovanti il diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenza nella nomina.

I documenti ove non allegati o non autocertificati, non verranno considerati per i rispettivi effetti.

I concorrenti devono allegare, altresì, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito da parte della commissione.

I certificati relativi ai titoli di carriera e di servizio dovranno recare in calce la firma del legale rappresentante dell'Ente competente al rilascio ovvero del funzionario delegato.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. n.761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso potranno essere prodotti in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000. Al riguardo si precisa che sarà considerata valida esclusivamente l'autocertificazione resa e presentata nel rispetto delle seguenti modalità:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni nei casi elencati nell'art. 46 D.P.R.445/00 (ad es. iscrizione ad ordini professionali, titoli di studio, titoli professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di formazione ed aggiornamento etc.);
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00: per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del predetto D.P.R. che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze, conformità di copie agli originali etc.).

Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione, dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

Qualora l'attestazione dei servizi prestati venga resa mediante autocertificazione ex art. 47 D.P.R. 445/00 la stessa dovrà contenere, pena la non valutazione, l'esatta denominazione dell'ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno ovvero parziale con indicazione del debito orario settimanale etc.), la natura del rapporto (autonomo o subordinato), le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio prestato, le eventuali interruzioni intervenute (aspettative, sospensioni etc., la ricorrenza o meno delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79 e quant'altro necessario per valutare compiutamente il servizio stesso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Le stesse potranno essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

Per coloro che effettuano autocertificazioni si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

A tal proposito l'amministrazione effettua verifiche a campione delle autocertificazioni effettuate.

#### **ESCLUSIONE DAL CONCORSO**

L'esclusione del concorso, è disposta dall'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui all'art. 6, DPR 220/01.

Sono escluse dal concorso le domande mancanti di firma, quelle pervenute oltre i termini prescritti dal bando (prima dell'apertura e dopo la scadenza) e quelle per le quali non è pervenuta entro i termini richiesti la regolarizzazione relativa a documenti mancanti.

#### **CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI**

Il diario delle prove sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 20 giorni prima dell'inizio delle prove medesime oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 20 giorni prima dell'inizio delle prove.

Lo stesso calendario sarà comunque pubblicato anche sul sito aziendale [www.aots.sanita.fvg.it](http://www.aots.sanita.fvg.it).

Le prove concorsuali previste non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

#### **COMMISSIONE ESAMINATRICE**

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. n. 220 dd. 27/03/2001 è composta così come previsto dall'art. 44 del D.P.R. medesimo. Al fine di consentire l'espletamento delle prove di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice potrà essere integrata da membri aggiunti.

#### **PUNTEGGIO**

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta
- b) 20 punti per la prova pratica
- c) 20 punti per la prova orale;

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 15 punti
- b) titoli accademici e di studio: 5 punti
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- d) curriculum formativo e professionale: 7 punti

Il superamento della prova scritta è subordinato all'ottenimento di un punteggio minimo di almeno 21/30, quello della prova pratica e della prova orale è invece subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 14/20.

#### **GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA**

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall'art. 3 comma 7 della L. 127/97, integrato dall'art. 2 comma 9 della L. 191/98.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria anche per la copertura di ulteriori posti che entro il termine di validità della graduatoria stessa dovessero rendersi disponibili, ferme restando le limitazioni riguardanti la copertura di posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso. Analogamente, viste le disposizioni del D.Lgs 368/01, la graduatoria potrà essere utilizzata, nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, per il conferimento di incarichi a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R.



**CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE**

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art.19 D.P.R. 483/97) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione o per l'inizio del servizio, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Concorsi, Selezioni ed Assunzioni, e Mobilità per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

**RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI**

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà restituita contro assegno, a carico del destinatario.

Fino a quando l'amministrazione non procederà alla restituzione della documentazione sarà comunque possibile, ritirarla personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega, decorsi sessanta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, Selezioni e Assunzioni, via del Farneto 3, Trieste, tel. 040/399-5231-5123-5127-5071-5072 nei seguenti orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 - il lunedì ed il giovedì anche dalle 14,00 alle 15,30.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA S.C.  
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:  
dott. Diego Vergara

**Al Direttore Generale  
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Ospedali Riuniti di Trieste"  
Via del Farneto 3 – 34142 Trieste**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ a)  
codice fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammesso/a al **concorso** pubblico, per titoli ed esami per **un posto di dietista – CAT. D**

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

di essere nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di risiedere a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

di essere in possesso della cittadinanza italiana *ovvero* di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della  
cittadinanza italiana \_\_\_\_\_

di essere di stato civile \_\_\_\_\_

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_

*ovvero*: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo \_\_\_\_\_ b)

di non aver mai riportato condanne penali

*ovvero* – di aver riportato le seguenti condanne penali (*da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*)

di essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_

conseguito il \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione all'avviso:

diploma professionale di \_\_\_\_\_

conseguito presso \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:

a) di aver prestato servizio militare in qualità di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

b) di non avere prestato servizio militare perché \_\_\_\_\_

di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni  
(*indicare periodi, qualifiche e cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego*) c):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di non esser stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso  
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il  
seguente motivo:

\_\_\_\_\_

(*allegare documentazione probatoria*)

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

di essere/non essere portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 05/02/92 n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel corso dello svolgimento della prova scritta dei seguenti tempi aggiuntivi \_\_\_\_\_, nonché dell'ausilio di

\_\_\_\_\_ di scegliere \_\_\_\_\_ quale lingua straniera (*tra quelle indicate nel bando*);

che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig./sig.ra \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre

che tutti i documenti e titoli presentati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 e sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice;  
di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di false dichiarazioni;  
di accettare le condizioni contenute nello specifico bando di concorso.

**Allega alla presente oltre l'elenco dei documenti e titoli, la ricevuta della tassa concorsuale, un curriculum formativo e professionale datato e firmato e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso e leggibile)

NOTE

cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;  
**i cittadini italiani** devono indicare il Comune di iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

**per i cittadini non italiani** (cittadini degli Stati membri dell'unione europea o italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

indicare, per i soli rapporti quale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, l'Ente, il profilo professionale rivestito il periodo di servizio, nonché la causa della risoluzione di ogni rapporto ( ad es.: dimissioni volontarie, scadenza del termine di assunzione a tempo determinato, decadenza dal servizio, ecc.);

La domanda e la documentazione devono essere:

**inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Trieste- U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni - via del Farneto n. 3 34100 TRIESTE**  
ovvero

**presentate all'Ufficio Protocollo Generale - via del Farneto n. 3 - TRIESTE , nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 16.00, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sabato e festivi chiuso).**

**inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Azienda Ospedaliera - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste- U.O. Concorsi, Selezioni, Assunzioni - via del Farneto n. 3 - 34100 TRIESTE**

07\_52\_3\_CNC\_AZ OSP RIUNITI SORTEGGI\_035

## Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" - Trieste

### Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.

In data 04/02/2008 alle ore 11.30, nella Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria OO.RR. di Trieste" - Ufficio Concorsi - stanza n. 528, sita al V° piano di via del Farneto n. 3 -Trieste, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami a:

- un posto di dirigente farmacista in disciplina: "farmacia ospedaliera"
- due posti di dirigente odontoiatra in disciplina: "odontoiatria"
- posti di dirigente medico disciplina:"chirurgia generale".

IL RESPONSABILE DELLA S. C.  
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:  
dott. Diego Vergara

07\_52\_3\_CNC\_AZ OSP SM MISERICORDIA CONCORSO INFERMIERE\_021

## Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine

### Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.

In attuazione al decreto 14.11.2007, n. 1029-61723, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti:

#### **collaboratori professionali sanitari - infermieri - cat. D, posti n. 19**

da adibire alle aree di degenza, area interventistica con turnazione nelle 24,00 ore.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del D.P.R. 27.3.2001, n.220 n.6 posti sono riservati a favore delle categorie di cittadini che trovano tutela nelle seguenti norme:

- n. 3 posti ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge n. 68 del 12.3.1999;
- n. 3 posti ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Decreto Legislativo 8.5.2001, n. 215 e Legge 20.9.1980, n. 574;

All'assunzione nel posto a concorso si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. N. 445/2000, nonché al D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'art. 7 del cennato D.P.R. 165 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica in materia di trattamento di dati personali, il D. Lgs. 196/2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;
- nella seconda parte: la normativa generale dei concorsi.

#### PRIMA PARTE

#### **REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME**

##### **Requisiti specifici di ammissione**

a) titolo professionale:

- diploma di laurea in scienze infermieristiche;
- oppure uno dei seguenti titoli equipollenti:
  - diploma universitario di infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14.9.1994, n. 739
  - titolo di infermiere professionale - Regio decreto 21.11.1929, n. 2330;

- titolo di infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10.3.1982;
- diploma universitario scienze infermieristiche - Legge 11.11.1990, n. 341;
- b) iscrizione all'Albo professionale degli infermieri. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

**Prove di esame** (combinato disposto art. 1 comma 3 e art. 43 - comma 2 del D.P.R. n. 220/2001, nonché disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce "lex specialis");

*prova scritta*: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

A) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale degli infermieri: infermieristica generale e clinica;

B) l'area etico deontologica:

- la responsabilità deontologica e il codice deontologico degli infermieri

C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:

- legislazione sanitaria: cenni
- norme e decreti sul profilo professionale

D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale
- codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico
- cenni sulla 626/94

*prova pratica*: esecuzione o descrizione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue:

- predisposizione di piani assistenziali; esempi di utilizzo di protocolli assistenziali e descrizione e/o simulazioni di interventi clinici infermieristici.

*prova orale*: colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica; verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, tedesco, francese.

Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti.

## SECONDA PARTE

### NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

#### 1. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio;

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

Allo scopo degli accertamenti sanitari si cita anche l'art. 16 del D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, che così recita:

"1) La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2) La sorveglianza di cui al comma 1, è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni dal lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3) Gli accertamenti di cui al comma 2, comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente".

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

d) iscrizione all'apposito albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

## 2. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S.Maria della Misericordia" di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 3.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate (ved. schema domanda);
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica, scelta tra inglese, francese e tedesco;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003 s'informa che questa Azienda s' impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende, nel contempo, noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene lo stesso quale silenzio/ assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, etc... (vedi schema domanda).

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti o preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

## 3. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S.Maria della Misericordia" - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliero-universitaria S.Maria della Misericordia) direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 di Udine - 4° piano del padiglione n. 1 d'ingresso, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - 4<sup>a</sup> serie speciale "Concorsi ed esami"; non verranno prese in considerazione domande pervenute prima di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La data di scadenza è quella che sarà riportata sul frontespizio del presente bando.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### **4. Documentazione da allegare alla domanda e valutazione titoli e prove**

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di €. 3,87.=, in nessun caso rimborsabile;
- (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco, in triplice copia e in carta semplice, firmato e datato, dei documenti e dei titoli presentati.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, o autocertificato ai sensi di legge, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati: l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche/profili professionali ricoperti, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate/accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24.12.1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti

che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleggi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni, che devono essere presentate nel testo completo. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. N. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220 ed, in particolare, per la ripartizione dei titoli si dispone quanto segue:

- 1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  - a) 30 punti per i titoli;
  - b) 70 punti per le prove d'esame.
- 2) I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
  - a) 30 punti per la prova scritta;
  - b) 20 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
- 3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  - a) titoli di carriera: punti 15
  - b) titoli accademici, di studio: punti 5
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
  - d) curriculum formativo e professionale: punti 7

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso contenuti.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati, oltre i criteri di cui all'art. 11, anche quelli previsti negli artt. 20, 21 e 22 del cennato D.P.R..

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della lettura e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

Per essere ammesso alla prova pratica il candidato deve conseguire nella prova scritta una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

##### **5. Esclusione dal concorso**

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

##### **6. Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria nei modi, nei termini e nella composizione stabiliti dal combinato disposto degli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n.220.

##### **7. Convocazione dei candidati**

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4<sup>a</sup> serie



speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove stesse.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità in originale, valido e di una fotocopia dello stesso che verrà ritirata al momento dell'identificazione.

#### **8. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori**

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### **9. Utilizzazione della graduatoria**

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, rimane efficace per un termine fissato dalle vigenti leggi in materia, il quale decorrerà dalla data della pubblicazione sul B.U.R., per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria (art. 1 del D.P.R. n. 220/2001 e leggi speciali).

#### **10. Adempimenti del vincitore**

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso: i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1°/9/1995, integrato dal C.C.N.L. 7.4.1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

#### **11. Costituzione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. del 1°/9/1995, del C.C.N.L. del 7.4.1999, integrato dal C.C.N.L. del 20.09.2001.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli

un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità del 1.09.1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per il candidato da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

#### **12. Decadenza dalla nomina**

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

#### **13. Periodo di prova**

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del C.C.N.L. per il comparto sanità 1°/9/1995.

#### **14. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

#### **15. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.30.06.2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione risorse umane, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

#### **16. Norme di salvaguardia**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nei decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68, nonché dalla legge 24.12.1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

#### **INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Politiche e gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - Padiglione n. 10 denominato "Lodovico Leonardo Manin" - 1° piano (telefono 0432/554351-554707-554352-554708) - e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it - piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET: [www.ospedaleudine.it](http://www.ospedaleudine.it)

IL DIRETTORE GENERALE:  
prof. Fabrizio Bresadola

**Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice**

AI DIRETTORE GENERALE  
 dell' Azienda ospedaliero-universitaria  
 "S.MARIA della MISERICORDIA"  
 Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15  
 33100 UDINE UD

Il/La. Sottoscritt... (a)

**c h i e d e**

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 19 posti di collaboratore professionale sanitario – INFERMIERE – cat. D., bandito il ....., n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara:

- di essere nato/a ..... il .....
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: .....
- di risiedere a: .....
- Via ....., n. ....
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: .....(b);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di: .....(c);
- godere dei diritti civili e politici in .....(d);
- di non aver riportato condanne penali, .....(e);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma o laurea): .....
- conseguito il ..... presso ..... (f);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- diploma di ..... conseguito il ..... presso ..... (f);
- di essere iscritt... all'Albo professionale del Collegio Infermieri professionali di ..... con il n. .... del .....
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (g): .....
- di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni .....(h);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliera "S.Maria della Misericordia" di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .....(allegare documentazione probatoria) (i);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere, come da certificato medico, i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ..... ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992);
- di scegliere quale lingua straniera nella quale intende effettuare la verifica : ..... (indicare chiaramente una sola lingua tra l'inglese, il tedesco e il francese);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
- sig. ....
- Via/piazza ..... n. ....
- telefono n. ....
- cap. n. .... CITTA' ..... sigla provincia (.....)

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ..... (firma) .....

(firma autografa, completa e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore.

N O T E

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) qualora non in possesso della cittadinanza italiana, indicare il requisito sostitutivo della stessa;
- c) qualora non iscritto: indicare i motivi;
- d) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;
- e) in caso contrario, indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc., e/o i procedimenti penali in corso;
- f) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti, le università o enti e le date di conseguimento;
- g) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- h) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- i) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al **Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria S.Maria della Misericordia - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;**

o v v e r o

**presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, 4° piano del padiglione d'ingresso nelle ore d'ufficio** ( lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12,30 - 14,15/16,15; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

ALLEGATO N. 2)  
MOD.S.1 – AUTOCERTIFICAZIONE

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI**

(ART. 46 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

**(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)**

\_\_\_\_\_, sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

**DICHIARA**

**di aver conseguito:**

**- i seguenti titoli di studio:**

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ -- presso \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ -- presso \_\_\_\_\_

**- i seguenti diplomi professionali:**

- \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ -- presso \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ -- presso \_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(luogo,data)

Il/La dichiarante (1)

\_\_\_\_\_  
(firma autografa, completa e leggibile)

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. \_\_\_\_\_, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

IL FUNZIONARIO .....

- (1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

ALLEGATO N. 3)

MOD.S.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(ART. 47 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)**

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_  
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
 richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

**D I C H I A R A**

\_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_ (luogo, data)

Il/La dichiarante <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_ (firma autografa, completa e leggibile)

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig. \_\_\_\_\_,  
 previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

▪ \_\_\_\_\_ (titolo)

\_\_\_\_\_ composta di n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

▪ \_\_\_\_\_ (titolo)

\_\_\_\_\_ composta di n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ composta di n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale \_\_\_\_\_ (qualifica)

presso \_\_\_\_\_ (Azienda o Ente)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 in qualità di dipendente dell' \_\_\_\_\_ stess \_\_\_\_\_

o v v e r o

in qualità di dipendente della Cooperativa \_\_\_\_\_

**Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)**  
**Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

**Articolo 47 (ex D.P.R. N. 445/2000)**  
**Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

07\_52\_3\_CNC\_AZ SS1 TRIESTINA GRADUATORIA TECNICO AMBIENTE\_028

## Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D).

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del Responsabile del Centro di Risorsa Struttura Gestione e Valorizzazione del Personale n. 459 dd. 10.12.2007, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D).

	Cognome e nome	Titoli	prova scritta 21/30	prova pratica 21/30	prova orale 14/20	Totale /100
1	RIZZO Marco	0,456	27	18	20	65,456
2	MIELE Alessandro	0,036	26	18	16,8	60,836
3	LORENZI Stella	0,061	26	14	18,8	58,861
4	VERCH Andrea	0,330	24	16	16,9	57,230
5	COLONI Francesca	0,021	22	15	18,9	55,921
6	D'ORLANDO Gabriele	0,031	22	18	14	54,031
7	REBUA Riccardo	0,190	21	14	18	53,190
8	ZORZENOM Sara	0,038	22	14	14,7	50,738
9	SCANO Giovanna	1,025	21	14	14,6	50,625

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE  
E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:  
dott.ssa Cristina Turco

07\_52\_3\_CNC\_AZ SS2 SORTEGGIO COMMISSIONE DIABETOLOGIA\_022

## Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A. S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicata:

20 febbraio 2008 - ore 8.00

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di malattie metaboliche e diabetologia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:  
dott. Marco Cavallaro



**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
Via Carducci 6 - 34133 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [s.provveditorato.bur@regione.fvg.it](mailto:s.provveditorato.bur@regione.fvg.it)

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007  
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

#### ABBONAMENTI

- |   |                           |  |         |
|---|---------------------------|--|---------|
| • | Periodo di abbonamento    |  | 12 MESI |
| • | Tipologie di abbonamento: | • FORMA CARTACEA   | € 90,00 |
|   |                           | • PRODUZIONE SU CD   | € 75,00 |
|   |                           | • ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA                                     | € 60,00 |
|   |                           | • INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA | € 60,00 |
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
  - L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
  - Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
  - AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

#### FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

#### MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

**L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it. Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD, ON-LINE ed e-mail**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio provveditorato e servizi generali.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo. La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

#### SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa - fatte salve specifiche e motivate deroghe - nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti

riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

COMUNI con meno di 5.000 abitanti

riduzione del 75% su tariffe B. e B.1

COMUNITÀ MONTANE

riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Via S. Pellico 3 - 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**"      **ABB.TO BUR N° \*\*\*\*\* (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR"**  
- CAP. **710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**"      **ABB.TO BUR N° \*\*\*\*\* (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR"**  
(ATTENZIONE! CAP. diverso dal precedente)      - CAP. **1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc.      **INSERZ.BUR - INVIO PROT.N. \*\*\*\*\***  
- CAP. **708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R.      **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**  
- CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

PAOLO ZOTTA - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS2®

stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste